

COLLANA DELLA RIVISTA DI DIRITTO ROMANO

<http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano>

---

DIRETTORE

Ferdinando Zuccotti



COLLANA DELLA RIVISTA DI DIRITTO ROMANO  
SAGGI

---

Paola Ombretta Cuneo

SEQUESTRO DI PERSONA,  
RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ  
E TRAFFICO DI ESSERI UMANI

STUDI SUL «CRIMEN PLAGII»  
DALL'ETÀ DIOCLEZIANA AL V SECOLO D.C.



— Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto —

ISBN 978-88-7916-850-2 - ISSN 2499-6491

Copyright 2018

*LED* Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

Via Cervignano 4 - 20137 Milano

Catalogo: [www.lededizioni.com](http://www.lededizioni.com)

I diritti di riproduzione, memorizzazione elettronica e pubblicazione con qualsiasi mezzo analogico o digitale (comprese le copie fotostatiche e l'inserimento in banche dati) e i diritti di traduzione e di adattamento totale o parziale sono riservati per tutti i paesi.

---

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da: AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108 - 20122 Milano  
E-mail [segreteria@aidro.org](mailto:segreteria@aidro.org) <<mailto:segreteria@aidro.org>>  
sito web [www.aidro.org](http://www.aidro.org) <<http://www.aidro.org/>>

---

*In copertina:*

Jean-Michel Moreau, detto Moreau le Jeune (1741-1814): Incisione (1784).  
Di proprietà dell'autrice.

*Stampa:* Digital Print Service

<i>Introduzione</i> .....	p.	11
---------------------------	----	----

## I

### LA LEX FABIA E IL PLAGIUM

1.1 Il plagio come crimine nell'evoluzione del diritto romano .....	p.	13
---	----	----

## II

### GLI ANNI DI DIOCLEZIANO

2.1 La crisi istituzionale ed economica del III secolo .....	p.	25
2.2 L'avvento di Diocleziano .....	”	27
2.3 Dalla diarchia alla tetrarchia .....	”	28
2.4 Una svolta nella repressione del plagio come crimine: l'epoca della diarchia .....	”	31
2.5 Ancora in epoca della diarchia .....	”	42
2.6 I provvedimenti durante la tetrarchia .....	”	45

## III

### IL CRIMINE DEL PLAGIO ALL'EPOCA DI COSTANTINO

3.1 La politica legislativa di Costantino a favore della persona e l'attenzione ai minori .....	p.	57
3.2 I provvedimenti di Costantino in materia di plagio .....	”	62

#### IV

### IL PLAGIO ALLA FINE DEL IV SECOLO

4.1 Il periodo di Valentiniano II, Graziano e Valente .....	p.	71
4.2 Un provvedimento di Graziano .....	”	71
4.3 Una costituzione di Teodosio il Grande .....	”	74

#### V

### IL PLAGIO NEL V SECOLO

5.1 L'Impero d'Occidente e d'Oriente .....	p.	77
5.2 Le motivazioni sociali ed economiche .....	”	77
5.3 La testimonianza di Sant'Agostino .....	”	78
5.4 Casi di plagio per emulazione .....	”	82
5.5 Una costituzione non pervenuta di Onorio .....	”	82
5.6 Una costituzione di Teodosio II in tema di ripudio .....	”	84
5.7 Il plagio nella novella di Valentiniano III .....	”	91

#### VI

### PREVENZIONE E SICUREZZA NEI PORTI NEL TARDO IMPERO

6.1 <i>Mare nostrum</i> .....	p.	99
6.2 Il commercio con i barbari ed il controllo dei funzionari .....	”	101
6.3 Senza tracce: le province lontane .....	”	107

#### VII

### CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

7.1 Sulla struttura del <i>crimen</i> .....	p.	111
<i>Indice delle fonti</i> .....	p.	133
<i>Indice degli Autori</i> .....	”	137

*Sequestro di persona, riduzione in  
schiavitù e traffico di esseri umani*

*Studi sul «crimen plagii»  
dall'età diocleziana al V secolo d.C.*



*Quare habe tibi quicquid hoc libelli, qualecumque.*  
(Cat., *carm.* 1.8)

*A Giuseppe ora come allora*



## Introduzione

Alcuni decenni fa, esattamente nel 1981, una sentenza n. 96 della nostra Corte Costituzionale sanciva l'illegittimità costituzionale dell'art. 603 cod. pen., che così recitava: «Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni». Si trattava del reato di plagio, che, come disciplinato nel Codice penale, poteva ricomprendere fattispecie diverse, e, per questo, non poteva che essere considerato illegittimo, anzitutto, ed è questo che a noi interessa, poiché in contrasto col principio di tassatività derivante dall'art. 25 della Costituzione (per cui si può essere puniti soltanto per un fatto od in favore di una legge entrata in vigore prima del suo verificarsi). E' la determinazione del fatto che appare incerta nel reato di plagio.

Giudice relatore della sentenza fu Edoardo Volterra, insigne studioso di diritto romano, il quale, nel testo della sentenza, passò in rassegna l'evoluzione dell'istituto del plagio nella storia. Lo studioso ricorda che «L'individuazione nel diritto romano di una figura specifica di reato, separandola e distinguendola da quella di furto e di altri crimini e riunendo sotto la denominazione di plagio determinate e precisate fattispecie, è opera della lex Fabia di autore incerto, ma collocabile tra la fine del III e l'inizio del II secolo a.C. ampiamente citata e commentata dai giuristi romani (Gaio, Ulpiano, Paolo, Callistrato) ... Nelle *Sententiae* di Paolo, nella *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum*, nel Codice Teodosiano, nel Codice Giustiniano, nel Digesto, un titolo è dedicato a quella legge. Essa prevedeva l'ipotesi di chi avesse dolosamente tenuto celato o incatenato un uomo libero ingenuo o liberto o ne avesse fatto oggetto di vendita, donazione o permuta, nonché l'ipotesi che il reato fosse compiuto da uno schiavo o per propria iniziativa o anche con la consapevolezza del suo padrone. Contemplava anche come *plagium* i medesimi atti compiuti su uno schiavo altrui contro la volontà del suo proprietario, sembra che rientrasse in questa figura di reato anche l'azione di chi induceva lo schiavo a fuggire dal proprio padrone». Lo studioso metteva, inoltre, in risalto il nesso fra questo reato e l'istituto della schiavitù, sin dal diritto antico, sostenendo che «da sua repressione nelle varie legislazioni mira a proteggere da invasioni illecite da parte di terzi il diritto di proprietà dei padroni degli schiavi nonché a colpire

la riduzione in schiavitù o in condizione di fatto analoga di un uomo libero». Si può dire, dunque, che fattispecie diverse e, talvolta, indipendenti tra di loro rientravano nello schema del reato di plagio.

Il fatto che anche nelle legislazioni che si sono susseguite nei secoli successivi fino all'età moderna si fosse continuato ad individuare fattispecie diverse riunite in un unico crimine ha evidenziato secondo lo studioso «la difficoltà di trarre da esse una nozione precisa e sicura del reato di plagio e i criteri per distinguerlo fra i delitti contro la libertà personale».

E' mia intenzione nelle pagine che seguono, dopo una breve premessa sulla *lex Fabia*, prendere in considerazione le fonti riguardanti il plagio nell'era diocleziana e nella tarda antichità, per comprendere meglio l'evoluzione che ha subito questo crimine dal III al V secolo d.C.

E' doveroso e sentito il mio ringraziamento al Professor Massimo Brutti e al Professor Bernardo Santalucia per i loro consigli e la loro vicinanza in questo mio percorso.

Pavia, 27 febbraio 2018

*p.o.c.*

# I.

## La *Lex Fabia* e il *plagium*

### 1.1. Il plagio come crimine nell'evoluzione del diritto romano

Come si sa, la legge che disciplinava il plagio era la *lex Fabia*, di cui si sa molto poco. Sappiamo, infatti, che il primo a citare la *lex Fabia*, che disciplinava il plagio, fu Cicerone, il quale, nella *Pro Rabirio* (3.8), così scrive:

An de servis alienis contra legem Fabiam retentis, aut de civibus Romanis contra legem Porciam verberatis aut necatis plura dicenda sunt.

Cicerone citava la *lex Fabia* nel caso specifico di sequestro di schiavi altrui, mentre citava la *lex Porcia* in caso di cittadini romani frustati o uccisi, dal momento che l'uccisione dello schiavo poteva rientrare nella prima legge, ma non nel caso di cittadini romani.

Questa legge verosimilmente nasce per colpire quelle azioni che vedevano come vittime solo gli schiavi altrui e non anche gli uomini liberi.

Solo successivamente, come indicano le fonti, si ha un'estensione della *lex Fabia* a quelle azioni criminose che colpiscono non solo gli schiavi, ma anche gli uomini liberi.

Per il Costa, infatti, il plagio «nel suo primitivo atteggiamento presupposto dalla *lex Fabia*, consisteva nell'indebito esercizio della potestà dominicale sopra dei servi altrui. Il plagio così allargato fino a comprendervi qualsiasi atto di padronanza indebitamente esercitato sopra dei servi altrui o sopra dei liberi, era colpito con gravi sanzioni consistenti nella morte o nella pena *in metallum* per gli *humiliores* e nella relegazione perpetua accompagnata dalla confisca di una metà del patrimonio per gli *honestiores*»<sup>1</sup>. Certamente si deve collocare la legge nell'età repubblicana.

Talvolta, alcune attività tipiche del plagio possono confondersi con altre che caratterizzano altri istituti.

L'Albanese, in tema di *actio servi corrupti*, dopo avere accennato alle «dif-

---

<sup>1</sup>) E. COSTA, *Crimini e pene*, Bologna, 1921, p. 165

ferenze tra il processo pubblico *ex lege Fabia* e quello privato *ex edicto servi corrupti*», si sofferma sul 'celare servum', attività propria del furto, concludendo, poi, che «le differenze tra questo tipo di *furtum* e il *crimen* della *lex Fabia* non sono chiare, né lo erano forse agli stessi Romani»<sup>2</sup>, ed auspicando un'elaborazione del tema della *lex Fabia* da parte della dottrina.

Più recentemente la Bonfiglio, sempre in tema di *actio servi corrupti*, accennando alla *lex Fabia*, la collocava nel 90 a.C., ricordando «che prevedeva nel secondo capo l'ipotesi dell'induzione alla fuga (ipotesi considerata tipica anche nel caso di *corruptio servi*)»<sup>3</sup>, stabilendo un parallelo fra i due istituti, che riteneva coevi. Non a caso, la studiosa, rilevava che l'attenzione allo schiavo in questo periodo si spiega per il fatto che «siamo nell'ultimo secolo della repubblica, periodo di grandi guerre di conquista, in cui viene introdotto in Roma un notevole quantitativo di schiavi: in molti casi si tratta di prigionieri di guerra, in altri di acquisti effettuati sui mercati schiavistici della Grecia e dell'Asia Minore. L'afflusso dei *captivi* è così ingente da rendere addirittura anti-economico il ricorso al lavoro libero, e quando le richieste di *servi* non possono momentaneamente essere soddisfatte, si fa ricorso al mercato degli schiavi, reso prospero dalla pirateria ... L'economia romana in questo periodo è impostata sul lavoro schiavistico in tutte le sue manifestazioni: sia in città che in campagna, sia nelle attività agricole che in quelle commerciali»<sup>4</sup> Aggiungerei che, per quanto riguarda il plagio, si deve parlare soprattutto di un abuso di questa tendenza.

Il collegamento tra i due istituti non riguarda, però, solo la datazione e la situazione economica che sta a monte, ma anche, talvolta, alla stessa terminologia, in alcuni casi mutuata dall'istituto del furto. Così il 'celare', che, come rileva la Bonfiglio<sup>5</sup>, a partire dal periodo repubblicano diventa uno dei termini per indicare il furto di persone, come indicherebbe un passo di Gellio (*noct. Att.* 11.18.14) riguardante uno schiavo fuggitivo nascosto agli occhi del padrone dalla toga di un terzo. Un termine che avvicina ancora di più la *corruptio servi* al plagio è il verbo 'persuadere', che per quanto riguarda la prima, radicando nello schiavo il proposito di fuga, di fatto lo corrompeva<sup>6</sup>. Per quanto riguarda il plagio, va ricordato il passo conservato in *Coll.* 14.3.5 nel quale si dice che è sempre tenuto alla '*lex Fabia qui alieno servo persuaserit, ut dominum fugiat*', cioè l'agente ha persuaso un servo altrui a fuggire dal padrone. Il verbo

---

<sup>2</sup>) B. ALBANESE, *Actio servi corrupti*, in «AUPA», XXVII, 1959, p. 123 e nt. 192.

<sup>3</sup>) B. BONFIGLIO, *Corruptio servi*, Milano, 1998, p. 71.

<sup>4</sup>) BONFIGLIO, *Corruptio servi*, cit., p. 75 ss.

<sup>5</sup>) BONFIGLIO, *Corruptio servi*, cit., p. 72 ss.

<sup>6</sup>) BONFIGLIO, *Corruptio servi*, cit., p. 74.

‘*persuadere*’ indica un asservimento psicologico, perché lo schiavo non viene materialmente portato via, ma è indotto a fuggire. E’ questo elemento psicologico che avvicina i due istituti, ma nella *corruptio servi* si rafforza un proposito già radicato in capo allo schiavo, tanto da corromperlo.

Questa vicinanza tra i due istituti ha portato l’imperatore Caracalla nel 213 ad offrire ad Aurelio, il destinatario del suo rescritto, l’opzione se procedere contro un tal Eliano penalmente, per il crimine previsto dalla *lex Fabia*, ovvero civilmente, attraverso il suo procuratore, con l’*actio servi corrupti*.

C.I. 9.20.2: Idem A. Aurelio. Si ab Aeliano servum tuum susceptum et aliquamdiu occultatum moxque eo suadente fugae datum probare potes, legis Fabiae crimen per te vel actionem ad eam rem propositam, id est servi corrupti, per procuratorem tuum persequi potes. PP. III k. Aug. Antonino A. IIII et Balbino cons.

Ovviamente Aurelio può beneficiare di questa opzione solo nel caso possa provare che Eliano ha persuaso alla fuga il suo schiavo.

Il Molè ricorda che «l’attività – che nelle varie epoche ha costituito l’oggetto delle disposizioni prima della *lex Fabia* ed in seguito dei provvedimenti di estensione della sua sfera di applicazione – è stata sempre individuata, pur nel variare dei termini, con una forma verbale che stava ad indicare il momento dell’appropriazione (illecita) della potestà dominicale sulla persona di un libero o di uno schiavo altrui. Non sembra invece abbia mai avuto rilievo – ai fini della configurazione del reato o dell’irrogazione della pena – l’uso o meno della forza»<sup>7</sup>.

Più recentemente il Lambertini<sup>8</sup> evidenzia come gli altri verbi indicati nella *lex Fabia*, ‘vincere’, ‘celare’, ‘vendere’, ‘emere’, «siano raggruppabili sotto il comune denominatore dell’usurpazione di potestà dominicale» e come, invece, il ‘*persuadere*’ il servo «identifichi un oggetto di repressione che ... risulta concettualmente distinto: la *fuga servorum* con i suoi molteplici aspetti di pericolosità sociale».

Ritengo che si debba tener conto anche del verbo ‘*abducere*’<sup>9</sup>: esso indica il portar via un soggetto da un luogo all’altro, per lo più materialmente, ma può riferirsi anche ad atti di persuasione, per cui il soggetto viene indotto, facendo pressioni sulla sua psiche, a seguire il reo.

---

<sup>7</sup>) M. MOLÈ, *Ricerche in tema di plagio*, in «AG.», CLXIX, 1965, p. 152.

<sup>8</sup>) LAMBERTINI, *Plagium*, Milano, 1980, p. 63.

<sup>9</sup>) Si veda *infra*, § 2.4.

Nel Forcellini<sup>10</sup> si rinviene la definizione di 'plagiarius' come «qui mancipia aliena sollicitat, celet, supprimit, item qui liberum hominem sciens emit, abducit, invitum in servitute retinet». Questa è la sintetica definizione, più evoluta rispetto all'antico significato, di colui che commette il crimine del plagio. Il *plagiarius*, dunque, era colui che corrompeva, tratteneva e sequestrava il servo altrui ovvero colui che, pur con la consapevolezza che si trattasse di un uomo libero, lo acquistava, lo rapiva, lo tratteneva in schiavitù. La definizione è sintetica, in quanto è difficile cristallizzare questo crimine, che nel corso del tempo è diventato un contenitore di fattispecie diverse.

Secondo la definizione presa in considerazione, la parte offesa<sup>11</sup> poteva essere uno schiavo o un uomo libero e le azioni che rientravano nelle fattispecie del crimine erano molteplici.

Il Ciampa<sup>12</sup> ritiene che «le condotte tipiche del *plagium* possono complessivamente ricondursi a tre categorie», enumerando nella prima le condotte lesive della libertà personale (come il sequestro di persona), nella seconda quegli atti dispositivi (come la vendita, l'acquisto, la donazione di uomo libero o schiavo altrui), nella terza quelle condotte di istigazione alla fuga dello schiavo altrui (espresse, ad esempio, col 'solicitare' lo schiavo) e quelle di ausilio alla fuga (nel caso di accogliesse o occultasse lo schiavo in fuga).

Chiaramente viene espressa la suddivisione in due diverse fattispecie. La prima vede come vittime gli schiavi e in questo caso il crimine si realizza quando il reo 'sollicitat', cioè induce con armi psicologiche lo schiavo a seguirlo, 'celet', cioè lo occultata al *dominus*, 'supprimit', cioè lo sequestra<sup>13</sup>. La seconda fattispecie riguarda gli uomini liberi ed il crimine si commette quando si acquisto un uomo nato libero, conoscendo il reale *status*, lo si trascina via, lo si trattiene in schiavitù contro il suo volere. Con questi verbi non vengono espressi reati diversi, ma semplicemente fattispecie diverse dello stesso reato.

Si rende a questo punto necessario soffermarsi su una raccolta tarda quale la *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum*, per anticipare parte di quanto si analizzerà nei prossimi capitoli. Come giustamente rileva Barone Adesi<sup>14</sup> la *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum* è stata «redatta in ambito ebraico romano alla fine del regno di Diocleziano» pur supponendo «nell'opera alcune stratificazioni».

---

<sup>10</sup> Æ. FORCELLINI, *Lexicon Totius Latinitatis*, IV, Prato 1868, p. 691, sv. 'plagiarius'.

<sup>11</sup> Cfr. *infra*, § VII.1.

<sup>12</sup> G. CIAMPA, *Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù*, Napoli, 2008, p. 17 ss.

<sup>13</sup> Sulle diverse valenze di questi verbi si veda G. LONGO, *Crimen plagii*, in «Annali Università di Genova», Milano, 1974, p. 398 ss.

<sup>14</sup> G. BARONE ADESI, *L'età della Lex Dei*, Napoli, 1992, p. 195.

L'opera divisa in sedici capitoli, nel quattordicesimo, intitolato appunto 'De *plagiariis*', conserva per la parte relativa al diritto romano passi di Paolo ed Ulpiano. Entrando poi nel merito, non si può non tener conto del lavoro di Lucrezi<sup>15</sup>, per il quale «Le due testimonianze riportate nella *Collatio*, sembrano quindi confermare il contenuto articolato del *crimen plagii*, consistente nei quattro distinti atti del *celare*, *vincire*, *vendere* ed *emere* (o *comparare*), ai danni di un uomo libero o di un uomo altrui, ai quali va aggiunta, secondo Ulpiano (e Callistrato), la quinta, distinta azione del persuadere alla fuga il *servus alienus*».

Abbiamo, innanzitutto, tre passi delle *Pauli Sententiae*<sup>16</sup> ricavati dalla *Collatio* che spiegano le varie fattispecie del crimine di plagio.

*Paul. Sent.* 5.30b<sup>17</sup> - *Paul. Sent.* 5.30b.1<sup>18</sup>: *Lege Fabia tenetur, qui civem Romanum ingenuum, libertinum(ve) servumve alienum celaverit vendiderit vinxerit comparaverit. Et olim quidem huius legis poena nummaria fuit, sed translata est cognitio in praefectum urbis, itemque praesidis provinciae extra ordinem meruit animadversionem. Ideoque humiliores aut in metallum dantur aut in crucem tolluntur, honestiores adempta dimidia parte bonorum in perpetuum relegantur.*

Riporto le parole di Lucrezi, il quale rileva che, stando al dettato di questo passo, la *lex Fabia* «comportò la precisa determinazione normativa e sanzione di alcuni comportamenti oggetto di grave riprovazione sociale (perseguiti, fino ad allora, in modo indistinto, nell'ambito della *coereditio* magistratuale), in quanto lesivi di due beni fondamentali, nettamente diversi, ma, ciò nondimeno, considerati logicamente apparentati: la libertà personale del cittadino romano libero, e l'esclusivo potere del *dominus* di disporre del proprio *servus*. La legge, secondo le *Sententiae* di Paolo, avrebbe indicato quattro precisi atti proibiti, sanzionando chi avesse arbitrariamente abusato di una persona, attraverso una delle seguenti azioni: nascondere, imprigionare (*celare*), alienare (vendere), legare, ridurre in vincoli (*vincire*), acquistare (*comparare*). Il crimine, dunque, avrebbe colpito comportamenti sostanzialmente diversi fra loro, e inoltre (e ciò rappresenta indubbiamente una singolarità) si sarebbe realizzato indipendentemente dello *status libertatis* della vittima, che poteva essere tanto di condizione libera, libertina o servile (purché, ovviamente, si trattasse di un *servus alienus*, e l'azione fosse svolta contro il volere del suo padrone, restando questi naturalmente libero,

---

<sup>15</sup> F. LUCREZI, *L'asservimento abusivo in diritto ebraico e romano. Studi sulla 'Collatio'*, V, Torino, 2010, p. 20.

<sup>16</sup> Riporto il testo secondo la M. BIANCHI FOSSATI VANZETTI, *Pauli Sententiae. Testo e Interpretatio*, Padova, 1995, p. 143.

<sup>17</sup> *Coll.* 14.2.1 ('*Ad legem Fabiam*').

<sup>18</sup> *Coll.* 14.2.1.2; *Lex Rom. Burg.* 20.

nei confronti del proprio schiavo, di fare ciò che volesse)»<sup>19</sup>.

Per quanto riguarda le pene comminate in caso di plagio il testo afferma chiaramente che un tempo vi era la pena pecuniaria, in seguito, con la repressione *extra ordinem* si ha la condanna alle miniere (*in metallum*) o alla crocifissione (*in crucem*) se gli accusati sono *humiliores*, la *relegatio* perpetua con la pena accessoria della confisca di metà patrimonio, se *honestiores*. Su questo punto, però, rinvio a quanto dirò in seguito<sup>20</sup>.

Un passo tratto dalla *lex Romana Burgundionum* richiama, in modo molto approssimativo, il frammento delle *Pauli Sententiae*:

*Lex Rom. Burg.* 20: Si quis ingenuum natum ligaverit, vendiderit, honestiores personae damnatur exilio, viliores vero metallis deputantur; exceptis his, qui captivitatis iugo tenentur obnoxii, secundum speciem Pauli sententiarum libro quinto, sub titulo (Ad legem Fabiam).

Secondo questo passo la vittima è un *ingenuus* e gli agenti se *honestiores* sono condannati all'esilio, se *viliores* alle miniere.

Il terzo passo della *Collatio*, proveniente dalle *Pauli Sententiae*, affronta il tema delle pene nel caso che l'agente sia uno schiavo. La distinzione che viene fatta è se il *dominus* fosse o meno consapevole. Nel caso del *dominus sciens* sarà lui ad essere condannato, invece, nel caso che il *dominus* ignorasse i fatti, lo schiavo verrà condannato ai lavori in miniera<sup>21</sup>. Nel passo vengono, inoltre, individuate le diverse azioni criminose: 'subtrahere', 'vendere', 'celare'.

*Paul. sent.* 5.30b.2<sup>22</sup>: Si servus sciente domino alienum servum subtraxerit vendiderit celaverit, in ipsum dominum animadvertitur; quod si id domino ignorante commiserit, in metallum datur.

I passi di Ulpiano sul contenuto della *lex Fabia*, conservati nella *Collatio*, sono molto più esaurienti. Così abbiamo:

*Coll.* 14.3.4: Lege autem Fabia tenetur, qui civem Romanum eumve, qui in Italia liberatus sit, celaverit vinxerit vinctumve habuerit, vendiderit emerit, quive in eam rem socius fuerit: cui capite primo eiusdem legis poena iniungitur. Si servus quis sciente domino fecerit, dominus eius sestertius quinquaginta milibus eodem capite punitur.

---

<sup>19</sup>) F. LUCREZI, *L'asservimento abusivo in diritto ebraico e romano. Studi sulla 'Collatio'*, V, cit., p. 13 s.

<sup>20</sup>) Cfr. *infra*, § 3.2.

<sup>21</sup>) Cfr. *infra*, § 3.2.

<sup>22</sup>) *Coll.* 14.2.3.

Da questo passo si evince chiaramente in cosa consistono le azioni criminose che vanno a configurare il crimine di plagio. Se vittima del crimine è un cittadino romano o un ex schiavo manomesso in Italia, è accusato di plagio chi ha segregato, chi ha imprigionato o chi ha trattenuto in tale condizione, chi ha venduto o chi ha acquistato la vittima, ma anche il *socius*, cioè colui che ha concorso nel crimine. Per la punizione si rinvia ad un non meglio qualificato capitolo primo della legge. Se l'agente è uno schiavo, *sciente domino*, è il *dominus* che sarà condannato al pagamento di 50.000 sesterzi. Il *dominus* dell'agente è, dunque, al corrente del comportamento criminoso e non lo impedisce, per cui sarà lui a rispondere del crimine.

Segue un altro passo di Ulpiano:

*Coll. 14.3.5: Eiusdem legis capite secundo tenetur, qui alieno servo persuaserit, ut dominum fugiat quive alienum servum invito domino celaverit vendiderit emerit dolo malo, quive in ea re socius fuerit: iubeturque populo sestertia quinquaginta milia dare. Et reliqua.*

Si fa riferimento al capitolo secondo della legge, nel quale si tratta, innanzitutto, il caso di colui che persuade uno schiavo altrui a fuggire dal proprio *dominus*. Successivamente sono menzionati i casi di colui che segregò o vendette o comprò con dolo uno schiavo altrui contro la volontà del suo *dominus* ed anche di colui che è stato compartecipe del crimine. Nei casi menzionati nel secondo capitolo della legge la pena consiste nel pagamento di 50.000 sesterzi.

Appare molto chiara la casistica: è colpevole di plagio sia l'agente, sia colui che in qualche modo ha partecipato al crimine. Vengono distinte varie azioni criminose, uguali sia che la vittima fosse un uomo libero sia che fosse uno schiavo. Nel caso dello schiavo è possibile che si configuri un'altra fattispecie, quella della persuasione alla fuga dal padrone. Nei differenti casi dello schiavo si ha una pena pecuniaria.

Già un passo del giurista Callistrato spiegava nei dettagli in cosa consistesse il crimine, elencando le possibili azioni criminose, ben individuate dai diversi verbi utilizzati dal giurista (*'celare'*, *'emere'*, *'persuadere'*, etc.), dalla presenza dell'elemento intenzionale, dall'indicazione della parte lesa, dalla possibile correatità.

D. 48.15.6.2 (Call. 6 *cogn.*): *Lege Fabia cavetur, ut liber, qui hominem ingenuum vel libertinum invitum celaverit invictum habuerit emerit sciens dolo malo quive in earum qua re socius erit, quique servo alieno servaevae persuaserit, ut a domino dominave fugiat, vel eum eamve invito vel insciente domino dominave celaverit, invictum habuerit emerit sciens dolo malo quive in ea re socius erit, eius poena teneatur.*

Gli studiosi nel passato si sono soffermati maggiormente sui passi dei giuristi. Conservate nel Codice Giustiniano, vi sono, però, alcune costituzioni imperiali del III secolo in materia di plagio. Elenco semplicemente, perché questa non è la sede, i testi emanati prima dell'età diocleziana: C.I. 9.20.1 del 213, C.I. 9.20.2 del 213, C.I. 9.20.3 del 224, C.I. 9.20.4 del 239 e C.I. 9.20.5 del 259.

Di queste costituzioni, solo le prime due, entrambe dell'imperatore Caracalla, sono state emanate nello stesso anno, le altre in anni diversi. La *const.* 3 è dell'imperatore Alessandro Severo, la *const.* 4 dell'imperatore Gordiano e la *const.* 5 riporta i nomi degli imperatori Valeriano e Gallieno.

Come vedremo<sup>23</sup>, un numero maggiore di costituzioni si trovano concentrate nell'età diocleziana.

Dopo aver visto il variegato contenuto della *lex Fabia*, in una forma già evoluta, accenno solamente al fatto che la dottrina è stata sempre divisa a proposito della *lex Fabia*. Secondo una parte di essa si tratterebbe di una legge istitutiva di una *quaestio*, ma Santalucia<sup>24</sup> ritiene, più correttamente, che «nessuna prova positiva in favore dell'istituzione di una *quaestio perpetua* per il delitto di plagio sembra invece potersi desumere da una *lex Fabia de plagiariis* (o *de plagio*), di incerta collocazione cronologica, la quale colpì con una sanzione pecuniaria la riduzione in servitù di persone libere e l'indebito esercizio della potestà dominicale su schiavi altrui».

In particolare il Santalucia afferma, in considerazione di *Coll.*14.3.5, che «il testo ci apprende che, in forza della *lex Fabia*, *iubetur populo sestertia quinquaginta milia dare*: una formula caratteristica, che trova riscontro in varie altre leggi, conservateci epigraficamente, in cui è prevista l'istituzione di *iudicia recuperatoria* per la riscossione di multe disposte a favore dello stato o di comunità locali per la violazione di norme di carattere amministrativo»<sup>25</sup>.

Il Bauman<sup>26</sup> dedica un capitolo alla *lex Fabia*, rilevando in particolar modo, sulla base di *Coll.* 14.3.4-6, che la *lex Fabia* è l'unica legge penale nella quale è dichiarata apertamente la separazione tra la funzione del *praefectus Urbi* e quella dei *praefectus praetorio*, divisione che nelle altre leggi è data per scontata: ma mai era stata considerata prima la possibilità che il rapimento fosse formalmente assegnato alle due giurisdizioni e questo diventava, così, un modello

---

<sup>23</sup> Cfr. *infra*, cap. II.

<sup>24</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*<sup>2</sup>, Milano, 1998, p. 130 s.

<sup>25</sup> B. SANTALUCIA, *rec.* a R.LAMBERTINI, *Plagium*, cit., in «Iura», XXXI, 1980, p. 249 ss., ora in *Altri studi di diritto penale*, p. 445 ss., in particolare p. 495.

<sup>26</sup> R.A. BAUMAN, *Crime and punishment in ancient Rome*, London, 1996, p. 110.

per gli altri crimini<sup>27</sup>. Lo studioso inglese<sup>28</sup> si chiedeva, retoricamente, se entrambe le divisioni territoriali e il livello di disordini necessitassero di una giurisdizione giustamente equipaggiata per tenere sotto controllo la situazione e la risposta fu il prefetto del pretorio, il cui ufficio, come spesso accade, era condiviso da due intendenti; se uno di loro fosse stato un civile avrebbe fornito l'esperienza come esperto legale, mentre il suo collega in qualità di militare avrebbe fornito la forza<sup>29</sup>. Quindi – si chiedeva il Bauman<sup>30</sup> – la *lex Fabia* non solo stabiliva la divisione territoriale, ma dava anche un mandato generale al prefetto del pretorio, un potere indipendente di giudicare ciò che è di competenza del *praefectus Urbi*? Per lo studioso una risposta affermativa era quasi d'obbligo, altrimenti dovremmo avere le sentenze del *praefectus Urbi* indipendenti dall'imperatore, mentre il suo collega (*praefectus praetorio* che poteva decidere *vice sacra*) era ancora in carica e la prova più decisiva è un passo di Ulpiano (D. 32.1.4)<sup>31</sup>. In conclusione, a proposito del periodo severiano, secondo il Bauman<sup>32</sup>, la *lex Fabia* avrebbe fissato la giurisdizione del prefetto (del pretorio) su solide basi contestualmente in ogni aspetto essenziale a quella del prefetto urbano. In questo periodo la competenza di entrambi i prefetti includeva crimini non rientranti in nessuna delle leggi penali pubbliche<sup>33</sup>.

Tornando alla *Collatio*, vi è poi un passo che segue quelli riportati di Ulpiano, ma senza alcun riferimento all'autore, che è verosimilmente l'autore del-

---

<sup>27</sup>) «The *lex Fabia* is the only criminal law in respect of which the division of function between the urban and praetorian praefects is spelled out. A similar division under the other *leges* is generally assumed, but what has not been considered before is the possibility that kidnapping was the very first crime to be formally allocated to the two jurisdictions and that this was the role model for other crimes».

<sup>28</sup>) BAUMAN, *Crime and punishment*, cit., p. 111.

<sup>29</sup>) «Thus both geography and the level of unrest necessitated as jurisdiction properly equipped to handle the situation. The praetorian prefect was the answer. Where, as quite often, the office was shared by two incumbents, if one of them happened to be a civilian he could provide the legal expertise, while his colleague provided the muscles».

<sup>30</sup>) BAUMAN, *Crime and punishment*, cit., p. 112.

<sup>31</sup>) «Does the *lex Fabia* establish not only a territorial division, but also a general mandate giving the praetorian prefect a similar independent power of sentencing to that possessed by the urban prefect? An affirmative answer is almost mandatory, for otherwise we would have the urban prefect sentencing independently of the emperor, while his opposite number was still in swaddling clothes. This is supported by a line of cases, but the strongest proof is supplied by a passage in Ulpian».

<sup>32</sup>) BAUMAN, *Crime and punishment*, cit., p. 114.

<sup>33</sup>) «In the Severan period the *lex Fabia* placed the prefect's jurisdiction on a firm basis, parallel in every essential respect to that of the urban prefect. By the same period the portfolios of both prefects included crimes not falling under any of the public criminal laws».

la stessa *Collatio*<sup>34</sup>. Questo passo, che ha richiamato maggiormente l'attenzione degli studiosi, presenta il crimine del plagio nella sua forma più evoluta.

*Coll.* 14.3.6: Sciendum tamen est ex novellis constitutionibus capitali sententia plagiatores pro atrocitate facti puniendos: quamvis et Paulus relatis supra speciebus crucis et metalli huiusmodi reis inrogaverit poenam.

Si afferma, infatti, che si deve sapere che i *plagiarii* devono essere puniti per l'atrocità del fatto commesso con la pena capitale sulla base di *novellae constitutiones*. Il testo prosegue facendo riferimento alle pene indicate nelle *Pauli Sententiae*. Gli studiosi si sono chiesti quali fossero queste *novellae constitutiones*. E' opinione prevalente ormai che si trattasse della costituzione di Massimiano e di quella di Costantino<sup>35</sup>.

In modo analogo in un passo delle *Institutiones* giustiniane si legge:

*Iust. inst.* 4.18.10: Est inter publica iudicia lex Fabia de plagiariis, quae interdum capitis poenam ex sacris constitutionibus irrogat, interdum levioerem.

Le costituzioni imperiali a cui si fa riferimento sarebbero sempre quella di Massimiano e quella di Costantino.

Il Santalucia<sup>36</sup>, a questo proposito, asserisce: «un noto passo delle Istituzioni (4.18.10) riafferma il vigore delle *sacrae constitutiones* che introdussero per le fattispecie più gravi una pena capitale, e cioè non soltanto, come generalmente si ritiene, della costituzione di Costantino del 315 (C.Th. 9.18.1) ma anche, a quanto può argomentarsi dalla *Nov.* 66 di Leone il Saggio, della costituzione di Diocleziano e Massimiano del 287 (C.I. 9.20.7)».

Su queste costituzioni ci fermeremo a lungo in seguito<sup>37</sup>.

In passato molto si è scritto, in tema di plagio, ma la monografia più recente, esclusivamente dedicata a questo crimine, è quella a firma di Lambertini<sup>38</sup> del 1980, che rimane un punto di riferimento.

Con questo lavoro è mia intenzione considerare l'evoluzione del crimine a partire dall'epoca di Diocleziano fino al V secolo.

Ritengo necessario fare, per ogni periodo, un'introduzione storica per me-

---

<sup>34</sup>) Si veda LUCREZI, *L'asservimento abusivo in diritto ebraico e romano*, cit., p. 28 ss.

<sup>35</sup>) Così in LUCREZI, *L'asservimento abusivo in diritto ebraico e romano*, cit., p. 24 ss.

<sup>36</sup>) B. SANTALUCIA, *rec.* a R. LAMBERTINI, cit., p. 249 ss., ora in B. SANTALUCIA, *Altri studi*, cit., p. 493. Sulla *Nov.* 66 di Leone il Saggio si veda in modo più diffuso LAMBERTINI, *Plagium*, cit., p. 201 ss.

<sup>37</sup>) Cfr. *infra*, §§ 2.4 e 3.2.

<sup>38</sup>) LAMBERTINI, *Plagium*, cit.

glio comprendere i fattori che hanno determinato i cambiamenti del *crimen plagii*. Sovente i periodi di crisi istituzionale ed economica hanno determinato un'esplosione della criminalità. Nel momento in cui vittime dello stesso crimine sono stati i cittadini romani e non solo gli schiavi, la legislazione imperiale ha avuto una maggiore reazione al fine di reprimere quegli atti criminosi sempre più gravi.



## II.

# Gli anni di Diocleziano

### *2.1. La crisi istituzionale ed economica del III secolo*

Il III secolo d.C. è, innanzitutto, caratterizzato da anni di anarchia; sono gli anni travagliati da una grande crisi economica, sono gli anni nei quali si chiude l'età del principato.

Alla fine della dinastia dei Severi<sup>39</sup> la crisi in realtà toccava molti settori. Quello militare, in quanto il controllo sulle frontiere non è sempre sufficiente per impedire le escursioni dei barbari. Quello politico, in quanto non vi è sicurezza istituzionale con il susseguirsi degli imperatori, per lo più acclamati dagli eserciti: essi stanno in carica poco tempo, poiché finiscono con l'essere eliminati. Quello economico<sup>40</sup>, di cui ho già accennato: è un periodo più o meno lungo di anarchia, di invasioni, di secessioni e, quindi, di guerre, che porta con sé povertà per la popolazione, ed il degrado diventa terreno fertile per lo sviluppo della criminalità.

Mi piace, a questo proposito, ricordare le parole di Rostovzev<sup>41</sup>, che meglio delineano un quadro della delicata situazione che caratterizzava la situazione dell'Impero romano nel III secolo d.C.: «Tutte le classi della popolazione soffrivano terribilmente sotto l'oppressione delle guerre interne ed esterne. Le ruberie dei soldati del resto non erano dovute unicamente ad avidità: l'impoverimento delle province e il cattivo sistema degli approvvigionamenti e dei trasporti spesso costringevano i soldati ad atti di violenza unicamente per la propria conservazione». Le pagine dello studioso offrono l'idea di una situazione di povertà, denutrizione, condizioni insalubri della città e generale incertezza della vita umana, arrivando alla conclusione che «Sotto il peso di siffatte condizioni, che parevano diventate definitive, la

---

<sup>39</sup>) Si veda B. REMY, *Dioclétien et la tétrarchie*, Paris, 1998, p. 3.

<sup>40</sup>) Sull'economia relativa alle campagne, precedente a Diocleziano, si veda M.I. FINLEY, *Private Farm Tenancy in Italy before Diocletian*, in «Studies in Roman Property» (cur. M.I. Finley), Cambridge, 1976, p. 103 ss.

<sup>41</sup>) M. ROSTOVZEV, *The Social and Economic History of the Roman Empire*, Oxford, 1926, trad. it. – *Storia economica e sociale dell'Impero romano* –, Firenze, 1953, p. 550 ss.

popolazione fuggiva dai suoi luoghi di dimora e all'intollerabile esistenza delle città e dei villaggi e preferiva una vita d'avventure e di latrocinii nelle foreste e nelle paludi. La completa disorganizzazione delle forze navali alimentò il rinascere della pirateria, e i mari tornarono ad essere malsicuri».

Nonostante la presa del potere anche da parte di imperatori dalla forte personalità, fu difficile far fronte alle invasioni da parte di diverse tribù barbariche e alle sollevazioni interne<sup>42</sup>. Tutti questi problemi e l'impegno militare impedivano agli imperatori di occuparsi della politica interna e dell'ordine pubblico.

In Occidente, infatti, la situazione era grave a causa delle escursioni barbariche. Se le città ne uscivano immuni, non era così per i sobborghi e le campagne soggetti ai saccheggi, per cui i villaggi rurali e le *villae* vennero incendiati in gran numero, come ricorda il Seston<sup>43</sup>, il quale precisava che, oltre a queste devastazioni causate dalle invasioni, c'era la miseria: non si produceva più, erano cessate le esportazioni, gli imperatori non avevano più oro per pagare le truppe, esplose l'inflazione e la fiscalità è alla deriva.

Secondo la Salles<sup>44</sup> «Il brigantaggio, la grande criminalità sono mali che minacciano soprattutto le campagne, mal difese, facili da assalire per i predoni d'ogni specie, i quali stanno all'agguato dei viaggiatori solitari, li derubano, li assassinano».

E' soprattutto lo stato di insicurezza delle campagne, più che la crisi politica in seguito alla morte di Carino, a provocare una sollevazione di quella popolazione, la quale abbandona le campagne e scappa davanti i barbari<sup>45</sup>. Il Seston rende bene l'idea di questi travagli: «Ceux que la famine et la maladie ne détruisirent pas s'enrôlèrent dans les troupes de brigands»<sup>46</sup> e ancora: «C'est pour assurer la défense de l'Occident contre les Barbares et réprimer les brigandages des Bagaudes, tout en prévenant le danger d'une usurpation, que Dioclétien conféra la dignité impériale à Maximien»<sup>47</sup>.

E' questo lo scenario che fa da sfondo alla presa di potere di Diocleziano, ma anche ai primi anni di governo con Massimiano ed i Cesari. In queste condizioni il crimine del plagio assume forme diverse e diventa un vero problema di ordine pubblico per lo Stato che deve tutelare i suoi cittadini e predisporre ogni mezzo per reprimere e prevenire tali crimini sempre più gravi.

---

<sup>42</sup>) M. SARGENTI, *Aspetti e problemi giuridici del III secolo d.C.*, Milano, 1983, p. 16.

<sup>43</sup>) W. SESTON, *Diocletien et la tetrarchie*, I. *Guerres et réformes*, Paris, 1946, p. 58.

<sup>44</sup>) C. SALLES, *Les bas-fonds de l'antiquité*, Paris, 1982, trad. it. – *I bassifondi dell'antichità. Prostitute, ladri, schiavi, gladiatori: dietro lo scenario eroico del mondo classico* –, Milano, 1996, p. 222.

<sup>45</sup>) SESTON, *Diocletien et la tetrarchie*, I, cit., p. 58 s.

<sup>46</sup>) SESTON, *Diocletien et la tetrarchie*, I, cit., p. 59.

<sup>47</sup>) SESTON, *Diocletien et la tetrarchie*, I, cit., p. 59.

## 2.2. *L'avvento di Diocleziano*

Ritengo opportuno ripercorrere le vicende che hanno caratterizzato il governo di Diocleziano per meglio comprendere la diversa linea legislativa di quegli anni, in materia di plagio.

Dell'uomo Diocleziano sappiamo ben poco. Si chiamava Caio Valerio Diocle ed era nato in Dalmazia il 22 dicembre 245 da una famiglia umile. Sappiamo che fu un soldato di grande tempra e con una forte personalità. Comandante della guardia imperiale, il 20 novembre 284 l'esercito d'Oriente lo acclama imperatore a Nicomedia. Subito latinizzò il suo nome, assumendo da imperatore il nome di Marco Aurelio Caio Valerio Diocleziano<sup>48</sup>.

Un anno prima era morto l'imperatore Caro lasciando i figli Carino a governare l'Occidente e Numeriano l'Oriente. Quest'ultimo era stato trovato morto nel suo letto nel novembre 284 lasciando libera la scalata al potere da parte di Diocleziano.

Nel 285 fu assassinato Carino, che governava ancora in Occidente e Diocleziano divenne signore di tutto l'Impero, col pretesto di vendicare l'imperatore defunto. Secondo la tradizione venne riconosciuto dal Senato, ma verosimilmente si tratta di una finzione giuridica, tanto è vero che Diocleziano considererà sempre come data ufficiale quella della sua proclamazione da parte dei soldati<sup>49</sup>.

Come ricorda De Francisci, Diocleziano «cresciuto alla scuola di Probo e di Aureliano aveva direttamente sperimentato la debolezza dell'Impero e i pericoli che lo minacciavano»<sup>50</sup>. Lo studioso, dopo aver elencato, dunque, i numerosi pericoli che si abbatterono senza tregua sulla parte occidentale dell'Impero rilevava che «il momento era così grave di pericoli che Diocleziano si indusse alla sua riforma dello Stato. Infatti, pur essendo conscio della necessità di rafforzare al massimo il potere centrale e di esaltarne il prestigio, egli vedeva anche come, date le condizioni dell'Impero, fosse indispensabile, per evitare il ripetersi di quelle situazioni che nel III secolo avevano messo in pericolo la compagine dell'Impero, che l'imperatore potesse rapidamente muoversi nelle province, dirigere in persona le operazioni, essere onnipotente pur senza discendere dall'altezza, alla quale Diocleziano voleva mantenere l'*Augustus*»<sup>51</sup>.

---

<sup>48</sup>) Si veda REMY, *Diocletien et la tétrarchie*, cit., p. 11 ss.

<sup>49</sup>) Così REMY, *Diocletien et la tétrarchie*, cit., p. 12.

<sup>50</sup>) P. DE FRANCISCI, *Storia del diritto romano*, III.1, Milano, 1943, p. 63.

<sup>51</sup>) DE FRANCISCI, *Storia del diritto romano*, III.1, cit., p. 63.

### **2.3. Dalla diarchia alla tetrarchia**

Il III secolo si chiude con l'esperimento della tetrarchia, che, come rilevava Sargenti «in un certo senso riassume il travaglio istituzionale del Principato e tenta di risolverne i problemi raccogliendo ed utilizzando gli aspetti più caratteristici dei secoli precedenti»<sup>52</sup>. Eppure, l'età diocleziana, pur essendo fortemente plasmata dalle caratteristiche e dagli eventi del principato, era comunque tesa verso un'era nuova, quella del tardo Impero, pur rimanendo distinta da essa<sup>53</sup>, una sorta di anello che congiungeva le due distinte epoche.

Il disegno della tetrarchia, appunto, non nasce nella mente del nuovo imperatore immediatamente. Diocleziano segue un percorso, non precostituito, a seconda delle situazioni contingenti e delle necessità che sorgono a causa delle vicende che vanno a segnare l'Impero. Il meccanismo tetrarchico, all'inizio, non era stato pianificato. Diocleziano non era, infatti, un intellettuale, ma era essenzialmente un soldato, un ottimo soldato, con tutta la sua concretezza e capacità di adattarsi alle situazioni contingenti. La preparazione culturale dell'imperatore<sup>54</sup>, dunque, e la sua presa del potere, così improvvisa, ci porterebbero a pensare a scelte dettate dalle necessità del momento.

Mentre si trovava in Oriente ritenne opportuno nominare Cesare un uomo fidato che proteggesse le frontiere della parte occidentale dell'Impero. La scelta cade su un suo commilitone proveniente dalle stesse zone in cui è nato, Massimiano, militare valoroso, ma rude, come lo dipingono le antiche fonti storiche. Nato nelle campagne intorno a Sirmio in Pannonia, di umili origini come Diocleziano, come lui ebbe una carriera sotto le armi al servizio dei vari imperatori, Probo, Carino, Numeriano. Entrambi, una volta giunti al vertice dell'Impero sentirono l'esigenza di costruirsi un palazzo dove prima era situata l'umile casa natale, un po' come rivalsa, un po' come legame profondo con la famiglia, col passato.

Le fonti storiche, epigrafiche e papirologiche conservate non menzionano mai il periodo esatto in cui è stata ricoperta la carica di Cesare. Del resto, ben presto – pare nell'aprile 286 –, Diocleziano ha trasformato la carica del Cesare in quella superiore di Augusto<sup>55</sup>, pur mantenendo una preminenza sul collega.

---

<sup>52</sup>) SARGENTI, *Aspetti e problemi giuridici*, cit., p. 137.

<sup>53</sup>) Non potrebbe esserci tardo Impero senza l'età diocleziana. Del resto alcune delle riforme burocratiche tardoimperiali iniziano già con Diocleziano.

<sup>54</sup>) SARGENTI, *Aspetti e problemi*, cit., p.137.

<sup>55</sup>) Sulla testimonianza delle due cariche di Massimiano si veda F. KOLB, *Diocletian*

A Nicomedia, dove aveva trascorso l'inverno, dunque, Diocleziano associò al potere Massimiano<sup>56</sup>.

Per il Seston<sup>57</sup> Massimiano non poteva essere altrimenti che un soldato illirico del suo tempo, rude e votato alla guerra, non un uomo di idee. Lo studioso, infatti, sottolinea che Massimiano non ebbe alcuna parte nell'opera di riforma dell'Impero, che il solo Diocleziano concepì e realizzò. Pur diversi, non si può dubitare della *concordia Augustorum*, celebrata negli anni di governo, e della amicizia fra i due colleghi. Il Seston, come alcuni secoli prima il Tillemont<sup>58</sup>, ricorda un medaglione d'oro<sup>59</sup> del 287, che celebra Diocleziano e Massimiano come Augusti: «tandis que le revers de la pièce montre le *processus consularis* de 287, le droit représente les deux empereurs qui sont expressément qualifiés d'*Augusti* par la légende avec la même *trabea triumphalis* et le même sceptre. Dans la scène de la procession, Maximien brandit le rameau de laurier du *pacator orbis*, Dioclétien tient en mains le sceptre de la souveraineté; mais il sont sur le même plan, tous deux couronnés par la même Victoire; ils se sont simplement partagé les attributs du triomphateur»<sup>60</sup>. D'altra parte, Massimiano si era reso meritevole di tali onori, grazie alle sue vittorie contro i barbari.

Il Tillemont rileva come Massimiano rimanesse in quei tempi sempre in Gallia, dove poco dopo ebbe a che fare con la sollevazione dei Bagaudi e poi con i tentativi di invasione di diversi barbari «on nomme entre autres les Allemans, les Bourguignons, les Herules et les Chaibons ou Cavions peuples d'ailleurs inconnus: on dit seulement que leur pays, aussi-bien que celui des Herules estoit assez éloigné des Gaules: Bucherius les place avec les Herules sur les costes de la mer Baltique. Les Allemans et les Bourguignons se ruinerent eux mesmes par leur grande nombre, qui leur causa la famine, et la famine la peste: de force qu'Hercule n'eut pas beaucoup de peine à les vaincre. Mais il fallut donner une bataille contre les Chaibons et les Herules; Hercul y combatit en personne, et y défit tellement les barbares, que s'il en faut croire son panegyriste, il n'en resta pas mesme pour porter en leur pays la nouvelle de leur deroute»<sup>61</sup>.

Quello del duplice imperatore non era una novità. L'esperimento era

---

*und die erste tetrarchie*, Berlin - New York, 1987, p. 22 ss.

<sup>56</sup>) TILLEMONT, *Histoire des Empereurs*, IV, Venise, 1732, p. 9.

<sup>57</sup>) SESTON, *Diocletien et la tetrarchie*, cit., p. 60.

<sup>58</sup>) TILLEMONT, *Histoire des Empereurs*, IV, cit., p. 12.

<sup>59</sup>) Catalogato da A. ALFÖLDI, *Insignien und Tracht der römischen Kaiser*, in «Römische Mitteilungen», L, 1935, n. 10,5.

<sup>60</sup>) SESTON, *Diocletien et la tetrarchie*, cit., p. 66.

<sup>61</sup>) TILLEMONT, *Histoire des Empereurs*, IV, cit., p. 12.

già stato fatto più volte durante il Principato e si era fatto ricorso sempre per motivi di emergenza e di sicurezza.

Apparentemente, forse, i gravi disordini nelle varie zone dell'immenso Impero, ma più plausibilmente, questa volta, il consolidamento di un progetto di stabilità costituzionale che potesse assicurare per il futuro la continuità del potere, spinsero l'*Augustus senior* a prendere un'altra iniziativa. Nel 292, infatti, Diocleziano diede la dignità di Cesare<sup>62</sup> a Costanzo Cloro e a Galerio con quegli stessi titoli che gli imperatori, a partire da Augusto, si erano trasmessi l'un l'altro e su questi poteri si basava il Principato.

Il Seston così descrive questi momenti di passaggio dell'età diocleziana: «Une fois encore, les circonstances obligèrent Dioclétien à faire entrer dans la *domus divina* de nouveaux empereurs. La persistence de la dissidence bretonne, exaltée par les échecs subis par Maximien, la pression des Barbares sur le front rhénan et danubien, enfin la menace d'une invasion perse l'amenèrent en 293 à nommer Césars les hommes de guerre chargés de conjurer ces dangers. Les nouveaux empereurs devinrent en même temps les héritiers présomptifs des Augustes, leur titre de César étant souvent doublé de celui de *princeps iuventutis*»<sup>63</sup>. Per lo studioso francese «Césars et Augustes, les empereurs de la Tétrarchie ont ainsi en commun tous les attributs de la puissance impériale et par conséquent le prestige»<sup>64</sup>, sono, cioè, *quattuor principes mundi*, anche se la Tetrarchia ha verosimilmente un capo, cioè Diocleziano<sup>65</sup>.

Si diceva, dunque, della preminenza dell'Augusto *senior*, Diocleziano, rispetto all'Augusto *iunior*, Massimiano, evidenziato anche dall'assunzione del *cognomen 'Iovius'* per il primo e '*Herculius'* per il secondo. In merito a questo, il Roberto<sup>66</sup> così scrive nella biografia su Diocleziano: «alla percezione dei contemporanei le due immagini di Giove ed Ercole evocavano subito l'assetto gerarchico del potere. Eroe invincibile, Ercole era stato trasformato in divinità dopo aver aiutato Giove nella battaglia contro i Giganti che volevano distruggere l'Olimpo. Ercole era dunque *pacator*, rispetto a Giove che era invece *rector* dell'universo. Nelle circostanze del momento l'antico mito si rivitalizzava. Come Ercole, Massimiano aveva aiutato Diocleziano-Giove nella lotta per riconquistare ordine nell'Impero. A ricompensa dei servizi, Diocleziano-Giove aveva trasformato Massimiano-Ercole in Augusto, rendendolo beneficiario di un dono divino. E come Ercole a Giove, così Massi-

---

<sup>62</sup> Si veda sulle figure dei Cesari SARGENTI, *Aspetti e problemi giuridici*, cit., p. 143 ss.

<sup>63</sup> SESTON, *Diocletien et la tetrarchie*, cit., p. 235 s.

<sup>64</sup> SESTON, *Diocletien et la tetrarchie*, cit., p. 236.

<sup>65</sup> SESTON, *Diocletien et la tetrarchie*, cit., p. 238.

<sup>66</sup> U. ROBERTO, *Diocleziano*, Roma, 2014, p. 61 s.

miano era subordinato a Diocleziano, *auctor imperii*».

L'unità dell'Impero era messa in rilievo dall'*inscriptio* delle costituzioni imperiali dove comparivano i nomi di entrambi gli Augusti e di entrambi i Cesari.

Questo non significa che le costituzioni imperiali fossero emanate insieme dai tetrarchi, come non è vero che fossero emanate dal solo Diocleziano, a causa della sua preminenza politica. E' vero che gli studiosi dei secoli scorsi e, a volte, anche recentemente, indicano come autore delle costituzioni emanate negli anni della tetrarchia, per semplificare, il solo Diocleziano. Non fu, però, così. Alcune costituzioni furono emanate da Massimiano, altre da Diocleziano, ma necessariamente indicavano nell'*inscriptio* i nomi dei tetrarchi, a conferma dell'unità dell'Impero. Poichè le costituzioni non sono giunte a noi integre, sia per l'intervento dei compilatori dei codici, che potevano a piacimento tagliare i testi, sia per la tradizione manoscritta, non sempre possiamo sapere dove è stata emanata una costituzione. Non sempre, infatti compare la località di emanazione o di ricezione o di pubblicazione, utili per individuare da quale cancelleria imperiale è uscita o dove era destinata. In questi casi, talvolta, soccorre l'indicazione del destinatario, in particolar modo se questi è un funzionario imperiale, poichè è possibile individuare sotto quale imperatore ha ricoperto tale carica. Più semplice è il caso della presenza della località di emanazione, dal momento che in questo caso è molto semplice scoprire se la città indicata appartiene al territorio occidentale o imperiale. A questo proposito sono utili anche le fonti letterarie che indicano gli spostamenti degli imperatori.

#### ***2.4. Una svolta nella repressione del plagio come crimine: l'epoca della diarchia***

La produzione normativa in materia di plagio dell'epoca diocleziana è raccolta nel titolo 9.20 *Ad legem Fabiam* del Codice Giustiniano.

Per quanto riguarda lo studio delle leggi del periodo diocleziano non si può fare a meno di far riferimento al libro fondamentale di Simon Corcoran *The Empire of the Tetrarchs*<sup>67</sup>.

Le fonti erano state recuperate dai compilatori giustiniani dal Codice Gregoriano per quanto riguarda l'epoca della diarchia e da quello Ermogeniano<sup>68</sup> per le successive. A proposito di quest'ultimo, il Cenderelli ricordava che

---

<sup>67</sup>) S. CORCORAN, *The Empire of the Tetrarchs. Imperial Pronouncements and Government AD 284-324*, Oxford, 1996.

<sup>68</sup>) Sull'autore di questo Codice, quale prefetto del pretorio dell'imperatore Massi-

in esso certamente era presente «un titolo ‘*Ad legem Fabiam*’ corrispondente a C.I. 9.20 (lo si desume dal notevole materiale derivante dall'Ermogeniano che è in esso conservato)»<sup>69</sup>. E' doveroso ricordare che non si può parlare di una distinzione così netta del materiale dei due Codici per quanto riguarda i provvedimenti di Diocleziano.

Sono solo due le costituzioni in materia di plagio dell'epoca della diarchia conservate nel Codice Giustiniano. I compilatori di questo Codice le hanno ricavate dal Codice Gregoriano<sup>70</sup>. L'Honoré<sup>71</sup> sottolineava la differenza formale fra i rescritti provenienti dal Codice Gregoriano ed i successivi provenienti da quello Ermogeniano.

Di matrice certamente occidentale è una costituzione emanata nel 287 in materia di plagio, mentre Massimiano governava come Augusto da un anno l'Occidente e Diocleziano come Augusto l'Oriente. Nulla nella *subscriptio* ci indica la provenienza del testo dal momento che non viene indicata alcuna località, senonché la destinazione del *praefectus Urbi*, Massimo, nell'*inscriptio*, ci conferma che il provvedimento è stato emanato da Massimiano. Si tratta, verosimilmente di quel Marco Giunio Massimo<sup>72</sup>, che ha ricoperto tale carica dal 286 al 287. L'Honoré<sup>73</sup> indica questa costituzione tra le trentacinque indirizzate ad un funzionario imperiale dell'intero periodo diocleziano.

Il Mommsen<sup>74</sup>, non in riferimento a questo periodo storico, ma fin dall'epoca più risalente, sottolineava come, di fronte al proliferare di una serie di crimini che mettevano in pericolo la sicurezza pubblica, a tal punto da essere insufficiente la giustizia locale, il governo romano centrale prendesse in mano, in virtù del suo diritto di sovranità, l'amministrazione della giustizia repressiva.

In forza di questo, il *praefectus Urbi* aveva ampliato nel corso dei secoli la sua giurisdizione criminale ed aveva ottenuto la competenza per materia sul plagio<sup>75</sup>.

---

miano, si veda A. CENDERELLI, *Ricerche sul 'Codex Hermogenianus'*, Milano, 1995, p. 198.

<sup>69</sup> CENDERELLI, *Ricerche*, cit., p. 132.

<sup>70</sup> Per quanto riguarda questo Codice si veda M.U. SPERANDIO, *Codice Gregoriano*, Napoli, 2005.

<sup>71</sup> T. HONORÉ, *Emperors & Lawyers*, London, 1981, p. 105.

<sup>72</sup> A.H.M. JONES, J.R. MARTINDALE, J. MORRIS, *The Prosopography of the later Roman Empire (A.D. 260-395)*, I, Cambridge, 1971, sv. 'M. Iunius Maximus 38', p. 587.

<sup>73</sup> HONORÉ, *Emperors & Lawyers*, cit., p. 104.

<sup>74</sup> Th. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, p. 143.

<sup>75</sup> Sulla datazione di questa competenza si veda D. MANTOVANI, *Sulla competenza penale del «praefectus Urbi»*, in «Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano» – cur. A. Burdese –, Padova, 1988, p. 184 e nt. 40.

Da un passo di Ulpiano ricavato dalla *Collatio*<sup>76</sup> si evince chiaramente quale fosse la netta distinzione territoriale tra Roma ed il resto del territorio a proposito della giurisdizione criminale.

*Coll. 14.3.2:* Sed enim iam eo perventum est constitutionibus, ut Romae quidem praefectus Urbis solus super ea re cognoscat, si intra miliarium centesimum sit iniuria commissa: enimvero si ultra centesimum, praefectorum praetorio erit cognitio. In provincia est praesidium provinciarum, nec aliter procuratori Caesari haec cognitio iungitur, quam si praesidis partibus in provincia fungatur. Plane post sententiam de Fabia latam procuratoris partes succedunt huiusce rei.

Evidentemente, in virtù di questo principio, che era diventata una prassi, Massimiano caricò il *praefectus Urbi* di maggiori strumenti, in modo di garantire l'ordine pubblico e certezza e rigore nella repressione criminale.

Il Corcoran<sup>77</sup> asserisce che questo testo, comunemente indicato come *epistula*, è anche un vero e proprio rescritto in risposta a una lettera da parte del prefetto della città. Ci sono quattro parole alla seconda persona singolare, ma lo studioso annota che ci sono altri testi in cui si trova la seconda persona singolare, tipico delle lettere, ma plausibilmente potevano essere rescritti, dal momento che si tratta di testi in risposta ad una consultazione da parte del funzionario. Fanno parte di quei testi da escludere dalla lista delle lettere perché sono in realtà rescritti: C.I. 7.35.2, 3.38.4, 9.41.12, 5.30.2, 5.31.9, 5.70.4, 8.17.9; 4.19.18, 8.13.13, 8.42.11. Dunque il testo fa parte di quel gruppo di lettere ricevute in Occidente, che, con buona probabilità, vanno diversamente qualificate. Il problema è un rapimento, per il quale l'imperatore stabilisce una severa punizione. Il termine '*decernimus*' non è tipico, infatti, di una lettera, tanto è vero che viene utilizzato – annota lo studioso – in altre dubbie *epistulae* come questa:

C.I. 9.20.7: Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Maximo PU. Quoniam servos a plagiariis alienari ex Urbe significas atque ita interdum ingenuos homines eorum scelere asportari solere perscribis, horum delictorum licentiae maiora severitate occurrendum esse decernimus. Ac propterea si quem in huiusmodi facinore deprehenderit, capite eum plecti non dubitabis, ut poenae genere deterri ceteri possint, quominus istiusmodi audacia vel servos vel liberos ab Urbe abstrahere atque alienare audeant. D. VI Id. Dec. Diocletiano III et Maximiano AA. cons.

---

<sup>76</sup>) Si veda LUCREZI, *L'asservimento abusivo in diritto ebraico e romano*, cit., p. 17.

<sup>77</sup>) S. CORCORAN, *The Empire of the tetrarchs*, cit., p. 49 nt. 39, 126, 140 nt. 78, 340.

Massimiano risponde con un rescritto al *praefectus urbi Maximus*, il quale si era lamentato con l'imperatore d'Occidente di una piaga sociale estremamente diffusa all'epoca, l'illecita pratica di vendere schiavi *ex Urbe*, ma, ancora peggio, si affiancava a questa vendita, quella di uomini liberi.

Nella risposta data dall'imperatore al prefetto della città vengono forniti in modo chiaro i dettagli del caso<sup>78</sup>, da cui si evince che questi fatti sono stati preceduti dall'asportazione dalla città di uomini liberi catturati.

Il Lambertini sottolinea che, forse, fu proprio la notizia che anche uomini liberi venissero venduti *ex Urbe* a far scattare forte l'esigenza di condannare in modo più severo gli autori di questo crimine, i *plagiarii*, quasi ad evidenziare che si trattasse di una fattispecie diversa, molto più grave, del crimine di plagio. Concordo con l'autore che debba trattarsi di una «organizzazione criminale specializzata nei sequestri di persona»<sup>79</sup>.

Il Niedermayer<sup>80</sup> riteneva che il creatore del *crimen plagii* fosse Diocleziano che, nel 287, in forza di una legge indirizzata al *praefectus Urbi*, aveva introdotto la pena di morte contro i *plagiarii*. I giuristi della cancelleria di Diocleziano avrebbero così creato una dissonanza decisiva fra la legge originaria ed il nuovo *crimen plagii*, estendendo al diritto romano quei principii applicati già nel diritto provinciale.

Secondo il Bellen<sup>81</sup> questa costituzione inviata al prefetto della città Massimo in risposta al suo resoconto sulla sottrazione di schiavi o persone libere, lo invitava a procedere con il massimo rigore contro i *plagiarii* e a non esitare a infliggere la pena di morte come mezzo deterrente. Lo studioso di Mainz si chiede, a questo punto, se l'imperatore Diocleziano, indicato come autore della costituzione, avrebbe proceduto in questo modo se, fino a quel momento, chi avesse commesso il crimine fosse stato sottoposto alla pena pecuniaria stabilita dalla *lex Fabia*. Per il Bellen il passaggio diretto da pena pecuniaria a pena di morte era del tutto inverosimile, per cui l'unico modo per comprendere il senso della pena capitale sarebbe quello di fissare, come punto di legame tra essa e la *lex Fabia*, la pena dell'esilio oppure la pena di condanna alle miniere, e questa seconda pena poteva essere inflitta dal prefetto della città con certezza dal periodo di Settimio Severo. Allora la costituzione del 287 perderebbe il carattere di estrema novità, cosa che invece so-

---

<sup>78</sup> F. MILLAR, *The Emperor in the Roman World (31 BC – 337 AD)*, London, 1977, p. 339.

<sup>79</sup> LAMBERTINI, *Plagium*, cit., 176 ss.

<sup>80</sup> H. NIEDERMAYER, *Crimen plagii und crimen violentiae zur Geschichte juristischer begriffe*, in «Studi P. Bonfante», II, Milano, 1930, p. 387 s.

<sup>81</sup> H. BELLEN, *Die Spätantike von Constantin bis Justinian. Grundzüge der römischen Geschichte*, Darmstadt, 2016, p. 57.

steneva il Niedermayer, affermando che il privilegio dei cittadini romani di essere condannati con pena pecuniaria valesse fino al 287: secondo questo studioso era intenzione dell'imperatore autore del testo di armonizzare con l'introduzione della pena di morte per il plagio commesso a Roma il diritto romano con il diritto provinciale. Per il Bellen, invece, la costituzione, secondo quanto detto anche da Lauria, porterebbe semplicemente un aggravamento limitato in senso temporale e spaziale la prassi penale vigente per il plagio in tutto l'Impero.

Più recentemente Luchetti<sup>82</sup> ha preso in considerazione questo testo «con riferimento a casi di sequestro di persona a scopo di lucro verificatisi nella capitale», crimini attuati «nei confronti di coloro che avessero compiuto atti di esportazione e vendita di persone, indipendentemente dal fatto che ne fossero stati vittime schiavi o, eventualmente, persone libere», ritenendo che la costituzione avesse avuto «una vigenza fin dall'origine limitata nel tempo e nello spazio», pur essendo «ritenuta ancora attuale dai compilatori che la inserirono nel *Codex*, con l'intenzione forse di renderla applicabile in vista di analoghi comportamenti criminosi che dovessero eventualmente verificarsi a Costantinopoli».

L'«*alienari ex Urbe*», di cui la dottrina ha particolarmente discusso<sup>83</sup>, indica certamente che, la vendita illecita è avvenuta, non a Roma, ma al di fuori dalla città.

Poichè *ex Urbe* è preceduto dal verbo «*alienari*» e non, ad esempio, da «*abducere*» che indicherebbe il movimento, «*ex*» non può essere una preposizione di moto da luogo, ma di moto dall'interno, segnando i limiti della competenza territoriale. L'«*ex Urbe*» va letto nel senso di «fuori da», l'esportare dalla Città. Questa azione criminosa avviene al di fuori del confine della città, ma soprattutto al di fuori della competenza territoriale del prefetto. Al momento l'«*alienari*» non incorpora né l'azione dell'aggressione e sequestro, né quella dell'asportazione in luogo diverso dal loro domicilio. Sono tutte azioni ben distinte e, nello stesso tempo, sono fattispecie dello stesso crimine, le quali, singolarmente, sarebbero punite per plagio, ma con pene diverse. Abbiamo visto<sup>84</sup>, infatti, che nel plagio si comprendevano le diverse azioni del «*sollicitare*», «*celare*», «*supprimere*», «*emere*», «*vendere*», «*abducere*», «*in servitute retinere*». Ognuna di queste azioni ha una valenza diversa, ma tutte rientrano nel crimine di plagio, il quale diventa un grande contenitore di fattispecie diverse.

---

<sup>82</sup> G. LUCHETTI, *La legislazione imperiale nelle Istituzioni di Giustiniano*, Milano, 1996, p. 572.

<sup>83</sup> LAMBERTINI, *Plagium*, cit., p. 175.

<sup>84</sup> Si veda *supra*, § 1.1.

Per quanto riguarda la costituzione di Massimiano, le azioni criminose erano iniziate già nella città con l'aggressione ed il sequestro, seguiti, subito dopo dal trafugamento fuori dal territorio di Roma. Menzione questa necessaria da parte della cancelleria, in quanto il *praefectus Urbi* aveva giurisdizione solo a Roma ed era l'unico che avrebbe potuto condannare alla pena capitale.

Ancora una volta il Mommsen<sup>85</sup> interviene, a questo proposito, asserendo che la concentrazione della giurisdizione capitale sui cittadini romani nella città di Roma ed essenzialmente nei tribunali imperiali si ebbe all'inizio con restrizioni importanti e, a mano a mano che si estendeva il diritto di Roma alle province, si rese necessario estendere il potere repressivo dei funzionari. Fu così che l'imperatore delegò a titolo permanente la sua giurisdizione capitale al *praefectus Urbi*, che ottenne il *ius gladii*.

Il Maestro tedesco<sup>86</sup> evidenziava che il potere del prefetto urbano fuori dalla città ha potuto estendersi fino al territorio in cui cominciava il governo delle province. A partire poi dalla fine del II secolo le competenze sono state regolate in modo tale che la centesima pietra miliare delle diverse strade che partivano da Roma rappresentasse il limite di competenza del *praefectus Urbi*<sup>87</sup>.

Il Mommsen<sup>88</sup>, inoltre, fa riferimento alla repressione criminale inaugurata dal prefetto della città per alcuni casi per cui era prevista l'ammenda pecuniaria, come per il furto qualificato e il rapimento degli uomini<sup>89</sup>, rinviando, per questo ultimo caso, ai passi della *Collatio* in materia di *lex Fabia*. Il Mommsen<sup>90</sup> continua, a proposito dei poteri del prefetto, sempre più crescenti, affermando che la giurisdizione capitale gli era appartenuta fin dall'inizio e che con Settimio Severo ebbe anche il potere di condannare alla pena della miniera e della deportazione. La procedura innanzi a questo funzionario era sommaria ed era quindi una scappatoia di fronte alla lunghezza del pro-

---

<sup>85</sup>) MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 243.

<sup>86</sup>) MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 271 s.

<sup>87</sup>) «Über die Hauptstadt hinaus mag seine Gewalt sich anfänglich bis dahin erstreckt haben, wo die Statthalterschaften begannen; effectiv wird sie wohl immer nur in dem näheren Umkreis der Hauptstadt gewesen sein. Seit dem Ende des 2. Jahrhunderts bis in die gothische Zeit hinab ist dies dahin regulirt, dass das übrige Italien ausschliesslich den Reichsbehörden, dem Senat und dem Kaiser unmittelbar untersteht, dagegen für den Stadtpräfecten der hundertste Meilenstein auf den verschiedenen von Rom auslaufenden Strassen die Amtsgrenze macht»

<sup>88</sup>) MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 273.

<sup>89</sup>) «Von hier geht die criminelle Behandlung derjenigen Fälle aus, in welchen die gesetzlichen Vorschriften entweder gar keine Klage zulassen, wie in dem Verhältniss des Hausherrn zu dem Gesinde, oder wo sie sich auf Geldbusse beschränken, wie bei dem qualificirten Diebstahl und bei dem Menschenraub».

<sup>90</sup>) MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 273 s.

cesso penale ordinario<sup>91</sup>.

Un passo di Ulpiano tratto dalla *Collatio*<sup>92</sup> ci informa di un intervento dell'imperatore Caracalla che attribuisce una competenza per materia per i crimini di plagio e di adulterio ai procuratori che non governano alcuna provincia, sebbene non abbiano in genere giurisdizione su quei crimini che comportano l'applicazione della pena capitale.

*Coll.* 14.3.3: Attamen procurator qui nullam provinciam regit licet de capitalibus causis cognoscere nec soleat, tamen ut de lege Fabia possit cognoscere, imp. Antoninus constituit. Idem legis Iuliae de adulteriis coercendis constitutione imperatoris Antonini quaestionem accepit.

Ci si spiega allora lo sforzo della cancelleria imperiale di Massimiano di collegare atti criminosi avvenuti in tempi e luoghi diversi, affinché sia competente il *praefectus Urbi*, anche se alcune delle azioni rientranti nel crimine di plagio siano avvenute al di fuori della giurisdizione dell'alto funzionario.

A mio avviso la chiave di lettura di questo importante provvedimento va ravvisato proprio in questo, ossia nei limiti della competenza territoriale del *praefectus Urbi*, il quale avrebbe perso la sua giurisdizione al di là delle cento miglia dalla città di Roma. Così attesta anche il Chastagnol<sup>93</sup>, per il quale Costantino, nella sua costituzione conservata in C.Th. 9.1.1<sup>94</sup>, non innovava, ma confermava quanto stabilito in precedenza sulla competenza criminale del prefetto, sulla base del *locus commissi delicti*.

In realtà la costituzione non dice questo. Poiché, come ricorda Santalucia, per i membri dell'ordine senatorio, era prevista la possibilità di essere giudicati

---

<sup>91</sup>) «Dem entsprechend ist die Machtfülle des Stadtpräfecten in stetigem Steigen. Die Capitalgerichtsbarkeit hat ihm ohne Zweifel von Anfang an zugestanden; Kaiser Severus hat ihm weiter die Competenz gegeben, auf Bergwerksstrafe und Deportation zu erkennen ... Vom dem summarischen Verfahren aber vor dieser Behörde, welche ausdrücklich bezeichnet wird als eingeführt, um die Weitläufigkeit des ordentlichen Strafprozesses zu beseitigen».

<sup>92</sup>) Si veda LUCREZI, *L'asservimento abusivo in diritto ebraico e romano*, cit., p. 18.

<sup>93</sup>) A. CHASTAGNOL, *La préfecture urbaine à Rome sous le Bas-Empire*, Paris, 1960, p. 86. Si veda anche A. PIGANIOL, *L'Empire chrétien (325-395)*<sup>2</sup>, Paris, 1972, p. 386.

<sup>94</sup>) *Imp. Constantinus A. ad Octavianum comitem Hispaniarum: Quicumque clarissimae dignitatis virginem rapuerit vel fines aliquos invaserit vel in aliqua culpa seu crimine fuerit deprehensus, statim intra provinciam, in qua facinus perpetravit, publicis legibus subiungetur neque super eius nomine ad scientiam nostram referatur nec fori praescriptione utatur. Omnem enim honorem reatus excludit, cum criminalis causa et non civilis res vel pecuniaria moveatur. Dat. Prid. Non. Dec. Serdicae, accepta V non. Mart. Corduba Gallicano et Basso cons.*. Interpretatio: *Quicumque damnabile vel puniendum legibus crimen admisserit, non se dicat in foro suo, id est in loco ubi habitat debere pulsari, sed ubi crimen admissum est, ab eius loci iudicibus vindicetur nec de ius persona ad principem referatur*'.

nel luogo di residenza, Costantino, con questa costituzione, abolì questo privilegio «stabilendo che anche i senatori dovessero essere giudicati nella provincia in cui li si accusava di aver commesso il crimine»<sup>95</sup>, come gli altri cittadini.

Certamente, all'epoca di Diocleziano prevaleva il principio, da tempo consolidato, non del '*domicilium rei*', ma del '*locus commissi delicti*', in modo che fosse maggiormente tutelata la vittima del crimine.

Licandro, infatti, comparando due rescritti di Antonino Pio, di cui fa cenno un passo ulpiano (D. 48.2.7.4-5)<sup>96</sup>, rileva che «entrambi rappresentano il capovolgimento dietro una ripetuta affermazione della volontà normativa imperiale di un principio consolidato, quello del *forum domicilii*, a favore del *forum loci delicti commissi*»<sup>97</sup>. Richiamando, poi, C.I. 3.15.1<sup>98</sup>, lo studioso rilevava che «con tale rescritto l'imperatore compiva una scelta netta e unificante in quanto affermava che sia nell'ambito dei processi dell'*ordo* sia in quello delle *cognitiones extra ordinem* dovesse per l'innanzi darsi luogo all'applicazione del principio del *forum loci delicti commissi*»<sup>99</sup>.

Questo mutamento, che troviamo consolidato nell'epoca in considerazione, garantiva una maggior tutela della parte lesa, ma anche una maggior certezza nella repressione del crimine. Il luogo in cui è stato commesso il crimine è, infatti, il luogo in cui si raccolgono le prove, senza tante dispersioni, come avverrebbe, invece, nel luogo del domicilio del reo, ormai incompatibile con la definita struttura della giurisdizione criminale ed anche con la certa individuazione dell'atto represso quale crimine.

Se è vero, come sottolinea il Mommsen, che il *praefectus Urbi* esercita più

---

<sup>95</sup>) SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 273.

<sup>96</sup>) In un passo di Ulpiano (7 *off. procons.*), conservato in D. 48.2.7.4-5, si riporta, infatti, il contenuto di due rescritti di Antonino Pio: '*Idem Imperator rescripsit servos ibi puniendos, ubi deliquisse arguentur, dominumque eorum, si velit eos defendere, non posse revocare in provinciam suam, sed ibi oportere defendere ubi delinquerint. Cum sacrilegium admissum esset in aliqua provincia, deinde in alia minus crimen, divus Pius Pontio Proculo rescripsit, postquam cognoverit de crimine in sua provincia admissio, ut reum uin eam provinciam remitteret, ubi sacrilegium admisit*'. Il paragrafo 4 fa riferimento ad un provvedimento dell'imperatore che, in caso di un crimine commesso da schiavi, stabilisce che il *dominus*, se ha intenzione di prendere le loro difese e scagionarli, non potrà rimanere nella sua provincia, che coincide con quella degli imputati, ma dovrà recarsi nella provincia in cui sono avvenuti i fatti incriminati. Da ciò si deduce che il procedimento avrà luogo non davanti al magistrato competente nella provincia di residenza degli imputati, ma a quello competente nella provincia ove è avvenuto il crimine.

<sup>97</sup>) O. LICANDRO, *Domicilio habere. Persona e territorio nella disciplina del domicilio romano*, Torino, 2004, p. 374.

<sup>98</sup>) Si veda *infra*, nt. 109.

<sup>99</sup>) LICANDRO, *Domicilio habere*, cit., p. 375.

la coercizione che la giurisdizione («mehr die Coercition als die Judication») <sup>100</sup>, con la costituzione di Massimiano si fa un salto di qualità.

Nel volume *Delictum e crimen* di Giannetto Longo <sup>101</sup> in materia di plagio vengono prese in considerazione solo le costituzioni 7 e 10 del titolo 9.20. Lo studioso annota, inoltre, che nel testo le frasi sono autentiche, scevre da interpolazioni, come invece vorrebbe una dottrina precedente <sup>102</sup>, ma che quando la cancelleria utilizza il termine ‘*delicta*’ lo fa in senso atecnico, intendendo senz’altro ‘*crimina*’. Si sofferma, infatti, sull’utilizzo del termine ‘*delictum*’, che ha fatto pensare ad una interpolazione <sup>103</sup>, cosa inconcepibile per lo studioso, il quale sostiene, a parer mio giustamente, che «*delictum* si usa, qui, come altrove, con riferimento a un *crimen*» <sup>104</sup>. Più avanti lo studioso, a proposito della *const.* 7, precisa: «tutte le frasi appuntate nella costituzione sono pure; quindi anche qui, *delictum, facinus* si usano riferendosi a un *crimen*. L’espungere la menzione dei liberi è arbitrio patente; così si toglie alla costituzione il suo fondamento innovativo essenziale, fondamento che la medesima costituzione proclama quale *occasio* basilare all’intervento imperiale» <sup>105</sup>

Una maggior attenzione, fra le due costituzioni, viene accordata alla *const.* 7, considerata, giustamente più rilevante. Il Longo, infatti, così spiega il testo: «Diocleziano, rivolgendosi al *praefectus urbi*, avendo presente il fenomeno, in Roma dilagante, dei servi derelitti, della carestia, dei disordini e dei delitti che, dettati da tale situazione, coinvolgevano servi e ingenui e risolvendo denunce pervenutegli, stabilisce la pena di morte per coloro che commettevano il plagio, a fini speculativi di rivendita, di servi altrui e di ingenui, catturati e condotti fuori Roma. E’ una norma nuova, dato che, in precedenza, lo stesso Diocleziano, nello stesso anno 287, aveva dimostrato di volere conservare la vigenza della *poena nummaria* (C.I. 9.20.6). Costantino nell’anno 315, parla di *poena ad metalla* e di *cetera ante cognita supplicia*, quindi anche della pena di morte per il plagio commesso ai danni della persona libera» <sup>106</sup>.

Chastagnol, affrontando il tema delle province italiane e quindi della suddivisione amministrativa, asserisce che c’era anche un distretto di cento miglia, al quale Ulpiano aveva dato il nome di ‘*urbica dioecesis*’ e nel quale il *praefectus Urbi* esercitava la sua giurisdizione ed il suo controllo amministrativo <sup>107</sup>.

---

<sup>100</sup>) MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 272.

<sup>101</sup>) Milano, 1976.

<sup>102</sup>) E. ALBERTARIO, *Delictum e crimen*, Milano, 1924, p. 15 e 17.

<sup>103</sup>) ALBERTARIO, *Delictum e crimen*, cit., p. 15.

<sup>104</sup>) G. LONGO, *Delictum e crimen*, cit., p. 38.

<sup>105</sup>) G. LONGO, *Delictum e crimen*, cit., p. 39.

<sup>106</sup>) G. LONGO, *Delictum e crimen*, cit., p. 39.

<sup>107</sup>) A. CHASTAGNOL, *L’Italie et l’Afrique au Bas-Empire. Études administratives et proso-*

Il Lauria, asseriva che questa costituzione «introdusse sì la pena di morte per i plagii commessi a Roma, ma fu solo un inasprimento temporaneo e localizzato, presto desueto»<sup>108</sup>. A me pare che questa affermazione tenda a banalizzare la costituzione di Massimiano.

La portata innovativa del testo la si evince sotto diversi punti di vista.

Innanzitutto Massimiano pretende dal prefetto severità nell'applicare la pena. Afferma infatti l'imperatore: '*horum delictorum licentiae maiore severitate occurrendum esse decernimus*', e per questo motivo il prefetto non dovrà esitare a '*capite eum plecti*', cioè ad applicare la pena capitale. Con questa affermazione l'imperatore attribuisce la giurisdizione al prefetto per la città anche se i colpevoli sono stati sorpresi in flagranza a vendere gli uomini liberi ormai ridotti in schiavitù fuori dal territorio di Roma. Con questo Massimiano non viola il principio del *locus commissi delicti*, anzi lo conferma. Ad una lettura di C.I. 3.15.1<sup>109</sup> del 196 d.C. emerge che il *locus commissi delicti* è il luogo in cui sono stati commessi crimini o iniziati, oppure quello in cui sono stati sorpresi coloro che si ritengono autori dei crimini. Quindi i crimini anche solo iniziati.

La giurisdizione, dunque, è del prefetto perché si deve considerare iniziato a Roma quel crimine, che, tra l'altro, possiamo definire «continuato»<sup>110</sup>. Pur di potere reprimere in modo più severo un crimine che rappresentava una piaga sociale la cancelleria imperiale ha avuto la brillante idea di collegare le azioni criminose anche se avvenute in luoghi diversi. Per poter far questo occorre che i colpevoli vengano colti in flagranza. Leggendo meglio il testo, ci si accorge che si può applicare la pena più severa auspicata dall'imperatore nel caso di flagranza di reato: '*si quem in huiusmodi facinore deprehenderit*', se avrà colto qualcuno in tale reato. Solo così il meccanismo potrà funzionare.

In quello che noi oggi chiameremmo «reato continuato» si considera *locus commissi delicti* il luogo in cui si è verificata la prima azione criminosa. Inoltre la vendita fuori Roma che rappresenterebbe l'azione meno grave e ancora punibile con una pena pecuniaria, permetterebbe di configurare questa diversa fattispecie come un crimine con dolo specifico, a causa dell'intento lucrativo di ricavare profitto dalla vendita schiavi sequestrati, che in molti casi, in origine, erano uomini liberi.

Il Lambertini sottolinea che, forse, fu proprio la notizia che anche uo-

---

*pographiques. Scripta varia*, Lille, 1987, p. 118.

<sup>108</sup> M. LAURIA, *Appunti sul plagio*, in «AUMA.», VIII, Tolentino, 1932, p. 12.

<sup>109</sup> '*Impp. Severus et Antoninus Laurinae. Quaestiones eorum criminum, quae legibus aut extra ordinem coercentur, ubi commissae vel inchoatae sunt vel ubi reperiuntur qui rei esse perhibentur criminis, perfici debere satis notum est. PP. III non. oct. Dextro II et Prisco cons.*'.

<sup>110</sup> Si veda *infra*, § VII.1.

mini liberi venissero venduti *ex Urbe* a far scattare forte l'esigenza di condannare in modo più severo gli autori di questo crimine, i *plagiarii*, quasi ad evidenziare che si trattasse di una fattispecie diversa, molto più grave, del crimine di plagio. Concordo con l'autore che debba trattarsi di una «organizzazione criminale specializzata nei sequestri di persona»<sup>111</sup>.

E arriviamo, così, all'altro punto innovativo: non si parla di «plagio», eppure il fatto che si tratti di plagio è confermato dall'uso nel testo di termini tecnici, quali '*plagiarii*', parole che indicano gli agenti, ed '*alienari ex*', espressione che designa l'azione criminosa. Si parla di '*plagiarii*', termine che deriva dal «plagio», ma l'uso del plurale segnala un concorso di persone nel reato<sup>112</sup>.

In conclusione, l'arezza di Massimo, che traspare dalla risposta dell'imperatore, sta nel fatto che, pur ricoprendo la carica importantissima di prefetto della Città, non ha gli strumenti per debellare un crimine così diffuso ed anche devastante per la società romana. Il prefetto si è reso conto del legame tra le varie azioni criminose, ma nulla può fare, in quanto di quelle avvenute nella sua giurisdizione non vi è prova, ma solo voci. Si ha certezza solo della vendita, ma questa è avvenuta fuori dalle cento miglia della Città, fuori dalla sua giurisdizione. Questa banda di criminali ha ideato bene l'attività criminale, in modo che, se anche dovesse essere fermata, risponderebbe per le azioni meno gravi.

Di fronte a questo progetto criminale studiato con attenzione, il prefetto è spiazzato, non sa come collegare i fatti. Ha un dato certo: '*servos alienari ex Urbe*', che degli schiavi sono stati venduti al di fuori della città. Ha poi notizia, di cui informa minuziosamente l'imperatore, che talvolta uomini nati liberi, cittadini romani sono rapiti, senza riuscire a collegare il dato certo alla semplice notizia. Il problema è proprio questo, ma una soluzione è trovata dalla cancelleria. Se il prefetto riuscirà a sorprenderli in flagranza, potrà applicare una pena capitale, ma questa flagranza significa anche saper collegare i fatti. Dal dettato del testo si evince che l'azione criminosa più grave avviene entro le cento miglia ed è di competenza del prefetto della città, ma, al momento, i *plagiarii* non sono ancora stati sorpresi, mentre quella meno grave, la mera vendita di persone ridotte in schiavitù, avviene al di fuori della città. L'idea geniale della cancelleria è stato quella di configurare un reato continuato che inizia a Roma, per cui sarà competente il prefetto della città. Non solo, questa fattispecie di plagio si differenzia dalle altre, in quanto prevede in capo all'agente un dolo specifico, dato dall'intento lucrativo: quella che appa-

---

<sup>111</sup>) LAMBERTINI, *Plagium*, cit., 176 ss.

<sup>112</sup>) Si veda *infra*, § VII.1.

rentemente era un'azione distinta dalle altre, pur essendo sempre riconducibile al plagio, esprime una volontà ulteriore rispetto a quello della riduzione in schiavitù, che, invece, richiedeva semplicemente un dolo generico.

La costituzione si conclude con l'uso di un'endiadi, '*ab Urbe abstrahere atque alienare*', che vuole rendere l'idea del sottrarre schiavi o liberi al fine di venderli, quindi non due azioni disgiunte, ma collegate fra loro per creare una fattispecie più evoluta e raffinata del crimine del plagio.

Tra le parole del Lauria, che vedeva nel provvedimento di Massimiano semplicemente «un aggravamento limitato in senso temporale e spaziale»<sup>113</sup>, e quelle del Niedermayer, per il quale l'autore della costituzione era il vero creatore del *crimen plagii*<sup>114</sup>, sento di poter affermare che la *const.* 7 non ha inventato un diverso *crimen plagii*, ma ha offerto la possibilità, qualora ne ricorrano tutti gli elementi, di reprimerlo come – si direbbe oggi – un reato continuato, con dolo specifico e con concorso di persone nel reato, autorizzando l'applicazione delle pene più severe.

## 2.5. Ancora in epoca della diarchia

Nel periodo in cui non si era ancora attuata la tetrarchia, ma il governo era nelle mani dei due Augusti, abbiamo due costituzioni conservate nel titolo 9.20 '*Ad legem Fabiam*'. Si tratta di un rescritto indirizzato ad una certa Marciana e pubblicato il 13 marzo del 287. Non appare alcuna data di emanazione. Verosimilmente, dal nome del destinatario sembrerebbe una costituzione emanata nel territorio occidentale.

C.I. 9.20.6: Impm. Diocletianus et Maximianus AA. Marcianae. In fuga servum constitutum neque vendere neque donare licet. Unde intellegis te in legem incidisse, quae super huiusmodi delictis certam poenam fisco inferendam statuit, exceptis coheredibus et sociis, quibus in divisione communium rerum licitationem de fugitivo servo invicem facere permissum est. Ita vero liceat fugitivum vendere, ut tunc venditio valeat, quando ab emptore requisitus fuerit deprehensus. PP. III id. Mart. Diocletiano et Maximiano AA. cons.

Questa costituzione conservata nel Codice Giustiniano riguarda quei casi di plagio concernente i servi fuggitivi<sup>115</sup>, verosimilmente gli unici per i quali

---

<sup>113</sup>) Cfr. *supra*, § 2.4.

<sup>114</sup>) Cfr. *supra*, § 2.4.

<sup>115</sup>) La Salles (*I bassifondi dell'antichità*, cit., p. 271) parla di schiavi fuggiti dai loro padroni, che trovano rifugio nelle osterie e negli alberghi, nonostante i padroni prendessero

non muta la pena comminata all'origine, e cioè, il pagamento al fisco di una pena pecuniaria determinata.

Il Ferrini, prendendo in considerazione questo rescritto rilevava che «Il vendere, il donare un servo fuggitivo (benché sia vietato per ovviare a un pericolo prossimo) è considerato come reato per se stesso o meglio come contravvenzione di polizia, come prova anche la natura della pena»<sup>116</sup>

Nel caso di specie<sup>117</sup> si precisa che Marciana, la destinataria, sarà tenuta al pagamento per aver donato, verosimilmente, un *servus fugitivus*, in quanto si considera illecito non solo vendere, ma anche donare. La cancelleria precisa che non incorrono in tale pena solamente i coeredi e i soci, ai quali è permesso nella divisione dei beni in comune farsi reciproche concessioni. In chiusura si afferma che è consentita la vendita in caso di cattura del *servus fugitivus*.

L'Honoré<sup>118</sup> comprende il rescritto in un gruppo di costituzioni in cui lo stile è chiaro e con un'esposizione elementare che spesso va oltre le esigenze del caso esaminato. Infatti, verosimilmente, Marciana ha posto il quesito nel solo caso di donazione, ma la risposta, come si è visto, va oltre a quanto richiesto, come a voler chiarire a tutti la disciplina nei casi dei *servi fugitivi*.

Luchetti<sup>119</sup> richiama questo testo a testimonianza di una sopravvivenza della pena pecuniaria per il crimine del plagio, testo cui farebbe riferimento, secondo l'autore, «Theoph. Paraph. 4.18.10 nel ricordare ... l'origine delle *poenae leviores* cui fa cenno anche il testo istituzionale».

Per il Ferrini «il fuggitivo è ladro di se stesso; e chi lo nasconde o lo cela non fa che aiutarlo a compiere il furto. Bisogna distinguere se il fuggitivo aveva destinato di recarsi altrove ed io lo raccolgo, nel quale caso io sono ricettatore; o se invece voleva addirittura venire a me ed io lo accetto ed aiuto, nel qual caso sono complice. Il furto è stato compiuto 'ope consilio' di me»<sup>120</sup>.

Siamo veramente al confine fra plagio e furto, ma il passo è efficace per comprendere da un altro punto di vista la correttezza nello stesso crimine.

Un'altra costituzione di matrice occidentale e quindi attribuibile a Massimiano è la *const. 8*. Nell'*inscriptio* il nome del destinatario è incompleto e si

---

precauzioni per non perderli. Infatti, certi schiavi, che non davano affidamento, portavano al collo collari di bronzo con l'incisione del nome del *dominus*, dell'indirizzo, del nome dello schiavo e della formula «acchiappami, perché sono in fuga, e riportami a casa».

<sup>116</sup>) C. FERRINI, *Diritto penale romano*, in «Completo trattato teorico e pratico di diritto penale secondo il codice unico del Regno d'Italia», a cura di P. Cogliolo, I.1, Milano, 1888, p. 71.

<sup>117</sup>) LAMBERTINI, *Plagium*, cit., p. 169.

<sup>118</sup>) HONORÉ, *Emperors & Lawyers*, cit., p. 110.

<sup>119</sup>) LUCHETTI, *La legislazione imperiale*, cit., p. 570 nt. 150.

<sup>120</sup>) FERRINI, *Diritto penale romano*, cit., p.117 s.

legge solo 'Constant'. Ancora una volta nella *subscriptio* si legge solo la data di pubblicazione, avvenuta il 25 settembre 290.

C.I. 9.20.8: Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Constant ... Praeses provinciae discreto prius iure dominiū intellegat, audiendum sit plagii crimen nec ne. Nam si proprietatis tuae mancipium esse constiterit, expirasse criminis intentionem emersa dominiū luce manifestabit: si vero servum alienum esse constiterit, post disceptatam proprietatis quaestionem et criminis causam audiet. PP. VIII k. Sept. Ipsi AA. IIII et III cons.

Chi è accusato di aver commesso il crimine di plagio nei confronti di uno schiavo altrui si rivolge all'imperatore perorando la sua causa e, evidentemente, proclamando la sua innocenza, dal momento che lo schiavo era, in realtà, di sua proprietà. Possiamo ricavare questo dal tenore della risposta che l'imperatore dà per mezzo del rescritto, nel quale si legge che il preside della provincia, prima di giudicare se è avvenuto o meno il crimine, dovrà stabilire, con un giudizio civile, se l'imputato del giudizio criminale è proprietario dello schiavo che, secondo l'accusa, avrebbe plagiato. Oggi diremmo che si crea un rapporto di pregiudizialità<sup>121</sup>, ma con sospensione, nel caso del rescritto, del giudizio penale. L'imperatore, probabilmente Massimiano, spiega in modo dettagliato il motivo. Se verrà accertato giudizialmente la proprietà dello schiavo in capo all'imputato, necessariamente cadrà l'accusa di plagio, che può avvenire solo in caso di schiavo altrui. Se, invece, verrà accertato diversamente, il processo criminale potrà riprendere innanzi allo stesso preside della provincia.

Pur non essendo integro il destinatario, si evince dal testo che il provvedimento doveva essere ad uso del *praeses*, come rileva il Corcoran<sup>122</sup>.

L'Honoré, analizzando lo stile del testo, trova in esso due verbi caratteristici per questo periodo, 'disceptare' ed 'emergere'<sup>123</sup> e una particolare attenzione da parte della cancelleria per le metafore della luce per indicare qualità morali: ad esempio si trova il termine 'lux'<sup>124</sup>.

---

<sup>121</sup>) L'art. 295 *cod. proc. civ.*, che prevede la sospensione del processo allorché, dinanzi allo stesso o altro giudice, penda una controversia da cui dipende la decisione della causa. Si veda anche Lambertini, *Plagium*, cit., p. 173

<sup>122</sup>) CORCORAN, *The Empire of the tetrarchs*, cit., p. 337.

<sup>123</sup>) HONORÉ, *Emperors & Lawyers*, cit., p. 116.

<sup>124</sup>) HONORÉ, *Emperors & Lawyers*, cit., p. 118.

## 2.6. I provvedimenti durante la tetrarchia

Ci sono alcuni rescritti conservati nel Codice Giustiniano, che individuano nella illecita vendita non l'elemento di dolo specifico, cioè il sequestro al fine di vendere nelle province lontane, ma una fattispecie a sé di reato.

Secondo Diocleziano, che risponde ad un certo Eugenio, non ci sono dubbi sul fatto che, se qualcuno tiene nascosto o segregato (*'celat'*) uno schiavo altrui, questo crimine rientri nella fattispecie prevista dalla *lex Fabia*.

C.I. 9.20.9: Idem AA. et CC. Eugenio. Eum, qui mancipium alienum celat, Fabiae legis crimine teneri non est incerti iuris. S. Id. (k.) Mai. Heracliae AA. Cons.

Si tratta solo di un brevissimo frammento che non ci permette di capire nulla di più, né ci comunica informazioni sulla pena prevista.

Sempre del 293 abbiamo un altro frammento di un rescritto che reca nell'*inscriptio* l'indicazione di tutti e quattro i tetrarchi, i due Augusti, indicati per nome, i due Cesari solo attraverso la sigla che identifica il titolo. La *subscriptio* è mutila, per cui non indica né la località di emanazione né quella di ricezione o pubblicazione. Questo rende difficoltosa l'attribuzione del testo. L'autore potrebbe essere Massimiano, come indicherebbe la località di emanazione. Il rescritto emanato a Luciona è indirizzato a Diza e riguarda un caso di mera *emptio* di schiavi sequestrati per plagio:

C.I. 9.20.10: Imp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Dizae. Comparantem ab eo, qui abduxit plagio mancipia, si delicti socius non probetur, nullo crimine teneri convenit. S. non. Nov. Lucionae AA. Cons.

Giannetto Longo<sup>125</sup> metteva questa costituzione, in relazione alla più nota *const. 7*, su cui ci siamo soffermati a lungo<sup>126</sup>. Per il Longo il testo, sulla scia del regime classico, non farebbe altro che ammettere la «repressione della compartecipazione» al crimine, nel caso ci fossero le prove.

Possiamo dire che colui che acquista gli schiavi sequestrati, dunque, non è automaticamente un *plagiarius*, se non viene provato in giudizio il concorso nel crimine.

A prima vista la *const. 10* potrebbe sembrare una deroga al dettato della *const. 7* di Massimiano. Non è, però, esattamente così, in quanto, nella costituzione indirizzata al prefetto di Roma l'imperatore pretende dal funzionario che i criminali vengano presi in flagranza, nel senso che si possa dimostrare

---

<sup>125</sup> Si veda G. LONGO, *Delictum e crimen*, cit., p. 38 s..

<sup>126</sup> Si veda *supra*, § 2.4.

la relazione tra il sequestro e la riduzione in schiavitù e la vendita degli schiavi. Solo così il crimine potrà essere represso con misure più severe.

In un altro rescritto del 293 (in realtà la *scriptio* è mutila), anch'esso emanato a Luciona, l'imperatore risponde ad una certa Ampliata, che evidentemente è preoccupata per lo *status* del congiunto venduto come schiavo. L'imperatore rassicura la donna, affermando che, chi è stato ridotto in schiavitù in seguito ad una *sollicitatio*, non può subire una *capitis deminutio*, in quanto l'agente ha raggiunto il suo scopo attraverso un'azione criminosa, che per questo non può pregiudicare uno *status*:

C.I. 9.20.11: Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Ampliatae. Abducti plagio facta venditio statum non mutat: liberae enim personae sollicitationae crimen committitur, non condicioni praeiudicatur. S. non. Nov. Lucionae AA. cons.

È interessante l'uso del verbo '*sollicitare*', che, come ricorda il Lambertini<sup>127</sup>, veniva utilizzato inizialmente nei testi in cui si alludeva all'istigazione alla fuga degli schiavi. In questo caso si tratta di un uomo libero, ridotto in schiavitù non attraverso una violenza fisica, bensì morale, attraverso, dunque una *sollicitatio* che ha tratto in inganno la vittima. Proprio per questo, forse, Ampliata, temendo che non si possa provare l'avvenuta violenza morale, mostra preoccupazione per lo *status* della vittima del plagio.

In un rescritto privo di datazione, ma verosimilmente del 393, dunque di epoca tetrarchica, come conferma l'indicazione nell'*inscriptio* del nome dei due Augusti e delle sigle 'CC' per segnalare i Cesari, pubblicato a Sirmio e indirizzato ad un privato di nome Eutichio, Diocleziano affronta il caso nel quale è uno schiavo ad essere accusato di plagio<sup>128</sup>.

C.I. 3.41.3: Impp. Diocletianus et Maximianus et CC. Eutichio: Sive servum paras accusare sollemniter, praesidem provinciae adire non prohiberis, sive dominum eius sollicitati servi noxali iudicio vel furti malueris convenire, suam tibi notionem praeses provinciae commodabit non ignorans, quod, si dominum elegeris et eo non consentiente quod intendis commissum probaveris, vel noxae dedendae vel damni sarcienti ac poenae praestandae habeat facultatem. PP. V non. Oct.. Sirmi AA.

Il Corcoran<sup>129</sup> elenca questo testo fra quelli emessi ad uso dei presidi. E infatti ad Eutichio non sarà vietato adire il preside della provincia per accusare lo

---

<sup>127</sup>) LAMBERTINI, *Plagium*, cit., p. 165.

<sup>128</sup>) LAMBERTINI, *Plagium*, cit., p. 171 s.

<sup>129</sup>) CORCORAN, *The Empire of the tetrarchs*, cit., p. 337.

schiaivo di plagio o anche per convenire il suo padrone in un giudizio nossale o con un'*actio servi corrupti* ('*sollicitati servi*') o con un'*actio furti*<sup>130</sup>. Il Lambertini rileva «un corcorso elettivo tra *actio furti noxialis* et *actio servi corrupti*»<sup>131</sup>.

Nel caso che Eutichio dovesse optare per il giudizio nossale e dovesse risultare che il *dominus* non fosse consenziente ('*eo non consentiente*'), questi potrebbe avere solo queste possibilità: '*vel noxae dedendae vel damni sarviendi ac poenae praestanddae habeat facultatem*'. Il testo non aggiunge altro, omettendo il caso della scelta dell'*accusatio plagii*.

Al di fuori della *sedes materiae* si ha una costituzione, indirizzata ad un non meglio qualificato Valerio, e Corcoran<sup>132</sup> asserisce, a proposito del destinatario, che c'erano veramente pochi Valeri nei rescritti<sup>133</sup>. Lo studioso evidenzia anche l'incompletezza del testo privo di una data «*sine die et cons.*»<sup>134</sup>. Ancora una volta abbiamo un provvedimento «ad uso del *praeses*», come rileva l'attenta analisi del Corcoran<sup>135</sup>.

C.I. 6.2.10: Impp. Diocletianus et Maximianus et CC. Valerio. Si abducta mancipia furto vel plagio venumdata praeses provincias perspexerit, cum nec ab emptore propter cohaerens vitium, antequam ad dominum possessio revertatur, usucapi possunt, et te ei cuius fuerunt successisse reppererit, restitui tibi providebit. Sine die et cons.

Massimiano risponde ad un'altra donna, Queta, preoccupata per una congiunta vittima di plagio.

Ancora una volta si rende necessario affermare che il crimine di plagio non può mutare lo *status* di una persona libera. Alla fine, però, è consigliabile alla vittima del plagio, una volta superata la brutta esperienza, mantenere il suo *status* originario.

C.I. 7.14.12: Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Quetae. Ad mutandum liberae statum commissum plagii nihil promovet, sed abductam natales, quibus nata est, post hunc etiam casum obtinere convenit. S. III k. Dec. CC. cons.

Un rescritto di Diocleziano<sup>136</sup> del 294, in risposta ad un tale Olimpio, men-

---

<sup>130</sup> Cfr. MOLÈ, *Ricerche in tema di plagio*, cit., p. 65.

<sup>131</sup> LAMBERTINI, *Plagium*, cit., p. 171.

<sup>132</sup> CORCORAN, *The Empire of the tetrarchs*, cit., p. 337.

<sup>133</sup> CORCORAN, *The Empire of the tetrarchs*, cit., p. 119.

<sup>134</sup> CORCORAN, *The Empire of the tetrarchs*, cit., p. 36.

<sup>135</sup> CORCORAN, *The Empire of the tetrarchs*, cit., p. 337.

<sup>136</sup> Si veda su questo testo si vedano G. PUGLIESE, *Studi sull'iniuria*, Milano, 1941, p. 132, R. LAMBERTINI, *Due rescritti in tema di 'venditiones filiorum'*, in «Labeo», XXXIII, 1987, p.

zione la vendita di un figlio libero da un padre al proprio genero, che non può simulare di ignorare il reale *status*:

C.I. 7.16.37: Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Olympio. Si filium tuum liberum genero vendidisti, qui tam proxima necessitudine coniunctus conditionis ignorantiam simulare non potest, utrisque sociis criminis accusator deest.

E' chiaro, anche se si omette di dirlo, che la vendita è invalida. Secondo Diocleziano l'accusa non può che essere estesa anche al genero, in quanto non poteva ignorare per motivi di affinità e, quindi, sapeva di aver acquistato il figlio del suocero. Il dolo, dunque, è ravvisabile anche in capo al genero, per cui siamo in presenza di concorso nel reato.

Accolto sempre nel Codice Giustiniano, abbiamo un rescritto di Diocleziano emanato a *Sirmio*, che riguarda il crimine di plagio applicato alla vendita di un fanciullo nato libero<sup>137</sup>.

Il Corcoran<sup>138</sup> sottolinea che ci sono conflitti di giurisdizione per cui la cancelleria offre delle indicazioni per decidere la sede del processo.

C.I. 3.15.2: Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Nicae. Sciens liberum venundando plagii crimen committit. Ab eo itaque, qui super hoc queri potest, aditus competens iudex, si is, quem puerum ingenuum vendidisse proponis, ibi degit, causam cognoscat. S. prid. non. Febr. Sirmi CC. Cons.

Nica, la destinataria del rescritto ha posto all'imperatore il quesito se è possibile procedere ugualmente nei confronti del reo che ha commesso plagio, vendendo un fanciullo nato libero, una volta adito il giudice competente, verosimilmente presunto. Evidentemente, Nica, che non è la parte offesa, non sa dove è avvenuta la vendita, ma solo che un suo vicino o conoscente, che vive nella stessa provincia, ha commesso questo crimine.

Secondo il rescritto, essendo stato adito il giudice competente da parte di chi ha interesse a farlo, tale giudice avrà la cognizione della causa, solo se nello stesso territorio di sua competenza vive colui che Nica (*proponis*) ritiene abbia venduto il fanciullo nato libero. Per motivi di certezza, dunque, sarà competente il giudice adito solo se il luogo coinciderà con quello di dimora

---

186 ss., e C. FAYER, *La familia romana. Aspetti giuridici e antiquari*, I, Roma, 1994, p. 123 ss.

<sup>137</sup> Si veda, D. NARDI, *Il ius vendendi del pater familias nella legislazione di Costantino*, in «ANA.», LXXXIX, 1978, Napoli, 1979, 74. Si veda anche Th. MAYER-MALY, *Das Notverkaufsrecht des Hausvaters*, in «ZSS.», LXXV, 1958, p. 116 ss.

<sup>138</sup> Sulla giurisdizione nel caso considerato nel rescritto si veda CORCORAN, *The Empire of the tetrarchs*, cit., p. 239.

abituale del reo. Non si vogliono sovvertire i criteri di competenza, ma poiché non si è sicuri del luogo in cui è stato commesso il crimine, questo potrà essere preso in considerazione solo se coinciderà con quello in cui viveva il reo, unico elemento certo. Per casi come questo, il *domicilium* diventerà il criterio preminente.

Dalle parole dell'imperatore si intuisce, inoltre, che l'accusa non potrà essere sostenuta da chiunque, ma verosimilmente da una sola persona (*'Ab eo ... qui super hoc queri potest'*)<sup>139</sup>. Secondo il Pugliese<sup>140</sup> questo testo «non dimostra affatto che potesse *'queri'* solo l'interessato, giacché anche in caso di azione pubblica o di azione popolare esistono limiti alla legittimazione ed inoltre, se più vogliono agire, solo uno è prescelto». Come ricorda Santalucia, però, dall'inizio del III secolo d.C. l'*accusatio* «non aveva nulla a che fare con l'*accusatio publica* del *quivis de populo* dei delitti delle *quaestiones*. Si trattava di una semplice istanza della parte lesa, volta a sollecitare l'intervento del governatore nei confronti del *crimen* di cui era stata vittima»<sup>141</sup>.

Nel testo dunque si fa riferimento al *'ab eo itaque, qui super hoc queri potest'*, al fatto cioè che sia la parte lesa a fare la denuncia. E' chiaro, inoltre, che la frase vada, però, interpretata in modo elastico, adattandola al caso di specie, poiché non è certo il luogo dell'avvenuto crimine.

Nel caso in esame, infatti, la denuncia o segnalazione, non può essere fatta dalla parte lesa, che *in primis* è un minore, inoltre è stato venduto e, verosimilmente, non si sa dove possa trovarsi al momento della segnalazione della scomparsa. Detto questo, può provvedere alla denuncia, non chiunque<sup>142</sup>, come nei vecchi *iudicia publica*, e nemmeno la parte lesa, ma solamente quella persona che abbia un interesse sul fanciullo venduto, un congiunto, come potrebbe essere, ma non lo sappiamo con certezza, la madre.

Diocleziano, con questo provvedimento, non vuole ripristinare in generale il vecchio principio per cui vale il domicilio del reo. Poiché la denuncia è condizione di procedibilità per l'instaurazione del giudizio<sup>143</sup> ci deve essere certezza sull'effettiva competenza del giudice. In conclusione, è ammesso rivolgersi al giudice competente nel luogo in cui, forse, è stato compiuto il crimine, ma solo se coincide con quello competente nel luogo del domicilio del reo, unico

---

<sup>139</sup>) LAURIA, *Appunti sul plagio*, cit., p. 8.

<sup>140</sup>) Si veda PUGLIESE, *Studi sull'iniuria*, cit., p. 132.

<sup>141</sup>) B. SANTALUCIA, *Praeses provideat. Il governatore provinciale fra iudicia publica e cognitiones extra ordinem*, in «I tribunali dell'Impero. Relazioni del Convegno Internazionale di Diritto Romano (Copanello, 7-10 giugno 2006)», a cura di F. MILAZZO, Milano, 2015, p. 212.

<sup>142</sup>) SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 244.

<sup>143</sup>) SANTALUCIA, *Praeses provideat*, cit., p. 212.

dato certo, in modo che un crimine così grave non rimanga impunito.

Abbiamo un rescritto emanato a Singidunum con la *subscriptio* mutila, ma verosimilmente del 294, che riguarda la giurisdizione del *rector*, come evidenzia il Corcoran<sup>144</sup>.

Diocleziano risponde ad un quesito di un tal Muciano nel caso qualcuno avesse trattenuto un *servus fugitivus*, sapendolo tale, per di più con la refurtiva.

Per il *servus fugitivus* valgono le regole generali sulla riassegnazione al *dominus* dopo la cattura. Si può agire nei confronti del colpevole con l'*actio furti*, in modo che il *rector* della provincia possa condannarlo alla solita pena prevista e ordinare la restituzione delle cose. Posto che il servo ritorna al *dominus*, con l'*accusatio plagii* non si recuperano le cose. La scelta è di Muciano. Il *rector* gli darà comunque udienza.

C.I. 9.20.12: Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Muciano. Si quis servum fugitivum sciens cum rebus furtivis susceperit, cum horum nomine furti actione teneatur, haec tibi rector provinciae cum solita poena restitui efficiet. Sed et si criminis plagii accusationem institueris, tibi audientiam praebere non dubitabit. S. prid. Id. Sept. Singiduni CC. cons. (294)

Nel Codice è conservato un rescritto, che porta nell'*inscriptio* il nome dei due Augusti e l'indicazione dei Cesari ed è indirizzato a Severino. La destinazione ci fa pensare alla matrice occidentale della costituzione, che, così, andrebbe attribuita con buona probabilità a Massimiano. Il rescritto ha la *subscriptio* non integra, ma verosimilmente va datato all'anno 294.

Si tratta solo di un breve frammento, ma sufficiente per farci intuire ciò che voleva chiarire l'imperatore.

Il testo parla chiaramente di un'*accusatio* pubblica, tipica dell'*ordo iudiciorum* assestato da Augusto, che ha elaborato le *quaestiones* del periodo repubblicano. Si tratta di un diritto processuale che «è sottoposto a regole fisse, che ha ... sanzioni precise, conseguenze necessarie», ma che «ha già raggiunto il suo completo sviluppo all'inizio dell'Impero e viene definitivamente fermato»<sup>145</sup>.

In effetti, come ricorda Santalucia<sup>146</sup>, la menzione ai *iudicia publica* diventa sempre più rara e un ultimo accenno si trova proprio in un rescritto, che reca nell'*inscriptio* i nomi di Diocleziano e Massimiano<sup>147</sup>. Sappiamo, infatti, che i *iudicia publica* dovrebbero essere scomparsi già all'età dei Flavii, ma

---

<sup>144</sup>) CORCORAN, *The Empire of the tetrarchs*, cit., p. 238.

<sup>145</sup>) Cfr. LUCHETTI, *La legislazione imperiale*, cit., p. 569.

<sup>146</sup>) SANTALUCIA, *Praeses provideat*, cit., p. 215.

<sup>147</sup>) C.I. 9.2.8.

ancora in età diocleziana ci sono tracce nei rescritti imperiali.

Il Brasiello annotava che «Nei primi secoli dell'Impero, e, forse, almeno formalmente, fino all'epoca di Diocleziano, il diritto penale romano appare dominato da questa duplice forma di procedura. *Ordo iudiciorum* e *cognitio* coesistono, si integrano, talora si intersecano, l'uno indebolendosi e gradatamente svuotandosi, l'altra rinforzandosi ed arricchendosi di sempre nuovo contenuto»<sup>148</sup>. D'altra parte non può che essere così in epoca diocleziana, quell'anello che congiunge due fasi storiche così diverse, quando il Principato non è ancora esaurito del tutto, ma già ci sono quei germi che preannunciano il tardo Impero.

Ma vediamo il testo.

C.I. 9.20.13: Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Severino. Plagii criminis accusatio publici sit iudicii. S. V k. Dec. CC. cons.

Si afferma che l'accusa del plagio debba appartenere necessariamente al giudizio pubblico. La cancelleria di Massimiano usa il verbo nella forma imperativa. Non sarebbe necessario se fosse ovvio che si trattasse di un *iudicium publicum*. La cancelleria di Massimiano ancora una volta ci sorprende. Siamo partiti, infatti, dalla premessa che il *crimen plagii* non nasce nell'ambito delle leggi che hanno istituito le *quaestiones perpetuae*. Qual è allora la spiegazione?

Nell'ambito della *cognitio*, come rileva chiaramente Santalucia<sup>149</sup>, coesistevano «due diverse procedure, entrambe *extra ordinem*, alternativamente usate a seconda che il crimine fosse o no contemplato nel sistema dell'*ordo*: la prima improntata, nelle sue linee fondamentali, alle regole in uso nelle corti permanenti; la seconda condotta dal governatore con largo potere discrezionale, limitato unicamente dalle istruzioni e dalle direttive degli imperatori». Quando i funzionari imperiali dovevano giudicare crimini che avevano ottenuto una loro configurazione dalle leggi istitutive dei tribunali permanenti, seguivano per lo più le regole di questa procedura, quando si trattava crimini nati nell'ambito della *cognitio*, e allora era interamente questa la procedura da seguire. Secondo Santalucia, inoltre, non ci si deve meravigliare se «col procedere del tempo, probabilmente per opera di costituzioni imperiali, si sia disposto che l'accusatore, anche se denunciava un delitto non rientrante fra quelli che davano luogo a un *iudicium publicum* dovesse rispondere dell'eventuale accusa calunniosa esattamente come chi intentava un'accusa per un delitto contemplato da una delle leggi istitutive delle *quaestiones*»<sup>150</sup>. Talvolta,

---

<sup>148</sup>) U. BRASIELLO, *La repressione penale in diritto romano*, Napoli, 1937, p. 45.

<sup>149</sup>) SANTALUCIA, *Praeses provideat*, cit., p. 208.

<sup>150</sup>) SANTALUCIA, *Praeses provideat*, cit., p. 214.

inevitabilmente, dunque, gli imperatori dovevano limitare, attraverso interventi normativi, certi effetti della coesistenza delle diverse procedure, interpretando meglio la struttura del crimine che andava represso.

Esistevano, poi, crimini nati al di fuori dell'*ordo*, ma nei quali, ledendo interessi personali, per intervento imperiale si dovevano utilizzare le stesse regole dell'*accusatio publica* delle *quaestiones*, anche se il crimine non era nato da quelle leggi. Così era stato, come sottolinea Santalucia<sup>151</sup>, per crimini come lo *stellionatus* e l'*expilata hereditas* «desivi di interessi squisitamente personali». Per essi non pareva opportuno procedere *ex officio* da parte dell'organo giudicante, ma «solo, cioè, in presenza di un'*accusatio* dell'offeso», che era, se vogliamo, una semplice istanza, non proponibile da chiunque come nel caso delle *quaestiones*. In comune con la vecchia *accusatio* vi era solo una cosa, ma fondamentale: si trattava di una «condizione di procedibilità», senza la quale non poteva avere inizio il processo. Inoltre avveniva attraverso un *libellus inscriptionis*, per cui l'accusatore<sup>152</sup> si assumeva le proprie responsabilità per quanto dichiarato e sottoscritto.

Lo stesso doveva essere successo per il plagio, trascinato in quest'orbita per la delicatezza degli interessi personali lesi. Come avrebbe potuto l'organo giudicante procedere d'ufficio quando la maggior parte delle volte non si veniva a conoscenza subito del sequestro, ma solo successivamente, quando la vendita era stata effettuata ed era troppo tardi per intervenire? Come ci si poteva affidare a semplici segnalazioni di un denunciante che non avrebbe risposto di calunnia per le sue dichiarazioni eventualmente non fondate? Inevitabilmente anche il plagio, dunque, doveva essere represso *extra ordinem*, ma attraverso un *iudicium publicum*, applicando, così, tranquillamente, le regole dell'*ordo*, pur non essendo un crimine configurato attraverso le leggi delle *quaestiones*. La cancelleria occidentale, dunque, puntualmente intuisce che anche in questo caso si tratta di reati che ledono interessi personali. Per questo motivo Massimiano in forma imperativa, perché non ci fossero dubbi, ordinava che ci fosse l'*accusatio* di un *iudicium publicum* per la repressione del *crimen plagii*: «*accusatio sit*'.

Con un rescritto emanato nel 294 a Nicomedia, residenza dell'imperatore, in risposta a Callistene, Diocleziano mette in evidenza l'importanza dell'elemento del dolo, tanto che non c'è plagio senza dolo. Colui che agisce deve necessariamente essere *sciens*. Infatti l'accusato di aver commesso plagio con-

---

<sup>151</sup>) SANTALUCIA, *Praeses provideat*, cit., p. 212 s.

<sup>152</sup>) Sull'accusa del privato si veda S. GIGLIO, *Aspetti della procedura penale nel tardo Impero romano*, Torino, 2017, p. 80 s.

tro schiavi e uomini liberi è senza dubbio innocente se viene scagionato dagli stessi, non per occultare il crimine, ma spinti da senso di giustizia.

Anche in questo caso siamo di fronte ad un'*accusatio publica* voluta dall'imperatore, che, però, non può essere condizione di procedibilità, nel caso venga a mancare l'elemento intenzionale del crimine.

C.I. 9.20.14: Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Callistheni. Plagii criminis accusatio cessat, si vos servos vel liberos adseverent qui suppressisse dicuntur, non commissi velandi, sed ad hanc opinionem iusta ducti ratione. S. prid. Non. Dec. Nicomediae CC. cons.

Un altro rescritto del 294 di Diocleziano, emanato da Nicomedia ed indirizzato ad un tal Pomponio, sancisce che è tenuto alla pena del crimine di plagio colui che vende una persona libera<sup>153</sup> contro la sua volontà, conoscendone lo *status*:

C.I. 9.20.15: Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Pomponio. Liberrum sciens condicionem eius invitum venundando plagii criminis poena teneatur. D. XIII k. Ian. Nicomediae CC. cons.

In quello '*sciens*' si ritrova la valenza dell'elemento intenzionale, cioè del dolo. L'agente nella sua rappresentazione sapeva che l'uomo che stava per vendere era un uomo libero.

La Corbo<sup>154</sup> ha recentemente preso in considerazione i casi di compravendita dell'uomo libero, dal punto di vista del diritto privato, evidenziando la centralità della *bona fides*, decisiva per la validità della compravendita. La studiosa distingue i casi in cui la buona fede è in capo ad entrambe le parti contraenti, e, in questi casi vendita dell'uomo libero è valida, i casi in cui i contraenti sono consapevoli del reale *status* dell'uomo venduto, che è libero, e, in questo caso, non solo la compravendita è invalida, ma si ricadrebbe nel crimine di plagio «che configurava tecnicamente il reato contro la libertà e comprendeva una serie di condotte delittuose, che violavano in vario modo la *libertas*. Tra queste ipotesi rientrava anche la vendita dell'*homo liber*». Quan-

---

<sup>153</sup>) Io ritengo che la cancelleria imperiale faccia riferimento genericamente ad una persona libera e non ad un figlio, come suppone M. HUMBERT, *Enfants à louer ou à vendre: Augustin et l'autorité parentale* (Ed. 10\* et 24\*), in «Les lettres de Saint Augustin découvertes par Johannes Divyak. Communications présentées au colloque de 20 et 21 Septembre 1982», Paris, 1983, p. 191.

<sup>154</sup>) Cfr. C. CORBO, *Tra salvaguardia della libertas e tutela della bona fides: il caso della vendita dell'uomo libero*, «SDHI», LXXXI, 2015, p. 198.

do, invece, solo una parte era consapevole del vero *status*, allora bisogna distinguere quale delle due parti, poiché è rilevante solo la conoscenza da parte dell'*emptor*, per il diritto privato.

Per quanto riguarda il crimine di plagio, è rilevante la consapevolezza sia del *venditor*, sia dell'*emptor*, poiché nella fattispecie del reato è prevista la condotta dolosa sia del venditore, sia dell'acquirente. Nel rescritto di Diocleziano, che stiamo considerando, si ritrova il caso del venditore *sciens*, che ha venduto un uomo libero, conoscendone lo *status* e contro la sua volontà. Se non ci fosse quello '*sciens*', la vendita rientrerebbe nel solo campo del diritto privato e si parlerebbe eventualmente di una vendita viziata dall'errore.

Non solo siamo in presenza di dolo da parte dell'agente, colpevole, quindi, del crimine di plagio, ma si deve escludere anche una scriminante, che noi chiameremmo «consenso dell'avente diritto»<sup>155</sup>, in quanto la vittima è stata venduta *invitum*, cioè contro la sua volontà.

Sappiamo da un passo di Gaio che già da alcuni secoli rientravano nel plagio non solo la vendita dell'uomo libero, ma anche la donazione, la *dotis datio*, la permuta:

D. 48.15.4 (Gai. 22 *ad ed. prov.*): *Lege Fabia tenetur, qui sciens liberum hominem donaverit vel in dotem dederit, item qui ex earum qua causa sciens liberum esse acceperit, in eadem causa haberi debeat, qua venditor et emptor habentur. Idem et si pro ea res permutata fuerit.*

Vi era, insomma, un'estensione del crimine a questi altri casi che comportassero un accrescimento del patrimonio a favore di un terzo, che fosse consapevole dello stato libero dell'uomo oggetto di una vendita o di una donazione o di una *dotis datio*, ma anche di una permuta.

In conclusione, per conoscere meglio l'evoluzione del crimine rispetto alla *lex Fabia* originaria siamo partiti dall'età diocleziana, in cui si sono concentrati il maggior numero di interventi imperiali sul plagio. Il più importante di questi è stato sicuramente il provvedimento di Massimiano (C.I. 9.20.7), ricordato verosimilmente, come si è detto, anche nella *Collatio*. E' il frutto di uno stratagemma della cancelleria imperiale per colpire l'attività criminale dei *plagiarii*, che riuscivano quasi silenziosamente, senza farsi scoprire, a sequestrare a Roma schiavi altrui, ma soprattutto uomini liberi, per portarli a vendere fuori dalla città e dalla giurisdizione del *praefectus Urbi*. Riuscendo a collegare le diverse azioni in un'ottica di reato continuato, il crimine veniva strutturato in modo più complesso in modo da riscontrare non solo un dolo generico, ma anche un

---

<sup>155</sup>) Sull'efficacia del consenso dell'offeso si veda CIAMPA, *Il delitto di riduzione*, cit., p. 23.

dolo specifico evidenziato dall'intento lucrativo del vendere le persone sequestrate. Inoltre, necessariamente, vi era un concorso di persone nel reato, come esprime il termine *plagiarii*. Tutti questi elementi concorrevano a rendere questa fattispecie del plagio molto più grave, per cui si rendeva doveroso applicare una pena capitale. Un'altra costituzione (C.I. 9.20.6) manteneva la pena pecuniaria, prevista in origine dalla *lex Fabia* per ogni fattispecie del crimine nel solo caso di vendita o donazione di *servi fugitivi*. Nel caso di sequestro di un *servus fugitivus*, che abbia con se la refurtiva (C.I. 9.20.12), il padrone dovrà adire preferibilmente il rettore della provincia con un'*actio furti*, in modo di poter recuperare anche la refurtiva, ma se anche procederà con un'accusa di plagio, ugualmente il rettore gli concederà udienza. Chi agisce nei confronti di uno schiavo altrui tenendolo segregato certamente sarà colpevole di plagio (C.I. 9.20.9). Nel caso di vendita di uno schiavo, chi agisce decade dall'accusa di plagio se lo schiavo è di sua proprietà, ma dovrà dimostrarlo in un giudizio civile, che dovrà svolgersi prima che abbia luogo quello penale (C.I. 9.20.8). Diversamente, se un padre vende il proprio figlio al genero (C.I. 7.16.37), la correatà è presunta e non c'è bisogno di provarla. Da un altro testo (C.I. 9.20.10) si evince che occorre che sia provato il concorso di persone nel crimine di plagio. Altri testi ammettono un concorso elettivo di azioni: così con C.I. 3.41.3 si potrà accusare lo schiavo di plagio oppure convenire il padrone in un giudizio nossale o con un'*actio servi corrupti* o con un'*actio furti*. Talvolta l'imperatore risponde nel caso di possibili conflitti di giurisdizione. E' ammesso procedere contro il reo del plagio, anche se è stato adito il giudice competente del luogo di cui non si ha certezza, purché esso coincida con quello di residenza (C.I. 3.15.2). Si hanno poi rescritti (C.I. 6.2.10 e 7.14.12) con cui l'imperatore tranquillizza donne che si sono rivolte a lui per sapere se i loro congiunti vittime di plagio hanno mantenuto comunque il loro *status* di liberi. In caso di plagio si dovrà procedere necessariamente con un'*accusatio publica* (C.I. 9.20.13), pur non essendo il plagio uno dei quei crimini nati dalle leggi che hanno configurato le *quaestiones perpetuae*, giacché attraverso interventi imperiali si è stabilito che per quei crimini al di fuori dall'*ordo*, ma che ledevano interessi personali, si dovevano applicare le regole dell'*accusatio publica* delle *quaestiones*. Inoltre dai rescritti (C.I. 9.20.14 e 15) emerge che perché ci sia il crimine di plagio occorre l'elemento intenzionale, il dolo, mentre devono mancare le scriminanti, quali il consenso dell'avente diritto.



### III.

## Il crimine del plagio all'epoca di Costantino

### *3.1. La politica legislativa di Costantino a favore della persona e l'attenzione ai minori*

Il Bellen, a proposito del governo di Costantino, parla di passaggio dalla tetrarchia alla monarchia<sup>156</sup>, pur non essendo così netto, a mio avviso, il passaggio tra i due sistemi. Questa monarchia, mantiene, infatti, alcune caratteristiche del passato, come l'associazione al potere dei Cesari. E' vero che non ci saranno più i due Augusti, ma è anche vero che questo meccanismo funzionava grazie alla forte personalità di Diocleziano: Costantino, invece, era stato testimone di come tutto ciò non funzionasse più nelle successive tetrarchie e della fallimentare condivisione del potere con l'Augusto Licinio. Per il nuovo imperatore, evidentemente, ormai era necessario che ci fosse un solo Augusto che mantenesse ben salde nelle sue mani il potere, pur continuando a gestirlo con i Cesari, che erano, questa è l'innovazione, i suoi figli, avendo introdotto l'elemento dinastico.

Nella fase di condivisione del potere con Licinio non abbiamo conoscenza di quante furono realmente le costituzioni del solo Costantino. E' vero che, teoricamente i Codici dovrebbero conservare, relativamente a questo periodo, solo i provvedimenti di Costantino, in quanto Licinio ha subito la *damnatio memoriae*, senonché non possiamo escludere che nelle raccolte siano rimaste alcune costituzioni di Licinio, da cui è stato rimosso semplicemente il nome. Ciononostante, talvolta è possibile individuarle<sup>157</sup>.

Una riflessione merita anche il rapporto fra i Codici e il materiale raccolto. Non è la prima volta che mi soffermo<sup>158</sup> sul fatto che le stesse costitu-

---

<sup>156</sup>) BELLEN, *Die Spätantike von Constantin bis Justinian*, cit., p. 1 ss.

<sup>157</sup>) A questo proposito rinvio al mio *Codice di Teodosio, Codice di Giustiniano. Saggio di comparazione su alcune costituzioni di Costantino e Licinio*, in «AARC.», XIV, Napoli, 2003, p. 265 ss.

<sup>158</sup>) Cfr. il mio *Codice di Teodosio, Codice di Giustiniano*, cit., p. 265 ss.

zioni, riportate in Codici differenti, in modo ricorrente, presentano differenze non solo formali, bensì anche sostanziali, più o meno rilevanti. E' anche vero però, come ricorda la Bianchini<sup>159</sup>, che in diversi casi «la menzione di vicende o personaggi rispecchia, infatti, la struttura originaria della singola *lex* e costituisce pertanto una testimonianza comunque attendibile», pur ammettendo, però, che a volte è difficile la ricostruzione, anche per come è stato reperito il materiale utilizzato dai compilatori: «il fatto che delle varie copie di una *lex* sia stata messa a profitto quella inviata ad esempio al *praefectus praetorio*, anziché ad un singolo governatore provinciale – o viceversa – sposta decisamente la prospettiva e può quindi pregiudicare un'esatta valutazione del caso concreto». E questo è vero anche per le costituzioni degli altri Codici. Ad esempio, la costituzione di Massimiano, per nostra fortuna è stata inserita nella versione indirizzata al *praefectus Urbi*, altrimenti sarebbe stata più problematica l'interpretazione.

Tornando a Costantino, al fine di comprendere meglio il suo intervento in materia di plagio, a parer mio occorre considerare alcuni aspetti della politica legislativa dell'imperatore a favore della persona, della sua libertà e, in particolare, l'attenzione che aveva nei confronti dei minori.

Qualche anno fa mi sono occupata di alcuni provvedimenti emanati da Costantino dalla città di Aquileia<sup>160</sup>.

Ad esempio C.Th. 9.24 'De raptu virginum vel viduarum', 1, del 326, che affrontava il tema della repressione criminale del rapimento delle fanciulle, costituzione che diversi anni dopo il figlio Costanzo avrebbe considerato molto severa: 'inclutus pater noster contra raptores atrocissime iusserat vindicare'<sup>161</sup>.

Imp. Constantinus A. ad populum. Si quis nihil cum parentibus puellae ante depectus invitam eam rapuerit vel volentem abduxerit patrociniū ex eius responsione sperans, quam propter vitium levitates et sexus mobilitatem atque consili a postulationibus et testimoniis omnibusque rebus iudiciariis antiqui penitus societate criminis obligetur. Et quoniam parentum saepe custodiae nutricum fabulis et pravis suasionibus deluduntur, his primum, quarum detestabile ministerium fuisse arguitur redemptique discursus, poena imminet, ut eis meatu oris et faucium, qui nefaria hortamenta protulerit, liquentis plumbi ingestione claudatur. Et si voluntatis adsensio detegitur in virgine, eadem qua raptor

---

<sup>159</sup> M. BIANCHINI, *Caso concreto e 'lex generalis'. Per lo studio della tecnica e della politica normativa da Costantino a Teodosio II*, Milano, 1979, p. 12.

<sup>160</sup> Si veda P.O. CUNEO, *Alcune costituzioni di Costantino emanate ad Aquileia*, in «Costantino il Grande a 1700 anni dall'editto di Milano. Atti della XLIV Settimana di Studi Aquileiesi (30 maggio - 1 giugno 2013)», Trieste, 2014, p. 229 ss.

<sup>161</sup> C.Th. 9.24.2.

severitate plectatur, cum neque his impunitas praestanda sit, quae rapiuntur invitae, cum et domi se usque ad coniunctionis diem servare potuerint et, si fores raptoris frangerentur audacia, vicinorum opem clamoribus quaerere seque omnibus tueri conatibus. Sed his poenam leviolem imponimus, solamque eis parentum negari successionem praecipimus. Raptor autem indubitate convictus si appellare voluerit, minime audiatur. Si quis vero servus raptus facinus dissimulatione praeteritum aut pactione transmissum detulerit in publicum, Latinitate donetur aut, si Latinus sit, civis fiat Romanus: parentibus, quorum maxime vindicta intererat, si patientiam praebuerint ac dolorem compresserint, deportatione plectandis, Participes etiam et ministros raptoris citra discretionem sexus eadem poena praecipimus subiugari, et si quis inter haec ministeria servilis condicionis fuerit deprehensus, citra sexus discretionem eum concremari iubemus. Dat. kal. April. Aquileiae Constantino A. VI et Constantio C. cons.

*Interpretatio.* Si cum parentibus puellae nihil quisquam ante definiat, ut eam suo debeat coniugio sociare, et eam vel invitam rapuerit vel volentem, si raptori puella consentiat, pariter puniantur. Si quis vero ex amicis vel familia aut fortasse nutrices puellae consilium raptus dederint, aut oportunitatem praebuerint rapiendi, liquefactum plumbum in faucibus et in ore suscipiant, ut merito illa pars corporis concludatur, de qua ortamenta sceleris ministrata noscuntur. Ille vero, quae rapiuntur invitae, quae non vocibus suis de raptore clamaverint, ut vicinorum vel parentum solacio adiutae liberari possent, parentum suorum eis successio denegetur. Raptori convicto appellare non liceat, sed statim inter ipsa discussionis initia a iudice puniatur. Quod si fortasse raptor cum puellae parentibus paciscatur et raptus ultio parentum silentio fuerit praetermissa, si servus ista detulerit, Latinam percipiat libertatem, si Latinus fuerit, civis fiat Romanus. Parentes vero, qui raptori in ea parte consenserint, exilio deputentur. Qui vero raptori solacia praebuerint, sive viri sive feminae sint, ignibus concrementur.

Come rileva il Puliatti<sup>162</sup>, l'interesse del legislatore non è tanto quello di inquadrare il rapimento quale fattispecie criminosa, né di individuare la definizione del crimine, ma piuttosto di inquadrarne la repressione e fissarne le sanzioni<sup>163</sup>. La costituzione costantiniana, solennemente indirizzata *ad populum*, colpiva con severe sanzioni il ratto, anche se compiuto col consenso della fanciulla rapita. Le fattispecie che rilevano per il rapimento a scopo di matrimonio, infatti, secondo Costantino, sono due: la sottrazione della giovane contro la sua volontà e l'allontanamento col consenso della donna dal suo domicilio<sup>164</sup>. Quanto all'allontanamento, è reso efficacemente con il termine 'ab-

---

<sup>162</sup> S. PULIATTI, *La dicotomia vir-mulier e la disciplina del ratto nelle fonti legislative tardo-imperiali*, in «SDHI.», LXI, 1995, p. 483 ss.

<sup>163</sup> J. EVANS GRUBBS, *Law and family in late Antiquity. The Emperor Constantine's Marriage Legislation*, Oxford, 1995, p. 183 ss.

<sup>164</sup> Cfr. PULIATTI, *La dicotomia vir-mulier*, cit., p. 484, e LICANDRO, *Domicilium habere*,

*ducere*?, che è tipico della fattispecie criminosa del plagio ed indica il sequestro di persona. Nel caso della costituzione sembra venir meno tale significato, poiché, se è vero che l'uomo *'abducat'* la donna, è anche vero che la donna è consenziente. Ma quanta è libera la volontà, la capacità di scelta della fanciulla? In realtà non lo sappiamo e, forse, andrebbe valutato caso per caso. Con *'abducere'* rimane comunque l'idea dell'allontanamento della persona dal luogo in cui si svolge la vita familiare o sociale ed il trasferimento in un'altra realtà.

Per il rapitore viene comminata la pena di morte<sup>165</sup>, anche se nel testo non si specifica quale, ma si parla di morte atroce. Sulla base della già citata costituzione di Costanzo, comprendiamo che la pena dovesse rientrare tra i supplizi capitali. Inoltre al condannato è negata la possibilità di appellarsi. La novità è rappresentata dal fatto che la donna consenziente è chiamata in cor-reità e subisce la stessa pena del rapitore. La stessa sorte tocca alla donna non consenziente, ma che non ha saputo resistere abbastanza. Anche chi ha istigato la fanciulla a cedere alle lusinghe – e qui si fa il caso delle nutrici che ingannano la fiducia dei genitori della ragazza – aiutandola ad eluderne la sorveglianza, è condannato ad una terribile pena di morte, il soffocamento attraverso l'ingestione di piombo fuso<sup>166</sup>. Una pena lieve è comminata per la vittima del rapimento, qualora si fosse opposta e, cioè, l'esclusione dalla successione dei genitori. Come per l'adulterio, tocca, innanzitutto, necessariamente alla famiglia denunciare il crimine e, in caso di omissione, era prevista la deportazione. Se nessun familiare vuole o può denunciare il fatto, in seguito può provvedere qualunque estraneo<sup>167</sup>. Per incoraggiare la delazione, una misura di favore, il premio di libertà, è prevista per gli schiavi che denuncino pubblicamente il grave fatto<sup>168</sup>, occultato dai parenti della giovane rapita. Oltre alla libertà si prevede, in modo dettagliato, anche la concessione dello *status* di latino, ma nel caso si trattasse non di schiavo, ma di liberto e fosse già latino diverrebbe direttamente cittadino romano. Questa distinzione non compare più nel corrispondente testo riportato nel Codice Giustiniano (7.13.3). Qui si dice, semplicemente, che viene concessa la libertà: è implicita la conseguenza dell'acquisizione della cittadinanza romana: con Giustiniano, infatti, era scomparso lo *status* intermedio della latinità, per cui i suoi compilatori hanno, evi-

---

cit., p. 346.

<sup>165</sup> SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 295.

<sup>166</sup> Si veda F. ZUCCOTTI, *La «crudeltà» nel Codice Teodosiano ed i suoi fondamenti teologico-giuridici*, in «AARC.», XIX, Roma, 2013, p. 35 e 48.

<sup>167</sup> EVANS GRUBBS, *Law and family*, cit., p. 65.

<sup>168</sup> CARCATERRA, *La schiavitù nel secolo IV. 'Spinte e 'stimoli' cristiani nelle leggi a favore degli schiavi*, in «AARC.», VIII, 1990, p. 155.

dentemente, eliminato quella parte del testo originario, ormai anacronistica. Con questo editto si nega, inoltre, la possibilità di nozze riparatrici.

Sempre improntata a negare le nozze riparatrici, violando la libertà di scelta della donna, abbiamo un'altra costituzione di Costantino, conservata in C.Th. 9.8 'Si quis eam, cuius tutor fuerit, corruperit', 1 (= C.I. 9.10.1):

Imp. Constantinus A. ad Bassum vicarium Italiae. Ubi puella ad annos adultae aetatis accesserit et adspirare ad nuptias coeperit, tutores necesse habeant comprobare, quod puellae sit intemerata virginitas, cuius coniunctio postulatur. Quod ne latius porrigatur, hic solus debet tutorem nexus adstringere, ut se ipsum probet ab iniuria laesi pudoris immunem. Quod ubi constiterit, omni metu liber optata coniunctione frui debebit; officio servatur, ut, si violatae castitatis apud ipsum facinus haereat, deportationae plectatur adque universae eius facultates fisci viribus vindicentur, quamvis eam poenam debuerit sustinere, quam raptori leges imponunt. Dat. prid. non. April. Aquileiae Constantino A. VII et Constantio Caes. cons.

Il destinatario è Settimio Basso<sup>169</sup>, che è stato *praefectus Urbi* sotto Costantino dal 317 al 319. Il provvedimento<sup>170</sup> affronta un tema delicato, il matrimonio tra tutore e pupilla, sin dall'epoca classica vietato<sup>171</sup>. Sta di fatto che proprio a causa di questo divieto, si era diffusa la prassi per alcuni tutori di indurre, attraverso la seduzione, le pupille ad acconsentire al matrimonio, ottenendo per questo motivo la dispensa dall'imperatore. Costantino sceglie, ancora una volta, una svolta moralizzatrice che mira a rompere questa prassi che permetteva ai tutori, spesso colpevoli di malversazioni nella gestione dei beni della pupilla, di eludere la legge che vietava il matrimonio, ottenendo spesso un'unione redditizia e l'opportunità di non rendere conto della propria gestione. E' sbagliata l'interpretazione di chi vede in questa norma l'apertura ad un riconoscimento di quei matrimoni vietati. Costantino prende fortemente posizione a favore della giovane donna, in modo che il suo consenso al matrimonio non possa essere viziato dall'azione di persuasione da parte del tutore. Il testo dice che quando una fanciulla ha raggiunto la pubertà e l'età in

---

<sup>169</sup>) JONES, MARTINDALE, MORRIS, *The Prosopography of the later Roman Empire*, I, cit., sv. 'Bassus 19', p. 157.

<sup>170</sup>) Su questa costituzione si vedano L. DESANTI, *Costantino e il matrimonio tra tutore e pupilla*, in «BIDR.», LXXXIX, 1986, p. 443 ss., A. LOVATO, *Aspetti immorali della tutela nel Basso Impero*, in «Diritto e società nel mondo romano», I, Como, 1988, p. 129 ss., e R. ASTOLFI, *La dispensa a sposare la pupilla*, in «Studi A. Cerino Canova», I, Bologna, 1992, p. 17 ss.

<sup>171</sup>) Cfr. R. FIORI, *La struttura del matrimonio romano*, in «BIDR.», CV, 2011, p. 214 s., e da ultimo M.V. SANNA, *Matrimonio e altre situazioni matrimoniali nel diritto romano classico. 'Matrimonium iustum - matrimonium iniustum'*, Napoli, 2012, p. 117 ss.

cui può aspirare al matrimonio, e cioè, in entrambi i casi, deve aver raggiunto i dodici anni<sup>172</sup>, i tutori hanno il dovere di provare che non è stata violata la sua verginità, cosa necessaria per unirsi in matrimonio. Qualora la verginità fosse stata violata – Costantino spiega «per non tirarla per le lunghe» - vi è una presunzione di colpevolezza del tutore, per cui tocca a lui dimostrare di essere innocente. Una volta provata la sua innocenza, il tutore a questo punto può sposare la ragazza e godere dell'unione desiderata, libero da ogni paura. Se è il tutore ad avere abusato dalla pupilla e non riesce a discolparsi, Costantino investe l'ufficio del *praefectus Urbi*, a cui è destinato il provvedimento, del compito di condannarlo alla *relegatio* ed alla confisca dei beni, anche se meriterebbe – sentenza l'imperatore – di essere punito come il responsabile del rapimento della fanciulla. L'accomunamento al crimine di rapimento è dovuta al fatto che entrambi i crimini hanno il fine del matrimonio, prevedono atti contro il pudore e l'allontanamento dalla sua famiglia.

Il tema della persuasione lo si trova, come abbiamo visto<sup>173</sup>, anche nel plagio ed è una delle azioni possibili perché si possa costituire il crimine.

### 3.2. I provvedimenti di Costantino in materia di plagio

Come già annotava il Gotofredo<sup>174</sup> (*ad C.Th.* 9.18.1) una sola costituzione è conservata nel Codice Teodosiano nel titolo 9.18 '*Ad legem Fabiam*', in materia di plagio ed è quella di Costantino<sup>175</sup>. Il libro IX del Codice, che è quello che l'accoglie, è il libro che i compilatori hanno destinato al diritto criminale. Il Giuffrè<sup>176</sup>, pur apprezzando la confezione di questo libro, di cui rileva la «buona tessitura», che si ritrova in pochi altri libri del Teodosiano, sottolinea che non va considerato esaustivo per la materia di diritto penale, pur sembrando «un documento tendente a contenere una serie di norme atte a realizzare una disciplina giuridica esauriente dei rapporti appartenenti al genere individuato dall'unità della materia, e considerato (da chi lo produsse e da chi lo usava) come unitario». Fatta questa premessa, l'autore era costretto ad ammettere, per quanto riguarda il libro IX, che si trattava «nulla di più di un insieme di 'leggi' sistematiche e trattate come fossero in qualche modo coerenti e

---

<sup>172</sup> EVANS GRUBBS, *Law and family*, cit., p. 193 ss.

<sup>173</sup> Cfr. *supra*, § 1.1.

<sup>174</sup> J. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, III, Leipzig, 1738, rist. Hildesheim, 2006.

<sup>175</sup> DUPONT, *Le droit criminel dans les constitutions de Constantin*, cit., 59 s.

<sup>176</sup> V. GIUFFRÈ, *Crimina, iura e leges nel tardo antico: un problema irrisolto*, in «Crimina et delicta nel tardo antico, Atti del seminario di Studi (Teramo, 19-20 gennaio 2001)» – cur. F. Lucrezi e G. Mancini –, Milano, 2003, p. 118 s.

già organizzate». E ancora «la griglia espositiva di tale libro appare tendenzialmente esaustiva, ma il contenuto dei singoli titoli in cui la griglia stessa s'articola è troppo povero e puntuale, quasi che manchino, per ciascuno degli istituti isolati nei *tituli*, i principii consolidati e le norme generali intorno a cui si dovevano aggregare le specificazioni ed innovazioni imperiali». Ho ritenuto opportuno riportare tali parole, in considerazione del tema che si va a trattare, dal momento che è una sola la costituzione conservata in materia di plagio.

Il titolo 9,18 del Codice Teodosiano, la cui rubrica è '*Ad Legem Fabiam*', riportando chiaramente al crimine di plagio, conserva, come abbiamo detto, questa sola costituzione, riportata anche nel Codice Giustiniano, dove si conservano 16 costituzioni: la prima è di Caracalla, l'ultima di Costantino, (9.20.16). Si tratta, come precisa Luchetti<sup>177</sup>, di «una costituzione costantiniana del 315 posta dai giustinianeî a chiusura del titolo '*Ad legem Fabiam*' del *Codex repetitae praelectionis*». Lo studioso, affrontando il tema delle pene comminate per il crimine, specifica che «la pena di morte, nella forma di condanna *ad bestias* (contro schiavi e libertini) o di *poena gladii* (nei confronti degli *ingenui*) veniva dunque comminata a quei plagiari che compiendo il *crimen* nei confronti di '*filiî viventes*' infliggevano ai genitori '*miserandae orbitates*', contro il plagio compiuto cioè su persone libere ed indifese (si è infatti giustamente pensato che la costituzione intendesse riferirsi principalmente al plagio di bambini ed adolescenti) e per di più aggravato dalla lesione negli affetti che così veniva inflitta ai genitori».

Entrambi i Codici fanno riferimento nel titolo *ad hoc* alla legge Fabia che ha iniziato a disciplinare il plagio, ma che ormai, attraverso i numerosi interventi imperiali ha avuto una decisiva evoluzione, tanto che si può parlare di crimine.

La costituzione indica nell'*inscriptio*, dopo il nome dell'imperatore che l'ha emanata ('*Imp. Constantinus A.* '), il destinatario, '*ad Domitium Celsum vicarium Africae*', il quale risulta aver ricoperto la sua carica<sup>178</sup> negli anni 315-316. Siamo negli anni in cui Costantino non governava ancora da solo, ma aveva come correggente Licinio. In origine doveva comparire anche il nome di quest'ultimo, che governava la parte orientale dell'Impero, ma il suo nome è caduto in seguito alla *dammatio memoriae* avvenuta in seguito alla sua morte.

Per il Lauria «benché l'innovazione di Costantino ci sia attestata soltanto per l'Africa, al cui *praeses* è diretta la costituzione (così esattamente Gotofredo *ad h.l.*)<sup>179</sup>, pure è molto probabile che lo stesso regime sia stato esteso alle al-

---

<sup>177</sup>) G. LUCHETTI, *La legislazione imperiale*, cit., p. 570 s.

<sup>178</sup>) JONES, MARTINDALE, MORRIS, *The Prosopography of the later Roman Empire*, I, cit., sv. '*Domitius Celsus 8*', p. 195.

<sup>179</sup>) GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, III, cit., p. 174.

tre province»<sup>180</sup>.

Va ricordato che nei decenni passati vi è stato un fiorire di interesse da parte degli studiosi su questa costituzione prevalentemente nell'ambito di un confronto con un passo di Ermogeniano (D. 48.15.7) e due passi della *Collatio Mosaicarum et Romanarum* (14.2.2 e 14.3.6)<sup>181</sup>.

Non mi soffermo su questo punto, su cui, come dicevo, si è già molto discusso, ma preferisco entrare nel merito del testo.

C.Th. 9.18.1: Imp. Constantinus A. ad Domitium Celsum vicarium Africae. Plagiarii, qui viventium filiorum miserandas infligunt parentibus orbitates, metalli poena cum ceteris ante cognitis suppliciis tenebantur. Si quis tamen eiusmodi reus fuerit oblatu, posteaquam super crimine patuerit, servus quidem vel libertate donatus bestiis primo quoque munere obiiciatur, liber autem sub hac forma in ludum detur gladiatorium, ut, antequam aliquid faciat, quo se defendere possit, gladio consumatur. Eos autem, qui pro hoc crimine iam in metallum dati sunt, numquam revocari praecipimus. Dat. Kal. Aug. Constantino A. IV. et Licinio IV. Cons.

Interpretatio. Hi, qui filios alienos furto abstulerint et ubicumque transduxerint, sive ingenui sive servi sint, morte puniantur.

C.I. 9.20.16.pr.: Imp. Constantinus A. ad Domitium Celsum vicarium Africae. Plagiarii, qui viventium filiorum miserandas infligunt parentibus orbitates, metalli poena cum ceteris ante cognitis suppliciis tenebantur. D. K. Aug. Constantino A. IIII et Licinio IIII cons.

Il Gotofredo annotava (*ad h.l.*)<sup>182</sup>: «Constantini Magni unica haec hoc titulo constitutio est in plagiarios filiorum, qua poenam in hos determinat». Successivamente la sua attenzione si è posta sulle diverse pene da applicare per lo stesso crimine.

Per quanto riguarda la materia del plagio, questa è, dunque, l'unica co-

---

<sup>180</sup> LAURIA, *Appunti sul plagio*, cit., p. 13 nt. 1.

<sup>181</sup> Cfr. E. LEVY, *Gesetz und Richter in Kaiserlichen Strafrecht*, I. *Die Strafzumessung*, in «BIDR.», XLV, 1938, p. 147, D. LIEBS, *Hermogenians iuris Epitomae. Zum Stand der römischen Jurisprudenz im Zeitalter Diokletians*, Göttingen, 1964, p. 18 s., A. MASI, *Contributi ad una datazione della 'Collatio legum Mosaicarum et Romanarum'*, in «BIDR.», LXIV, 1961, p. 319 ss., ID., *Ancora sulla datazione della 'Collatio legum Mosaicarum et Romanarum'*, in «Studi Senesi», LXXVII, 1965, p. 416 ss., G. CERVENCA, *Ancora sul problema della datazione della 'Collatio legum Mosaicarum et Romanarum'*, in «SDHI.», XXIX, 1963, p. 255, 257, P. DE FRANCISCI, *Ancora intorno alla 'Collatio legum Mosaicarum et Romanarum'*, in «BIDR.», LXVI, 1963, p. 97, A. CENDERELLI, *Ricerche sul Codex Ermogenianus*, Milano, 1965, p. 214 ss., e ID., *Intorno all'epoca di compilazione dei 'Libri iuris Epitomarum di Ermogeniano*, in «Labeo», XIV, 1968, p. 187 ss.

<sup>182</sup> GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, III, cit., p. 174.

stituzione di Costantino conservata nei Codici. E' stata emanata nel 315, come si è detto, nel periodo di correggenza con Licinio, il quale governava la parte orientale dell'Impero. Il provvedimento imperiale è indirizzato a Domizio Celso, vicario d'Africa sotto Costantino. A questo imperatore va attribuito, quindi, senza incertezze il testo.

Costantino affronta il tema dei *plagiarii*, visti non singolarmente, ma come un'organizzazione criminale, che si macchiava del crimine del plagio. Si tratta, quindi, di una associazione a delinquere, menzionata anche in testi precedenti, che sequestrava esseri umani liberi per poi, verosimilmente, rivenderli. L'unicità di questo testo è data dal fatto che le vittime sono minori.

La costituzione è, dunque, importante perché indica un caso di aggravante di questo crimine commesso da questi predoni, i quali '*viventium filiorum miserandas infligunt parentibus orbitates*', cioè privano i genitori dei figli viventi. Come rammenta il Gotofredo (*ad h.l.*)<sup>183</sup>, vi è un richiamo alle parole di Seneca, tratte dal *de benef.* 14: '*Cuius senectus et liberorum orbitas magna promittebat*'.

Il Banfi ipotizza, sulla base del verbo '*offerre*' presente nel testo ('*Si quis tamen eiusmodi reus fuerit oblatas*'), la consegna del reo ai competenti uffici da parte di un privato o della forza pubblica e, in questo secondo caso, «il processo si sarebbe svolto in assenza di un accusatore»<sup>184</sup>.

La cancelleria occidentale ci offre, ad una lettura attenta, un diverso spunto.

*Si quis tamen eiusmodi reus fuerit oblatas, posteaquam super crimine patuerit,*

Il '*posteaquam*' indica che l'incriminazione come autore del plagio, in questo altro caso, possa avvenire solo dopo che il crimine si sia reso manifesto. Si potrebbe avanzare l'ipotesi che il legislatore pensasse, allora, al caso di flagranza del colpevole<sup>185</sup>,

Questa costituzione è, dunque, importante perché stabilisce una netta distinzione delle pene da applicare. Vengono elencate le seguenti pene: in generale la condanna *ad metalla*<sup>186</sup>; in caso di flagranza, se il reo è uno schiavo, la condanna è *ad bestias*<sup>187</sup>, se libero *in ludum gladiatorium*<sup>188</sup>, cioè ad esibirsi nel circo come gladiatori. In una seconda fase si prevede che sia finito *gladio*, con

---

<sup>183</sup>) GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, III, cit., p. 174.

<sup>184</sup>) A. BANFI, *Acerrima indago. Considerazioni sul procedimento criminale romano nel IV secolo d.C.*, Torino, 2016, p. 65.

<sup>185</sup>) Si veda *infra*, § VII.1.

<sup>186</sup>) Si veda SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, cit., 250 s.

<sup>187</sup>) Si veda SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., 250.

<sup>188</sup>) Si veda SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., 251.

la decapitazione con spada<sup>189</sup>, prima che possa reagire. Si stabilisce, inoltre, che la pena di coloro che siano stati condannati *ad metalla* non sia mai revocata e diventi, così, perpetua. Allorché il legislatore prende in considerazione una circostanza aggravante del crimine<sup>190</sup>, le pene sono molto severe.

A questo proposito il Masi<sup>191</sup> notava una netta distinzione tra i casi in cui la vittima del plagio fosse una persona libera e quelli in cui fosse uno schiavo e un inasprimento della pena per una certa categoria di *plagiarii*. Il Cenderelli percepiva la decisione di Costantino di inasprire la pena come scelta necessaria nel caso in cui oggetto del plagio fossero bambini, precisando «crimine in ogni tempo di particolare allarme sociale, e ciononostante sempre di notevole frequenza (è certo probabile che, da un punto di vista quantitativo, ad essere oggetto di *plagium* fossero in grande maggioranza dei bambini)»<sup>192</sup>.

Qual è l'altra faccia della medaglia, che qui non emerge? Che talvolta, sempre più frequentemente, sono gli stessi genitori a compiere l'azione riprovevole di vendere i propri figli, come si evince, ad esempio, da un'altra costituzione dell'imperatore Costantino. Costoro, però, non rientrano fra i *plagiarii* e vediamo il perché.

C.Th. 11.27.2: Imp. Constantinus A. Menandro. Provinciales egestate victus atque alimoniae inopia laborantes liberos suos vendere vel obpignorare cognovimus. Quisquis igitur huiusmodi repperietur, qui nulla rei familiaris substantia fultus est quique liberos suos aegre ac difficile sustentet, per fiscum nostrum, antequam fiat calamitati obnoxius, adiuvetur, ita ut proconsules praesidesque et rationales per universam Africam habeant potestatem et universis, quod adverterint in egestate miserabili constitutos, stipem necessariam largiantur atque ex horreis substantiam protinus tribuant competentem. Abhorret enim nostris moribus, ut quemquam fame confici vel ad indignum facinus prorumpere concedamus. Dat. prid. non. Iul. Romae Probiano et Iuliano cons.

Il provvedimento è stato emanato il 6 luglio del 322 a Roma ed è indirizzata ad un certo Menandro, verosimilmente *comes per Africam*<sup>193</sup>. Costantino con il rescritto afferma di essere stato messo a conoscenza del problema per cui di-

---

<sup>189</sup>) Si veda SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., 249.

<sup>190</sup>) D. LIEBS, *Unverhohlen Brutalität in den Gesetzen der ersten christlichen Kaiser*, in «Römisches Recht in europäischen Tradition, Symposium aus Anlass des 75. Geburtstag von Franz Wieacker», Ebelsbach, 1985, p. 92 nt. 31.

<sup>191</sup>) A. MASI, *Contributi ad una datazione*, cit., p. 320, e ID., *Ancora sulla datazione*, p. 417.

<sup>192</sup>) CENDERELLI, *Ricerche sul Codex Ermogenianus*, cit., p. 216, e ID., *Intorno all'epoca di compilazione*, cit., p. 196 s.

<sup>193</sup>) JONES, MARTINDALE, MORRIS, *The Prosopography of the later Roman Empire*, I, cit., sv. 'Menander 2', p. 595.

versi lavoratori provinciali sono costretti dalla povertà a vendere o pignorare i propri figli.

Per questo motivo si renderà necessario che un incaricato, ogni volta si trovi di fronte a qualcuno in estrema indigenza e senza l'aiuto di un patrimonio familiare costretto ad allevare i figli con difficoltà, dovrà attribuirgli aiuti *per fiscum nostrum*, attingendo, quindi dalle finanze del fisco.

Il provvedimento prevedeva, dunque, un intervento fattivo che disponesse misure assistenziali, come sottolineava Sargenti<sup>194</sup>, «per prevenire la tendenza alla vendita ed alla costituzione in pegno dei figli determinata dalla miseria delle popolazioni delle province», senza rinunciare alla condanna morale dei fatti, sicché nella costituzione di Costantino «a motivare le misure destinate ad aiutare le popolazioni bisognose, emerge la condanna dell'*indignum facinus* che la vendita della prole rappresenta per i *mores* cui la norma dichiaratamente si ispira».

Recentemente, a questo proposito, era intervenuta la Corbo, per la quale con questo provvedimento «s'intende impedire che i genitori, spinti dalla miseria, possano ricorrere a qualche *indignum facinus*», riflettendo, cioè, «la dura condanna di un comportamento che, stando rigorosamente alle parole del testo, dovrebbe consistere nella vendita o nella dazione in pegno dei figli; tuttavia la severità del giudizio ci lascia pensare che il legislatore consideri queste azioni alla stessa stregua dell'uccisione dei figli, forse per le conseguenze negative e gravi che ne potrebbero derivare, anche al di là delle stesse intenzioni dei genitori»<sup>195</sup>. Il provvedimento riguardava, verosimilmente, l'Africa (*per universam Africam*), dal momento che l'addetto avrebbe dovuto riferire ai funzionari di questa provincia, *proconsules praesidesque et rationales*, in modo che elargissero il denaro necessario per il sostentamento ogniqualvolta si riscontrassero casi di estrema povertà<sup>196</sup>.

A proposito di Costantino il Tillemont<sup>197</sup> menziona la *const.* 1 C.Th. 11.27 contro la vendita dei figli. L'imperatore stabiliva un'eccezione per l'Africa, per la quale evidenziava la necessità economica di alcuni padri. Insomma vuole far fronte a questa indigenza deplorabile.

Nel suo primo lavoro monografico il mio Maestro<sup>198</sup> così rifletteva: «ab-

---

<sup>194</sup>) M. SARGENTI, *Il diritto privato nella legislazione di Costantino. Problemi e prospettive nella letteratura dell'ultimo trentennio*, Pavia, 1974, p. 12.

<sup>195</sup>) C. CORBO, *Paupertas, la legislazione tardoantica*, Napoli, 2006, p. 20.

<sup>196</sup>) Su questa costituzione cfr. CORBO, *Paupertas*, cit., p. 17 ss.

<sup>197</sup>) TILLEMONT, *Histoire des Empereurs*, IV, cit., p. 165.

<sup>198</sup>) M. SARGENTI, *Il diritto privato nella legislazione di Costantino. Persone e famiglia*, Milano, 1938, p. 38 s.

biamo visto come la legislazione imperiale lottasse per distruggere la consuetudine della vendita delle persone libere, in nome del principio romano *Conventio privata neque servum quemquam neque libertum alicuius facere potest*, ma sovente con scarsi risultati, sicché «non è a credere che costumanze profondamente radicate fra le popolazioni, specialmente orientali, dell'Impero potessero essere facilmente eliminate. Lo stesso insistente ripetersi di rescritti imperiali sempre più energici dimostra quanto fossero inutili gli sforzi compiuti. Alla fine del terzo ed al principio del quarto secolo le disastrose condizioni economiche dell'Impero, aggiunsero un elemento favorevole alla diffusione di tutti quei mezzi che, come la vendita o l'esposizione dei fanciulli potevano contribuire ad alleviare la profonda miseria delle famiglie, specialmente nelle classi più umili della popolazione. Così che al principio del quarto secolo l'usanza di vendere o pignorare, esporre o uccidere i propri figli appare così diffusa che Costantino cerca di portare qualche rimedio alla tragica situazione con l'eliminare o almeno limitare le cause economiche del fenomeno, ordinando in due costituzioni del 315 e del 322, provvidenze a favore dei genitori oppressi dalla miseria e da questa spinti a disfarsi della loro prole».

Nel caso in esame per la vendita di figli, di per sé un crimine in questa epoca, operava una scriminante, che oggi chiameremmo «stato di necessità», poiché l'azione è conseguenza della povertà in cui si trovava l'agente.

Questo, tuttavia, non significa rinunciare a punire. Cambiano i soggetti punibili, in quanto quei trafficanti che approfittano di questa situazione diventano i soli responsabili dei crimini, poiché non ci può essere consenso da parte di quei genitori costretti per povertà e fame a liberarsi dei propri figli.

E qui ci riallacciamo alle conseguenze che abbiamo occasione di vedere in queste pagine per il crimine del plagio, in particolare, per il trasferimento di uomini liberi ridotti in schiavitù in territori lontani, dove diventerebbe difficile far valere lo *status libertatis*.

Come poneva in rilievo la Dupont<sup>199</sup>, esiste un altro testo, che apparentemente potrebbe rientrare nel plagio, ma che i compilatori hanno scelto di escludere dal titolo *ad hoc*:

C.Th. 5.8.1: Imp. Constantinus A. ad Volusianum. Universi devotionis causa contendant, si quos ingenuis natalibus procreatos sub tyranno ingenuitatem amisisse aut propria contenti conscientia aut aliorum iudiciis recognoscunt, natalibus suis restituere nec expectata iudicis interpellatione. Nam si quis contra conscientiam suam vel certissima testimonia plurimorum in eadem avaritiae tenacitate permanserit, severissima poena multabitur. Placet autem etiam eos

---

<sup>199</sup>) Si veda DUPONT, *Le droit criminel dans les constitutions de Constantin*, cit., p. 61

pericolo subiugari, qui scientes ingenuos servitutis necessitatem per iniuriam sustinere dissimulant.

Il motivo è evidente: siamo all'indomani di una guerra civile. Bisogna collocare questi fatti, innanzitutto, nell'esatto momento storico, quando queste persone si sono trovate eccezionalmente in quella situazione per quanto stabilito da Massenzio, indicato come tiranno. Il legislatore vuole indurre i colpevoli a rilasciare le persone imprigionate senza indugio, in caso contrario sarebbero stati colpiti da una pena severa<sup>200</sup>.

Una costituzione del 317, sempre di Costantino, ma conservata al di fuori della *sedes materiae*, riguarda il *servus fugitivus*:

C.I. 6.1.4: Imp. Constantinus A. ad Volusianum. Quicumque fugitivum servum in domum vel in agrum inscio domino eius susceperit, eum cum pari alio vel viginti solidis reddat. Sin vero secundo vel tertio eum susceperit, praeter ipsum duos vel tres alios vel praedictam aestimationem pro unoquoque domino repraesentet: in minorum persona tutoribus vel curatoribus poena simili imminente. Quod si ad praedictam poenam solvendam is qui susceperit minime sufficiat, aestimatione competentis iudicis castigatio in eum procedat. Quod si servus ingenuum se esse mentitus sub mercede apud aliquem fuerit, nihil is qui eum habuit poterit incusari. Sane mancipium torqueri oportet, ut manifestetur utrum domum vel agrum eum qui suscepit immissus est, an non. Quod si maligne factum esset ex servi interrogatione patuerit, servo etiam suum eum qui hoc fecerit privari oportet et ad fiscum pertinere mancipium. D. V kal. Iul. Thaessalonicae Gallicano et Basso cons.

E' opinione del Bellen<sup>201</sup> che una riforma, simile alle modifiche importanti di Settimio Severo, si ha solo con la costituzione del 317 di Costantino, con la quale il '*celare servum aliquem*' veniva tolto dalla cornice della *lex Fabia* e considerato autonomo. Costantino avrebbe emanato un provvedimento per cui chiunque accolga uno schiavo in fuga deve consegnare lo schiavo al *dominus* danneggiato oppure consegnare un altro schiavo in sostituzione oppure pagare venti solidi. In realtà il caso riguarda una delle possibili fattispecie di plagio, per cui è prevista la pena pecuniaria, anche se in alternativa con altre possibilità.

In conclusione è quella di Costantino l'altra fondamentale costituzione in materia di plagio. L'imperatore sensibile nei confronti dei crimini che ledono la libertà personale e di quelli che colpivano i fanciulli è intervenuto duramente contro quei *plagiarii* che procuravano grandi dolori ai genitori,

---

<sup>200</sup>) Si veda DUPONT, *Le droit criminel dans les constitutions de Constantin*, cit., p. 61.

<sup>201</sup>) BELLEN, *Die Spätantike von Constantin bis Justinian*, cit., p. 57.

privandoli dei loro figli ancora fanciulli. E' prevista un'aggravante di questa fattispecie di plagio, che aveva i *plagiarii* come agenti, ogniqualvolta le vittime del sequestro siano bambini nati liberi e per questo motivo le pene sono molto severe. L'imperatore interviene puntualmente, fissando in modo dettagliato le pene da applicare. Vengono, infatti, elencate le seguenti pene: in generale la condanna *ad metalla*; in caso di flagranza, se il reo è uno schiavo, la condanna è *ad bestias*, se libero *in ludum gladiatorium*, cioè ad esibirsi nel circo come gladiatori. In una seconda fase si prevede che sia finito *gladio*, con la decapitazione con spada, prima che possa reagire. Si stabilisce, inoltre, che la pena di coloro che siano stati condannati *ad metalla*, non sia mai revocata e diventi, così, perpetua.

## IV.

# Il plagio alla fine del IV secolo

### *4.1. Il periodo di Valentiniano II, Graziano e Valente*

Alla morte improvvisa di Valentiniano I il 17 novembre 375, gli succedono nel governo della parte occidentale il figlio di primo letto Graziano, sedicenne e già associato al potere come Augusto dal 367<sup>202</sup>, ed il figlio, nato dal secondo matrimonio, Valentiniano, di soli quattro anni. In quel tempo, infatti, Graziano si trovava a Treviri e nominò come correggente il fratellastro col nome di Valentiniano II<sup>203</sup>, mentre Valente continuava a governare la parte orientale dell'Impero<sup>204</sup> fino alla sua morte avvenuta qualche anno dopo, il 9 agosto 378.

Nella cogestione della parte occidentale dell'Impero a Valentiniano II toccarono le prefetture d'Italia, Africa e Illirico, mentre a Graziano quelle di Gallia, Spagna e Britannia.

L'usurpazione del potere da parte di un ufficiale spagnolo, Magno Massimo, che fu proclamato Augusto dalle truppe in Britannia e che poi invase la Gallia, portò all'uccisione dell'imperatore Graziano il 25 agosto 383<sup>205</sup>.

### *4.2. Un provvedimento di Graziano*

L'attribuzione delle prefetture d'influenza degli imperatori correggenti si rende necessaria per attribuire l'unica costituzione di questo periodo in materia di plagio.

Un provvedimento che è conservato nel titolo '*Victum civiliter agere criminaliter posse*' e che reca nell'*inscriptio* i nomi degli imperatori Valente, Graziano e Valentiniano, ma che è stato senza dubbio, come si evince dalla località presente nella *subscriptio*, emanato da Graziano a Treviri il 12 gennaio 378, è indi-

---

<sup>202</sup> A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire, 284-602*, Oxford, 1964, I, trad. it. – *Il tardo Impero Romano, (284-602 d.C.)* – I, Milano, 1973, p. 186.

<sup>203</sup> H. BELLEN, *Die Spätantike von Constantin bis Justinian*, cit., p. 136.

<sup>204</sup> BELLEN, *Die Spätantike von Constantin bis Justinian*, cit., p. 111 s.

<sup>205</sup> JONES, *Il tardo Impero Romano*, I, cit., p. 207.

rizzato al prefetto del pretorio Antonio.

Flavio Claudio Antonio<sup>206</sup> fu prefetto del pretorio delle Gallie, approssimativamente, dal 376 al 378 (prima del 21 gennaio, quando Ausonio prese il suo posto) e d'Italia negli anni 377 e 378.

C.Th. 9.20.1: Imppp. Valens Gratianus et Valentinianus AAA. Antonio pp. A plerisque prudentium generaliter definitum est, quotiens de re familiari et civilis et criminalis competit actio, utraque licere experiri, nec, si civiliter fuerit actum, criminalem posse consumi. Sic denique et per vim possessione deiectus, si de ea recuperanda interdicto unde vi erit usus, non prohibetur tamen etiam lege Iulia de vi publico iudicio instituere accusationem: et suppresso testamento cum ex interdicto de tabulis exhibendis fuerit actum, nihilo minus ex lege Cornelia testamentaria poterit crimen inferri: et cum libertus se dicit ingenuum, tam de operis civiliter quam etiam lege Viselli criminaliter poterit perurgueri. Quo in genere habetur furti actio et legis Fabiae constitutum. Et cum una excepta sit causa de moribus, sescenta alia sunt, quae enumerari non possunt, ut, cum altera prius actio intentata sit, per alteram quae supererit iudicatum liceat retractari. Qua iuris definitione non ambigitur etiam falsi crimen, de quo civiliter iam actum est, criminaliter esse repetendum. Dat. prid. Id. Ian. Trevisis Valente VI et Valentiniano II AA. Conss.

*Interpretatio.* Sunt causae permixtae civiles pariter et criminales, et possunt hae causae ita dividi, ut prius civiles, deinde criminales agantur, si voluerit accusator: ita ut, si quis de re sua fuerit violenter expulsus, et rem ablatam civili primitus maluerit actione repetere, momentum sibi restitui petat, et si de eius proprietate is qui expulsus est civiliter fuerit superatus, criminali postmodum actione servata recepto primitus momento potest postmodum inpetere violentum. De testamento etiam, si quis commendatum a testatore testamentum in fraudem fortasse subpresserit, et id heres scriptus iudicio restitui petit, testamento per iudicium momenti beneficio restituto potest postmodum desubpresso testamento criminalem proponere actionem. Et reliquis similibus causis similibus causis similis actio tribuetur.

C.I. 9.31.1: Imppp. Valens Gratianus et Valentinianus AAA. Antonio pp. A plerisque prudentium generaliter definitum est, quotiens de re familiari et civilis et criminalis competit actio, utraque licere experiri, sive prius criminalis sive civilis actio moveatur, nec si civiliter fuerit actum, criminalem posse consumi, et similiter e contrario. Sic denique et per vim possessione deiectus, si de ea recuperanda interdicto unde vi erit usus, non prohibetur tamen etiam lege Iulia de vi publico iudicio instituere accusationem: et suppresso testamento cum ex interdicto de tabulis exhibendis fuerit actum, nihilo minus ex lege Cornelia

---

<sup>206</sup> JONES, MARTINDALE, MORRIS, *The Prosopography of the later Roman Empire*, I, cit., sv. 'Fl. Claudius Antonius 5', p. 77.

testamentaria poterit crimen inferri: et cum libertus se dicit ingenuum, tam de operis civiliter quam etiam lege Viselli criminaliter poterit perurgueri. Quo in genere habetur furti actio et legis Fabiae constitutum, et plurima alia sunt, quae enumerari non possunt, ut, cum altera prius actio intentata sit, per alteram quae supererit iudicatum liceat retractari. Qua iuris definitione non ambigitur etiam falsi crimen, de quo civiliter iam actum est, criminaliter esse repetendum. D. prid. Id. Ian. Treviris Valente VI et Valentiniano II AA. Conss.

La costituzione inizia con l'affermare che è stato deciso da molti giuristi che ogni volta che siano disponibili sia azioni civili sia criminali riguardanti la proprietà, entrambe le azioni possono essere esperite e il diritto ad un'azione criminale non si estingue se il caso è stato sottoposto inizialmente ad un'azione civile.

Quindi, in conclusione, se una persona che è stata privata del possesso di un bene con forza, al fine di recuperarlo fosse uso ricorrere ad un interdetto *unde vi*, non gli è proibito istruire un'accusa in un processo criminale anche *ex lege Iulia de vi*. Allo stesso modo anche se il testamento è stato soppresso e il caso è stato provato in forza dell'interdetto per la produzione del testamento, tuttavia può essere istruito un procedimento penale *ex lege Cornelia* sul testamento.

Così, quando un liberto si dichiara ingenuo, potrà essere citato in giudizio con un procedimento civile per le sue *operae*, allo stesso modo con un procedimento criminale *ex lege Viselli*<sup>207</sup>.

In questa classe sono considerati anche un'azione per il furto e una stabilità *ex lege Fabia*. Anche se una causa è stata esclusa, la questione giudicata in essa può essere nuovamente considerata nell'altra azione superstite.

Da questa definizione della legge non c'è dubbio che anche per il crimine di falso per cui si è già agito con una azione civile si possa agire con una azione penale.

Il Ferrini sintetizzava il testo della legge in questo modo: «E' appunto a questi casi, che si riferisce la const. un. C.I. 9.31 (C.Th. 9.20.1). Essa dice generalmente che l'azione civile non pregiudica mai alla criminale, benché per la prima esercitata, né questa a quella. Onde se uno scacciato a violenza dal fondo s'è fatto rimettere in possesso coll'interdetto possessorio, ciò non toglie che dopo si possa agire *ex lege Iulia de vi*; così dicasi del falso testamentario»<sup>208</sup>.

A noi interessa quella parte del testo riguardante la *lex Fabia*, per il quale vale quanto affermato nell'*incipit* della costituzione. In caso di concorrenza fra un'*actio furti* e un procedimento *ex Lege Fabia*, il fatto che sia stata intentata la

---

<sup>207</sup> C.I. 9.21 (*Ad legem Viselliam*).

<sup>208</sup> FERRINI, *Diritto penale romano*, cit., p.101.

prima non pregiudica la possibilità di procedere successivamente con un'azione criminale, la quale non decade: l'azione civile non pregiudica quella criminale.

### 4.3. Una costituzione di Teodosio il Grande

Cinque mesi dopo la catastrofe di Adrianopoli<sup>209</sup>, che vide il massacro dell'esercito romano ad opera dei Goti con l'uccisione dello stesso imperatore Valente, che governava, come si è detto, la parte orientale dell'Impero, l'Oriente ottenne un nuovo imperatore nella persona di Teodosio<sup>210</sup>, figlio del valoroso generale spagnolo condannato a morte qualche anno prima. Graziano, infatti, poiché lo zio non aveva lasciato eredi, lo nominò Augusto il 19 gennaio 379 a Sirmio, attribuendogli i territori dell'Oriente e la Tracia<sup>211</sup>.

Arcadio governava di nome l'Oriente, essendo stato associato al potere come Augusto dal padre Teodosio, Valentiniano II l'Occidente, risiedendo in Gallia. Teodosio, che comunque aveva una preminenza sugli altri due, si trovava in questi anni in Italia, dove rimase tre anni, prima di tornare a Costantinopoli<sup>212</sup>.

Una costituzione emanata a Milano l'11 marzo 391, che reca nell'*inscriptio* i nomi degli imperatori Valentiniano II, Teodosio I e Arcadio, è indirizzata al prefetto del pretorio d'Oriente Tatiano<sup>213</sup>. La paternità della legge va attribuita a Teodosio che nel 391 si trovava a Milano.

C.Th. 3.3 De patribus, qui filios distraxerunt, 1: Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius AAA. Tatiano praefecto praetorio. Omnes, quos parentum miseranda fortuna in servitium, dum victum requirit, addixit, ingenuitati pristinae reformatur. Nec sane remunerationem pretii debet exposcere, cui non minimi temporis spatio servitium satisfecit ingenui. Dat. V Id. Mart. Mediolano Tatiano et Simmacho cons.

*Interpretatio:* Si quemcumque ingenuum pater faciente egestate vendiderit, non poterit in perpetua servitute durare, sed ad ingenuitatem suam, si servitio suo satisfecerit non reddito etiam pretio revertatur.

---

<sup>209</sup> Si veda JONES, *Il tardo Impero Romano*, I, cit., p. 201.

<sup>210</sup> Si veda BELLEN, *Die Spätantike von Constantin bis Justinian*, cit., p. 144.

<sup>211</sup> Si veda TILLEMONT, *Histoire des Empereurs*, V, Paris, 1720, p. 157.

<sup>212</sup> Si veda JONES, *Il tardo Impero Romano*, I, cit., p. 208.

<sup>213</sup> Cfr. JONES, MARTINDALE, MORRIS, *The Prosopography of the later Roman Empire*, I, cit., sv. 'Fl. Entolmius Tatianus 5', p. 877. Sul contenuto del testo si veda W.WALDSTEIN, *Schiavitù e critianesimo da Costantino a Teodosio I*, in «AARC.», VIII, cit., p. 136

Il testo si preoccupa della diffusa e grave situazione economica dell'Italia che vedeva genitori costretti dalla povertà a vendere i propri figli, i quali diventavano schiavi. Tutti questi soggetti che la sorte avversa dei loro genitori ha consegnato alla schiavitù, mentre i loro genitori cercavano grazie alla vendita il sostentamento, dovrebbero essere riportati al loro *status* originario che avevano alla nascita. Certamente nessuno dovrà chiedere il rimborso del prezzo d'acquisto, se è stato compensato dalla schiavitù di una persona libera per un periodo di tempo non troppo breve.

Questa schiavitù, quindi, non poteva durare per sempre, in quanto i fanciulli sarebbero tornati doverosamente allo *status* della loro nascita.

Si ha poi un editto di questo periodo che è stato emanato il 1 luglio 391 da Teodosio ed è indirizzato ai provinciali in tema di ruberie, aggressioni a persone e cose, da parte di soldati. L'*inscriptio* indica ancora i tre nomi degli imperatori Valentiniano II, Teodosio ed Arcadio, ma ancora una volta la paternità va attribuita a Teodosio, che si trovava nel nord dell'Italia. La località di emanazione manca, ma sappiamo che nel mese di luglio si trovava ad Aquileia, sulla base dei suoi spostamenti<sup>214</sup>, ed è possibile che si trovasse ancora in questa città.

C.Th. 9.14 Ad legem Corneliam de sicariis, 2: Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius AAA. Ad provinciales. Liberam resistendi cunctis tribuimus facultatem, ut quicumque militum vel privatorum ad agros nocturnus populator intraverit aut itinera frequentata insidiis adgressionis obsederit, permissa cuicumque licentia dignus ilico supplicio subiugetur ac mortem quam minabatur excipiat et id quod intendebat incurrat. Melius est enim occurrere in tempore, quam post exitum vindicari. Vestram igitur vobis permittimus ultionem et, quod serum est punire iudicio, subiugamus edicto: nullus parcat militi, cui obviari telo oporteat ut latroni. Dat kal. Iul. Tatiano et Symmacho cons.

*Interpretatio:* Quotiens ad faciendam rapinam aliquis aut iter agentem aut domum cuiuslibet nocturnus spoliator adgreditur, huiusmodi personis, quae vim sustinent, damus etiam cum armis licentiam resistendi, et si pro temeritate sua occisus fuerit ille qui venerit, mors latronis ipsius a nemine requiratur.

Rivolgendosi ai provinciali Teodosio proclama che si conceda a tutti il diritto di legittima difesa qualora gruppi di soldati o anche privati cittadini dovessero entrare nei loro campi di notte o fare imboscate lungo la strada. Questo diritto è concesso a tutte le vittime di questi atti, affinché i colpevoli siano

---

<sup>214</sup>) O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste für Jahre 311 bis 476 n. Chr. Vorarbeit zu einer Prosopographie der christlichen Kaiserzeit*, Stuttgart, 1919, p. 279.

immediatamente sottoposti a una punizione e ricevano la morte che hanno minacciato e debbano subire questo male che volevano far subire ad altri. Infatti è meglio per un uomo reagire tempestivamente piuttosto che essere vendicato dopo la sua morte. Teodosio, dunque, concede loro il diritto alla vendetta, e poiché sarebbe troppo tardi punire attraverso un processo, si deve reprimere grazie a questo editto. Non si deve risparmiare alcun soldato, il quale dovrebbe essere passato per le armi come un brigante. L'imperatore sente di dovere questa spiegazione in merito ai soldati, in modo che nessuno abbia dei dubbi: infatti, pur essendo soldati, si sono comportati da briganti e come tali debbono essere puniti.

Nell'*Interpretatio* visigotica del testo si precisa, alla fine, che la morte del brigante stesso non sarà recriminata da nessuno.

L'editto non concerne direttamente il plagio, ma è molto generico, riguardando quei crimini commessi da bande di soldati sbandati che, comportandosi come briganti, aggredivano di notte entrando in proprietà altrui o facendo imboscate. Si potrebbe ritenere che fosse ammessa la legittima difesa anche contro i *plagiarii* che avessero una simile condotta criminosa. La cancelleria imperiale volutamente non specifica più di tanto le azioni commesse da quelle bande, per poter dare la più ampia estensione all'editto. Inoltre la destinazione genericamente rivolta ai provinciali fa pensare che il problema non fosse localizzato in una zona limitata dell'Impero, ma piuttosto diffuso in tutto il territorio.

In conclusione, alla fine del IV secolo in una costituzione di Graziano (C.Th. 9.20.1) si afferma che, in caso di concorrenza fra un'*actio furti* e un procedimendo *ex Lege Fabia*, il fatto che sia stata intentata la prima, non pregiudica la possibilità di procedere successivamente con un'azione criminale, la quale non decade: l'azione civile non pregiudica quella criminale.

Infine, una costituzione di Teodosio il Grande (C.I. 3.3.1), che non menziona il plagio, ma verosimilmente la vendita dei figli da parte dei padri ridotti in povertà, potrebbe rientrare in questo crimine, se non valesse la scriminante dello stato di necessità. Un'altra costituzione, genericamente, senza alcun riferimento al plagio, ammette, però, la legittima difesa nei confronti di quelle bande di soldati sbandati che entravano nelle proprietà altrui nelle ore notturne, aggredendo persone e cose.

## V.

# Il plagio nel V secolo

### *5.1. L'Impero d'Occidente e d'Oriente*

Alla morte di Teodosio il Grande, nel 395, gli succedettero in giovanissima età i figli Arcadio ed Onorio. Ad Arcadio spettò la parte orientale dell'Impero, ad Onorio, ancora impubere, toccò la parte occidentale<sup>215</sup>. In Oriente già a partire dal 392 fu prefetto del pretorio Rufino, successore di Tatiano, in Occidente dal 395 troviamo il generale Stilicone che ebbe una sorte di tutela sul minore Onorio<sup>216</sup>.

### *5.2. Le motivazioni economiche e sociali*

La situazione economica era notevolmente influenzata dalle continue invasioni barbariche cui era sottoposto l'Impero d'Occidente e dalle continue spese militari per arginare il fenomeno. Il Goffart<sup>217</sup>, richiamando l'opinione diffusa circa la barbarizzazione dell'Impero, evidenziava quanto fosse utile per descrivere le condizioni dell'Impero in epoca tarda.

Eppure sappiamo che le tribù barbariche erano sovente divise e i loro capi si scontravano tra di loro. Il Jones<sup>218</sup> asserisce che «nelle migrazioni la precaria unità dei gruppi tribali era messa a dura prova. Qualche volta una parte della tribù si trasferiva e una parte rimaneva in patria: qualche volta si spaccava in parecchi gruppi sotto capi rivali».

Questa frammentazione delle tribù barbariche rappresentava la loro debolezza, eppure erano riusciti a impegnare a lungo gli eserciti romani. Talvolta alcune frange senza un capo, lasciate allo sbando, penetravano con facilità nel territorio romano dove facevano razzia di tutto con una certa effe-

---

<sup>215</sup> Si veda JONES, *Il tardo Impero Romano*, I, cit., p.224 ss.

<sup>216</sup> Si veda BELLEN, *Die Spätantike von Constantin bis Justinian*, cit., p. 176.

<sup>217</sup> Si veda W. GOFFART, *Barbarian Tides. The Migration Age and the Later Roman Empire*, Philadelphia, 2006, p. 188 ss.

<sup>218</sup> JONES, *Il tardo Impero Romano*, I, cit., p. 250.

ratezza, comportandosi come bande di delinquenti. Capitava così che cittadini romani venivano portati via dalle loro terre e asserviti, per poi essere venduti in luoghi lontani.

### 5.3. La testimonianza di Sant'Agostino

Le lettere di Sant'Agostino, a prescindere dal valore religioso, offrono una preziosa testimonianza sulla situazione giuridica ed economica dell'epoca tardo-imperiale.

Al fine di meglio comprendere il crimine del plagio mi soffermo su testo facente parte delle lettere di Sant'Agostino scoperte da Johannes Divjak<sup>219</sup>. Secondo Whittaker<sup>220</sup> «Uno dei fatti rassicuranti emersi dalle nuove lettere di Agostino pubblicate da Divjak è quanto poco si comprendessero – o forse che deliberatamente si volessero rovesciare – le conseguenze sociali delle leggi su schiavi e coloni all'inizio del quinto secolo. Se un vescovo integerrimo ed erudito come Agostino, che all'epoca era incaricato di seguire le cause civili alla *episcopalis audientia* (quando c'era accordo tra i due contendenti, C.Th. 1.27.2 [408]), e che affermava di aver speso moltissimo del suo tempo in questa attività legale (per esempio *Enarr. in Ps.* 118.24.3), aveva bisogno di chiarimenti sulle leggi in materia sociale, allora possiamo non farci prendere dallo sconforto se anche noi non le comprendiamo del tutto». A parer mio, Agostino aveva un'esatta e lucida conoscenza delle leggi dell'epoca e della percezione che la società aveva di esse, conoscenza che ci permette una facile ricostruzione del diritto del suo secolo. Non essendo questo lo scopo primario del vescovo, che si rivolge per lo più a colleghi, è normale che ci si ritrovi a fare i conti con le sue interpretazioni di carattere meramente religioso. Insomma, possiamo dire che il santo non facesse altro che il suo lavoro, ma che, facendo questo, tanto più che sovente nella sua veste si occupava di *episcopalis audientia*, in molti casi è riuscito a fornirci preziose fonti utili per una ricostruzione giuridica e sociale degli istituti dell'epoca in cui viveva. Lo studioso continua affermando: «Questa confusione non era nemmeno, poi, un segno che il controllo politico di Roma stesse cedendo nel quinto secolo. Cinque delle nuove lettere inviate da Agostino al confratello Alipio mostrano

---

<sup>219</sup> J. DIVJAK, *Oeuvres de Saint Augustin. Lettres 1\* - 29\**, nouvelle édition du texte critique et introduction, Paris, 1987.

<sup>220</sup> D. WHITTAKER, *Agostino e il colonato*, in «Terre, proprietari e contadini dell'impero romano. Dall'affitto agrario al colonato tardo-antico» – cur. E. Lo Cascio –, Roma, 1997, p. 300.

che egli era in missione presso la corte italiana e non presso il Papa come si pensava una volta. Queste lettere ci hanno fatto comprendere quanto la Chiesa ancora dipendesse dalle decisioni dello stato in questo che era tradizionalmente considerato un periodo di debole controllo politico».

Una di queste lettere, indirizzate al confratello Alipio, menzionate dallo studioso, era quella che ci accingiamo ad analizzare.

L'epistula 10\*, datata, da alcuni al 422 o 423, da altri al 428<sup>221</sup>, è molto importante anche dal punto di vista giuridico e, in particolare, mette in luce un crimine diffuso nella provincia africana in cui era vescovo Agostino, quello del plagio.

Aug., ep. 10\*.2: Tanta est eorum qui vulgo “mangones” vocantur in Africa multitudo, ut eam ex magna parte humano genere exhauriant, transferendo quos mercantur in provincias transmarinas et paene omnes liberos. Nam vix pauci reperiuntur a parentibus venditi quinque annorum emunt isti, sed prorsus sic emunt ut servos et vendunt trans mare ut servos; veros autem servos a dominis omnino rarissime. Porro ex hanc moltitudine mercatorum ita insolevit seducendum et depraedantium multitudo, ita ut gregatim ululantes habitu terribili vel militari vel barbaro et agrestia quaedam loca, in quibus pauci sunt nomine, perhibeantur invadere et quos istis mercatoribus vendant violenter abducere.

Di questa *epistula* di Agostino, indirizzata all'amico Alipio, vescovo di Tega-ste, si è occupato recentemente il Cassi<sup>222</sup>, il quale rileva come Agostino fosse «preoccupato di individuare le diverse tipologie di atti compiuti da questo gran numero d'individui, chiamati comunemente ‘mangoni’, e le diverse categorie in cui possono dividersi questi ultimi». Un'altra distinzione, che emergerebbe dal testo, riguarda l'acquisto da parte dei *mangones* «di uomini liberi, ovvero di giovani venduti dai genitori ... di schiavi già appartenenti a padroni». Per quanto riguarda l'acquisto dei giovani, vengono prospettate due ipotesi: «quello effettuato per avviare i giovani ‘in lavori della durata di venticinque anni’ e quello in cui i mangones ‘li comprano addirittura come schiavi e li vendono nei paesi d'oltremare’». Ritengo opportuno sottolineare che è questa seconda ipotesi che interessa a noi ai fini del plagio.

---

<sup>221</sup>) In questo mio lavoro utilizzo l'edizione a cura di L. CAROZZI, *Opere di Sant'Agostino. Le lettere. Suppl. 1–29*, Roma 1992. L'ep. 10\* è stata in tempi recentissimi oggetto di una brillante relazione tenuta il 17 marzo 2013 da Aldo Andrea Cassi, dal titolo *Impero, vescovi e mercanti di schiavi nell'Africa Romana. Agostino e la questione dei mangones*, nell'ambito del convegno «Politica religione e governo della *res publica* nella cultura giuridica tra Costantino e Agostino», svoltosi al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Brescia.

<sup>222</sup>) A.A. CASSI, *La giustizia in Sant'Agostino. Itinerari agostiniani del quartus fluvius dell'Eden*, Milano, 2013, p. 67 s.

In questo testo si affronta, appunto, il problema della diffusione in Africa dei *mangones*, quei mercanti di schiavi che comprano uomini liberi per venderli oltremare<sup>223</sup>. Il vescovo di Ippona, rileva, giustamente, che questi individui non prolifererebbero in tal modo se, d'altra parte, non ci fossero quelle bande di individui dall'aspetto orribile, soldatesco o barbarico che atterriscono i piccoli nuclei rurali isolati, e quindi indifesi, portando via con la forza gli abitanti per venderli proprio a questi mercanti.

Il Willvonseder<sup>224</sup> rilevava come questi commercianti si procurassero la loro mercanzia, acquistandola in primo luogo da bande di predoni che imperversavano in quelle regioni, ma – aggiungeva – anche da singoli individui che vendevano familiari o persone che hanno ridotto in loro potere. Sant'Agostino metteva in luce, con l'epist. 10\*, questa grave piaga, tanto più che, come rileva l'autore, si era adoperato per liberare le vittime prima che fossero deportate dall'Africa.

A questi spregevoli mercanti, dunque, la merce viene fornita da quei banditi che *'violenter abducunt'* le persone libere, che abitano nei piccoli centri rurali. Il verbo *'abducere'* è un termine tecnico che si ritrova con una certa ricorrenza nei testi normativi che qualificano la fattispecie del crimine di plagio. Il reato è commesso ogniquale volta una o più persone rapiscono con violenze o armi psicologiche persone libere o schiave e li trattengono prigionieri per poi venderli come schiavi.

Rougé considera questi briganti uomini al servizio dei *mangones*, che «dévastent les régions éloignées et sans défense, massacrent les hommes, enlèvent les femmes et les enfants, les vendent aux *mangones* qui les embarquent pour les régions orientales de l'Empire»<sup>225</sup>.

Questi mercanti venivano, sovente, equiparati ai *plagiarii*, ma erroneamente. Nella diversa configurazione del crimine di plagio avvenuta nel corso dei secoli si trova una nuova fattispecie, che prevede l'attività di bande. I *mangones* non sono tecnicamente dei *plagiarii* ma finiranno col subire la medesima condanna.

I *mangones*, originari della Galazia, provincia romana dell'Asia Minore, erano mercanti di schiavi, noti perché acquistavano dai *plagiarii* quegli esseri umani di condizione libera da loro portati via a forza. Il percorso è chiaro: i commercianti di schiavi si imbarcano nei porti delle coste africane per raggiun-

---

<sup>223</sup>) Cfr. *infra*, § 6.2.

<sup>224</sup>) R. WILLVONSEDER, *XXV annorum operae*, in «ZSS.», C, 1983, p. 533.

<sup>225</sup>) J. ROUGÉ, *Escroquerie et brigandage en Afrique romaine au temps de saint Augustin (Ep. 8\* et 10\*)* in «Les lettres de Saint Augustin découvertes par Johannes Divjak», cit., p. 183.

gere quelli dell'Asia Minore<sup>226</sup>, per poi dirigersi all'interno verso la Galazia.

Aug., ep. 10<sup>a</sup>.7: Si velim quae nos tantum experti sumus enumerare talia scelera, nullo modo possum. Unum accipe documentum unde cuncta conicias quae per Africam totam et per omnia eius litora perpetrentur. Ante quattuor fere menses quam ista scriberem, de diversis terris et maxime de Numidia congregati a Galatis mercatoribus (hi enim vel soli vel maxime his quaestibus inhianter incumbunt), ut a litore Hipponiensi transportarentur, adducti sunt ...

La Gebbia<sup>227</sup>, volendo interpretare le parole di Agostino, parla di loro come «mercanti di schiavi ... i quali, con l'aiuto di una *multitudo seducentium et depraedantium*, effettuavano razzie e violenze nelle campagne per impossessarsi di uomini e donne da vendere in Oriente».

Ancor meglio rende la definizione di Humbert, che parla di «odieux commerce des mangones, qui, dépassant les limites de leur activité, déjà honteuse, de marchands d'esclaves, vont jusqu'à trafiquer des hommes libre set les revendent outre-mer à des barbares»<sup>228</sup>.

Su questi personaggi, però, ci sono poche fonti, per lo più letterarie, che risalgono all'età imperiale e ne danno costantemente una connotazione negativa<sup>229</sup>.

La loro attività commerciale era molto diffusa e, come abbiamo visto, era molto legata a quella delle bande armate, che, o commettevano quel reato apertamente su loro incarico, o sfruttavano la loro disponibilità a comprare. Era, insomma, la regola commerciale della domanda e dell'offerta, come si evince anche dalle parole di Agostino.

Aug., ep. 10.3: ... Mercatores autem si non essent, illa non fierent ...

Infatti, Agostino sostiene che in assenza di questi mercanti, cioè i *mangones*, non si sarebbe così diffuso questo crimine ad opera dei *plagiarii*, che sequestrano uomini e bambini liberi allo scopo di venderli e trarne profitto.

---

<sup>226</sup>) In generale sulle rotte marittime si veda J. ROUGÉ, *Recherches sur l'organisation du commerce maritime en Méditerranée sous l'Empire romain*, Paris, 1966, p. 81 ss.

<sup>227</sup>) C. GEBBIA, *Pueros vendere vel locare. Schiavitù e realtà africana nelle nuove lettere di S. Agostino*, in «L'Africa Romana, Atti del IV convegno di studio, Sassari 12-14 dicembre 1986» – cur. A. Mastino –, Sassari, 1987, p. 225.

<sup>228</sup>) M. HUMBERT, *Enfants à louer ou à vendre: Augustin et l'autorité parentale (Ep. 10\* et 24\*)*, in «Les lettres de Saint Augustin découvertes par Johannes Divjak», cit., p. 189.

<sup>229</sup>) Si veda E. JAKAB, *Praedicere und cavere beim Marktkauf, Sachmängel im griechischen und römischen Recht*, München, 1997, p. 16 ss., in particolare p. 18. Si veda da ultimo R. ORTU, *Schiavi e mercanti di schiavi in Roma antica*, Torino, 2012, p. 89 ss.

#### 5.4. Casi di plagio per emulazione

In un passo dell'*ep.* 10\* vengono elencati alcuni casi di plagio, che Agostino riteneva avvenuti per emulazione:

Aug., *ep.* 10\*:6: Immo vero satis dici non potest quam multi in eumdem nefarium quaestum mira caecitate cupiditatis et nescio qua huius velut morbi contagione defluerint. Quis credit inventam esse mulierem et hoc apud nos apud Hipponem quae Giddabenses feminas velut lignorum emendorum causa seducere, includere, affligere soleret et vendere? Quis credat Ecclesiae nostrae colonum satis idoneum uxorem suam eandemque matrem filiorum suorum nulla culpa eius offensum solo excitatum fervore huius pestilentiae vendidisse? Adolens quidam viginti ferme annorum, calculator notarius / cordatus de monasterio nostro est seductus et venditus qui vix per Ecclesiam potuit liberari.

Agostino narra, innanzitutto, di una donna che, col pretesto di comprare legna, attira in una trappola altre donne di una città non lontana da Ippona, Giddaba, e le imprigiona per poi venderle. Un altro caso menzionato è quello del colono ricco, appartenente alla Chiesa di Ippona, che ha venduto la propria moglie<sup>230</sup>, non dunque per bisogno di soldi, ma perché contagiato da questa follia di commercio illecito. Ultimo caso narrato è quello di un giovane *calculatur et notarius*, che venne rapito dal monastero per essere venduto, ma che, per fortuna riuscì a salvarsi, grazie all'intervento della Chiesa<sup>231</sup>.

Sono casi diversi che potrebbero rientrare nella fattispecie semplice di plagio.

#### 5.5. Una costituzione non pervenuta di Onorio

Nei Codici non è stata conservata alcuna costituzione in materia di plagio emanata da Onorio. Come ben si sa, i Codici non sono arrivati a noi integri e, del resto, i compilatori hanno fatto una scelta, talvolta arbitraria, delle costituzioni da inserire nelle compilazioni.

A volte è possibile, tuttavia, ricostruire attraverso fonti letterarie, patristiche ed epigrafiche testi di costituzioni a noi non pervenute attraverso la

---

<sup>230</sup>) Si veda ROUGÉ, *Aspects de la pauvreté et de ses remèdes* in «AARC.», VIII, cit, p. 238 s.

<sup>231</sup>) Sull'intervento della Chiesa cfr. *infra*, § VII.1.

codificazione.

Ad esempio, un passo dell'ep. 10\* di Agostino fa riferimento ad una costituzione di Onorio, in materia di plagio, indirizzata al prefetto del pretorio Adriano, che Agostino conosce molto bene, anzi, addirittura dice di averne acclusa una copia al suo promemoria.

Aug., ep. 10\*.3-4: ... Nec sane arbitror hoc Africae malum etiam illic ubi estis famam tacere, quod incomparabiliter longe minus fuit, quando tamen imperator Honorius ad praefectum Hadrianum legem dedit huiusmodi / cohíbens mercaturas talisque impietatis negotiatores plumbo cohercendos et proscribendos et in exilium perpetuum censuit esse mittendos; nec de his loquitur in ea lege, qui seductos depraedatos emunt liberos quod paene solum isti faciunt, sed generaliter de omnibus qui vendendas familias transferunt in provincias transmarinas; ita ut ea quoque mancipia fisco sociari iusserit [vindicare], quod utique nullo modo de liberis diceret. 4. Hanc legem subiunxi huic commonitorio meo, quamvis et Romae facilius possit forsitan inveniri; utilis est enim et huc pestilentiae posset mederi ...

Sulla base delle indicazioni offerte da Agostino e di una precedente costituzione emanata da Massimiano (C.I. 9.20.7) possiamo ricostruire approssimativamente il testo di Onorio in questo modo:

Imp. Honorius et Theodosius AA. ad Hadrianum praefectum praetorio Africae. Quoniam plagiarii servos alienare ad provincias transmarinas solent, hac lege censimus talis impietatis negotiatores plumbo cohercendos et proscribendos et in exilium perpetuum mittendos esse ut mercaturae cohibitae essent atque poenae genere deterreri ceteri possent. Mancipia, igitur, fisco protinus vindicentur. Dat ...

Il destinatario Adriano<sup>232</sup> fu prefetto del pretorio d'Italia e d'Africa nei periodi 401-405 e 413-414<sup>233</sup>, per cui la legge può essere stata emanata solo in questi periodi. La costituzione potrebbe risalire agli anni 413-414, perché più vicini al periodo in cui Agostino scriveva l'ep. 10\*, ma, forse, più facilmente nel primo periodo. Dal Tillemont<sup>234</sup>, sappiamo infatti, che nei mesi di febbraio e marzo del 401 Onorio aveva emanato una serie di regolamenti di polizia per tutte le province d'Africa.

---

<sup>232</sup> A.H.M. JONES, J.R. MARTINDALE, J. MORRIS, *The Prosopography of the later Roman Empire (A.D. 260-395)*, II, New York, 1980, sv. 'Hadrianus', p. 527.

<sup>233</sup> Sulla base della carica del prefetto, il ROUGE, *Escroquerie et brigandage*, cit., p. 184, cerca di analizzare una possibile data della costituzione.

<sup>234</sup> TILLEMONT, *Histoire des Empereurs*, V, cit., p. 516.

Questa legge comminava, per la deportazione degli schiavi al fine di venderli nelle province d'oltremare, la pena della flagellazione (*flagellorum ictus*)<sup>235</sup>, da eseguirsi attraverso frustate con scudiscio piombato, la condanna all'esilio e la confisca dei beni. Perché un soggetto possa considerarsi colpevole, occorre, quindi, il dolo specifico per motivi di lucro: al fine di vendere nelle province d'oltremare. Purtroppo, come dicevo, questa legge non ci è pervenuta.

La Corbo ricordava come «l'apparente disomogeneità che ... riflette la pluralità di situazioni e comportamenti che dovettero esserci nella società romana al riguardo, in realtà va ricondotta alle caratteristiche strutturali di tale società, in cui la libertà costituiva un valore imprescrittibile, ma nella quale, allo stesso tempo, l'istituto della schiavitù rappresentava un fattore essenziale della propria saldezza economica»<sup>236</sup>.

### 5.6. Una costituzione di Teodosio II in tema di ripudio

Nel Codice Giustiniano troviamo una costituzione di Teodosio II del 449, indirizzata al prefetto del pretorio Ormisda, che ha ricoperto tale carica negli anni dal 448 al 450<sup>237</sup>. Il provvedimento non riguarda il diritto criminale, ma è conservata nel titolo *'De repudiis et iudicio de moribus sublato'*. Si tratta di un lungo testo, infatti, in materia di ripudio, che a noi interessa in quanto in tre paragrafi, il 2, il 3 ed il 6, fa riferimento al plagio.

C.I. 5.17.8:

Impp. Theodosius II et Valentinianus III AA. Hormisdas pp.

Consensu licita matrimonia posse contrahi, contracta non nisi misso repudio dissolvi praecipimus: solutionem etenim matrimonii difficiliorum debere esse favor imperat liberorum.

1. Causas autem repudii haec saluberrima lege apertius designamus. Si enim sine iuxta causa dissolvi matrimonia iuxta limite prohibemus, ita adversa necessitate pressum vel pressam quamvis infausto, attamen necessario auxilio cupimus liberari.

2. Si qua igitur maritum suum adulterum aut homicidam vel venificum vel certe contra nostrum imperium aliquid molientem vel falsitatis crimine condemnatum invenerit, si sepulchrorum dissolutorem, si sacris aedibus aliquid subtrahentem, si latronem vel latronum susceptorem vel abactorem aut plagiarium vel ad contemptum sui domi suae ipsa inspiciente cum impudicis mulieri-

---

<sup>235</sup>) Si veda SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., 252.

<sup>236</sup>) CORBO, *Tra salvaguardia della libertà e tutela della bona fides*, cit., p. 161.

<sup>237</sup>) Si veda JONES, MARTINDALE, MORRIS, *The Prosopography of the later Roman Empire*, II, cit., sv. 'Hormisdas', p. 571.

bus (quod maxime etiam castas exasperat) coetum ineuntem, si suae vitae veneno aut gladio vel alio simili modo insidiantem, si se verberibus, quae ab ingenuis aliena sunt, adficiantem probaverit, tunc repudiū auxilio uti necessariam ei permittimus libertatem et causas discidiū legibus comprobare.

3. Vir quoque pari fine claudetur nec licebit aei sine causis apertius designatis propriam repudiare iugalem, nec ullo modo expellat nisi adulteram, nisi veneficam aut homicidam aut plagiariam aut sepulchrorum dissolutricem aut ex sacris aedibus aliquid subtrahentem aut latronum faultricem aut extraneorum virorum se ignorante vel nolente convivia appetentem aut ipso invito sine iusta et probabili causa foris scilicet pernctantem, nisi circencibus vel theatralibus ludis vel harenarum spectaculis in ipsis locis, in quibus haec adsolent celebrari, se prohibente gaudentem, nisi sui veneno vel gladio aut alio simili modo insidiatricem, vel contra nostrum imperium aliquid machinantibus consciam, seu falsitatis se crimini immiscentem invenerit, aut manus audaces sibi probaverit ingerentem: tunc enim necessariam ei discedendi permittimus facultatem et causas discidiū legibus comprobare.

4. Haec nisi vir et mulier observaverint, ultrice providentissimae legis poena plectentur. Nam mulier si contempta lege repudium mittendum esse tentaverit: suam dotem et ante nuptias donationem ammittat nec intra quinquennium nubendi habeat denuo potestatem. Aequum est enim eam interim carere connubio, quo se monstravit indignam. Quod si praeter hoc nupserit, erit ipsa quidem infamis, connubium vero illud nolumus nuncupari: insuper etiam arguendi hoc ipsum volenti concedimus libertatem. Si vero causam probaverit intentatam, tunc eam et dotem recuperare, et ante, et ante nuptias donationem lucro habere, aut legibus vindicare censemus; et nubendi post annum ei (ne quis de prole dubitet) permittimus facultatem.

5. Virum etiam, si mulierem interdicta arguerit attentatam, tam dotem, quam ante nuptias donationem sibi habere seu vindicare, uxoremque (si velit) statim ducere, hac iusta definitione sancimus. Sin autem aliter uxori suae renuntiare voluerit: dotem redhibeat, et ante nuptias donationem amittat.

6. Servis scilicet seu ancillis puberibus, si crimen adulterii vel maiestatis ingeritur, tam viri quam mulieris ad examinandam causam repudiū, quo veritas aut facilius eruatur aut liquidius detegatur, si tamen alia documenta defecerint, quaestionibus subdendis. Super plagiis etiam, prout dictum est, illatis ab alterutro commovendis easdem probationes (quoniam non facile quae domi geruntur per alienos poterunt confiteri) volumus observari.

7. Si vero filio vel filiis, filia vel filiabus extantibus, repudium missum est: omne quicquid ex nuptiis lucratum est, filio seu filiis filiae seu filiabus post mortem accipientis servari: id est, si pater temere repudium miserit, donationem ante nuptias a matre servari; si mater, dotem ipsam eidem vel eisdem filio seu filiae patre moriente dimitti censemus: patri videlicet vel matri in scribendis heredibus si unum seu unam vel omnes scribere, vel uni ex his donare velit, electione servata. Nec ullam alienandi seu supponendi memoratas res permittimus facultatem. Sed si aliquid ex iisdem rebus defuerit: ab heredibus, seu earum detentatoribus (si tamen non ipsos heredes scripserit, aut scripti filii non

adierint) resarciri praecipimus: ut etiam hoc modo inconsulti animi a repudio mittendo detrimento retrahantur.

8. Pactiones sane si quae adversus praesentia scita nostrae maiestatis fuerint attentate, tamquam legibus contrarias, nullum habere volumus firmitatem.

D. V Id. Ian. Protogene et Asterio cons.

Il testo esordisce con la premessa che i matrimoni che si sono formati con il consenso possono essere sciolti solo in seguito alla notificazione di un libello di ripudio e che lo scioglimento del matrimonio deve essere reso più difficile nell'interesse dei figli. Il testo continua con la riaffermazione del principio secondo cui è proibito il ripudio fuori dalle *iustae causae* indicate tassativamente dall'imperatore, pur ponendo un'eccezione nel caso in cui il coniuge ripudiante sia oppresso da un'avversità. La dottrina appare pressoché unanime nel considerare la forma richiesta ed il *favor liberorum* effettivi deterrenti nei riguardi del ripudio. Giustamente il Delpini<sup>238</sup> affermava che il *favor liberorum* non corrispondeva a principii cristiani, bensì a sentimenti di morale naturale, ritenendo che «il paganesimo dominava ancora largamente la vita romana» e che «fino ai tempi di Giustiniano, si poteva ancora sempre parlare di due società nell'Impero romano».

Il Robleda<sup>239</sup> si sofferma sul requisito formale, ritenendo che l'atto notificato non corrisponde all'antica dichiarazione di ripudio dell'epoca augustea da pronunciarsi alla presenza di sette testimoni e di un liberto del divorziante, dal momento che il testo si limita a menzionare solo la notifica del ripudio. Per lo studioso l'introduzione di questa forma sarebbe un'innovazione, consistendo nella notifica di un semplice *libellus* per la comunicazione del ripudio, come era conforme agli usi orientali.

Proseguendo nella lettura del testo, l'accento all'aiuto prestato al coniuge oppresso da '*adversa necessitas*' fa concludere a Montan<sup>240</sup> che l'Imperatore, in apparenza più rigido già nella premessa, affronta l'argomento con vedute più larghe dei loro predecessori e cioè Costantino ed Onorio<sup>240b</sup>.

Il Brini<sup>241</sup>, a proposito di questo testo, si soffermava esclusivamente sulle cause previste per il ripudio. E sono proprio queste che hanno attirato la no-

---

<sup>238</sup>) F. DELPINI, *Divorzio e separazione dei coniugi nel diritto romano e nella dottrina della Chiesa fino al secolo V*, Torino, 1956, p. 121 s.

<sup>239</sup>) O. ROBLEDA, *El matrimonio en el derecho Romano*, Roma, 1970, p. 267.

<sup>240</sup>) A. MONTAN, *La legislazione romana sul divorzio: aspetti evolutivi e influssi cristiani*, in «Apollinaris», LII, 1980, p.183.

<sup>240b</sup>) MONTAN, *La legislazione romana*, cit., p. 184.

<sup>241</sup>) G. BRINI, *Matrimonio e divorzio nel diritto romano*, III, *Diritto romano nel divorzio*, Roma, 1975, p. 230 ss.

stra attenzione. Teodosio offre un elenco tassativo delle cause che legittimano il ripudio, molto ampliato rispetto alle precedenti costituzioni<sup>242</sup> per rendere più completo ed esaustivo il provvedimento e, di conseguenza, anche più efficace.

L'attenzione della Vannucchi Forzieri<sup>243</sup> si sofferma sul fatto che ancora una volta nella legislazione tardo-imperiale «le cause che legittimano l'invio del ripudio sono ancora dei particolari *crimina*», sennonché non si può non constatare l'ampliamento delle *iustae causae repudii* rispetto alla normativa precedente.

La moglie può ripudiare il coniuge nel caso che questi sia adultero, omicida, corruttore, cospiratore contro l'Impero, condannato per crimini di falsità, violatore di tombe, soggetto che abbia sottratto qualcosa dai luoghi sacri, ladro, ricettatore, ladro di bestiame, plagiatario, o sia solito introdurre nella casa coniugale come concubine donne di facili costumi in presenza della moglie, attentatore alla vita della moglie con il veleno o con la spada o in qualsiasi maniera, e infine che l'abbia percossa, cosa inconcepibile nei confronti di una donna *ingenua*.

Il marito, diversamente, può ripudiare nel caso che la moglie sia colpevole di adulterio, veneficio, omicidio, violazione dei sepolcri, plagio, sacrilegio, sia complice dei ladri, sia a conoscenza di una cospirazione contro l'Impero, sia colpevole di atti che rientrano nel crimine di falso, abbia attentato alla vita del marito col veleno, con la spada o in qualsiasi altro modo, abbia percossa il marito, abbia partecipato all'insaputa o contro la volontà del marito a banchetti o abbia pernottato fuori di casa senza un ragionevole motivo, abbia assistito contro il volere del marito a giochi circensi, a spettacoli teatrali o delle arene<sup>244</sup>.

Il Gaudemet<sup>245</sup> parla a ragione di una simmetria quasi perfetta (undici casi per la donna e dodici per l'uomo) e ritiene che si possono raggruppare queste cause di rottura sotto quattro rubriche: «des crimes (homicide, empoisonnement, faux) ou de graves délits (vol); les intérêts de l'Etat (atteinte à sa sureté); la morale coniugale (adultère, concubine, vie trop libre de la femme, attentat contre le mari, mauvais traitements infligés à la femme); les relations sociales (plagium)». Dissento decisamente sul collocare il plagio fra le rela-

---

<sup>242</sup> Si veda P.G. CARON, *Consensu licite matrimonia posse contrahi, contracta non nisi misso repudio solvi* (C. 5.17.8), in «AARC.», VII, Napoli 1988, p. 291 s.

<sup>243</sup> O. VANNUCCHI FORZIERI, *La legislazione imperiale del IV-V secolo in tema di divorzio*, in «SDHI.», XLVIII, 1982, p. 310.

<sup>244</sup> Si veda P. BONFANTE, *Corso di diritto romano, I. La famiglia*, Roma, 1925, rist. Milano, 1963, p. 352 s.

<sup>245</sup> J. GAUDEMET, *La législation sur le divorce dans le droit impérial*, in «AARC.» VII, Napoli, 1988, p. 80 s.

zioni sociali. All'epoca di Teodosio II era un crimine molto grave. L'elenco offre l'indicazione di quelli che dovevano essere i crimini più gravi e dei quali più risentiva la società dell'epoca.

Si diceva, infatti, che una delle cause per cui la donna possa liberamente ripudiare il marito è che lui sia un plagiario. Gaudemet traduce «s'il a retenu en esclavage un personne libre (*plagiarius*)»<sup>246</sup>. Quanto al marito se la moglie è una plagiaria, che il Gaudemet interpreta come «détenant un homme ou une femme libre en servitude»<sup>247</sup>. Come si è visto, *plagiarius* non è semplicemente chi si macchia del crimine di plagio, ma colui che fa parte di un'associazione a delinquere che pratica questo crimine, per cui sono previste pene molto severe.

Più recentemente la Fayer, intervenendo su questo testo<sup>248</sup>, ha evidenziato che le cause indicate, perché fosse legittimo il ripudio, «risultano essere piuttosto numerose, ma sempre tassative». La studiosa, inoltre, ha precisato che il coniuge, potendo provare che l'altro si era macchiato di uno dei crimini elencati, otteneva la restituzione o poteva trattenere dote e donazione nuziale e poteva risposarsi. Per questo motivo era importante riuscire ad assumere le prove.

A questo riguardo, nel caso di crimine di adulterio o di lesa maestà per l'uno e per l'altro coniuge, qualora non ci siano altre prove, è lecito, dal momento che è difficile rinvenire testimonianze sulla vita privata condotta all'interno della casa coniugale, interrogare gli schiavi maschi o femmine ancora in pubertà ed acquisire le loro deposizioni anche attraverso tortura<sup>249</sup> per pervenire più facilmente alla verità dei fatti. In forma imperativa l'imperatore ordina che, anche sui plagi causati, come si è detto, dall'uno o dall'altro coniuge, siano osservate le stesse regole per assumere le prove in modo da indurre a testimoniare (§ 6).

In riferimento a questo elenco di cause legittime di ripudio da una parte la dottrina è concorde nel ritenere che questa indicazione tassativa comporta un ritorno ad una restrizione del divorzio, un'altra parte lo nega. Il Delpini<sup>250</sup>, addirittura, riteneva che le *instae causae* fossero state ampliate a tal punto da «rendere facile lo scioglimento di qualsiasi matrimonio male assortito».

A mio avviso non si deve porre il problema della limitazione o meno del ripudio, ma piuttosto di un maggior controllo imperiale, che Teodosio II

---

<sup>246</sup> GAUDEMET, *La législation sur le divorce*, cit., 80.

<sup>247</sup> GAUDEMET, *La législation sur le divorce*, cit., 80.

<sup>248</sup> C. FAYER, *La familia romana. Aspetti giuridici e antiquari*, III. *Concubinato divorzio adulterio*, Roma, 2005, p. 153 ss.

<sup>249</sup> BONFANTE, *Diritto di famiglia*, cit., p. 353.

<sup>250</sup> DELPINI, *Divorzio e separazione*, cit., p. 121.

ottenneva con l'ampliamento dell'elenco delle cause legittime.

García Garrido<sup>251</sup>, invece, nel confronto di questa norma con quella di Onorio del 421 (C.Th. 3.16.2) non manca di far notare una certa evoluzione consistente nella semplificazione delle cause di ripudio e un'attenuazione delle pene, dal momento che la costituzione di Teodosio II scompare la gradazione delle cause precedentemente classificate in gravi o mediocri e viene abolita la pena della deportazione per la moglie e quella di celibato perpetuo per il marito, a conferma di una legislazione imperiale che tende più a una liberalizzazione del ripudio che ad una sua proibizione rigida e severa, che si riscontrerebbe se fossero seguiti i principii cristiani.

In questa costituzione del 449 ciò che è più evidente è che, per la prima volta, si riscontra l'adulterio del marito come causa giustificativa di ripudio a favore della moglie, non solo, ma, pur essendo conservata la disposizione secondo cui la moglie ripudiante fuori dai casi stabiliti non può rimaritarsi per un quinquennio, pena l'infamia, vengano, tuttavia, abolite le sanzioni personali previste dal legislatore del 331 e del 421, rimanendo in vigore quindi solamente quelle patrimoniali<sup>252</sup>, sicché da questi mutamenti parrebbe emergere la tendenza dell'imperatore a trattare con maggiore eguaglianza i coniugi.

Nella sua parte conclusiva la costituzione Teodosio II ha cura di inserire anche alcune disposizioni di contenuto patrimoniale nell'interesse dei figli, affinché non rimanessero mere parole il *favor liberorum* ventilato nella normativa precedente. Il Bonfante<sup>253</sup>, richiamando il testo, parlava di «lucri del coniuge innocente a carico del coniuge colpevole del delitto o del coniuge ripudiante *sine causa*» che, in presenza di figli, sarebbero andati a loro per successione, siano essi maschi o femmine e, per questo motivo, si vietava al genitore l'alienazione ed il pignoramento. Lo studioso aveva cura di precisare che la costituzione ammetteva la possibilità di esercitare un diritto di elezione o di preferenza tra i figli, che era «il concetto orientale del figlio più favorito»<sup>254</sup>. L'interesse dei figli, a cui si faceva riferimento, ma in senso morale, ora si estende a quello patrimoniale.

In conclusione, però, si rende necessario ricordare che questa costituzione è per noi rilevante perché nelle giuste cause di ripudio, sia per il marito sia per la moglie, si indica anche l'essere il coniuge *'plagiarius'*. Il plagio, per lo

---

<sup>251</sup>) M. GARCÍA GARRIDO, *Relaciones personales y patrimoniales entre esposos y coninges en el derecho imperial tardío*, in «AARC.», VII, 1988, p. 41.

<sup>252</sup>) Cfr. M.I. NÚÑEZ PAZ ALGUNAZ, *Consentimiento matrimonial y divorcio in Roma*, Salamanca, 1988, p. 153 s., e A. ARIAWA, *Women and Law in Late Antiquity*, Oxford, 1996, p. 185 s.

<sup>253</sup>) BONFANTE, *Diritto di famiglia*, cit., p. 353.

<sup>254</sup>) BONFANTE, *Diritto di famiglia*, cit., p. 353.

più nella fattispecie più grave, dunque, era considerato tra i crimini peggiori, di cui si sentiva un forte contraccolpo nella società dell'epoca.

Nel Codice Teodosiano è conservata una costituzione anteriore datata 24 giugno 385, sempre di Teodosio II, che reca nell'*inscriptio* i nomi degli imperatori *Gratianus, Valentinianus et Theodosius* e il destinatario *Cynergus*. Si tratta, verosimilmente, di *Maternus Cynergus*<sup>255</sup>, che ha ricoperto tale carica negli anni 384-388.

La località di emanazione, Costantinopoli, ci fa attribuire la costituzione a Teodosio II, che, come abbiamo detto, governava la parte orientale dell'Impero.

C.Th. 15.7 De Scaenicis, 10: Imppp. (Gratianus, Valentinianus et Theodosius) AAA. Cynegio praefecto praetorio. Fidicina nulli liceat vel emere vel docere vel vendere, vel conviviis aut spectaculis adhibere. Nec cuiquam ad delectationis desiderium erudita feminea musicae artis studio liceat habere mancipia. Dat. VIII kal. Iul. Constantinopoli Arcadio A. I et Bautone v.c. cons.

Siamo al di fuori della *sedes materiae*, nel titolo '*De scaenicis*', in quanto i compilatori hanno avvertito maggiormente l'aspetto morale degli spettacoli. Lo stesso Tillemont<sup>256</sup> rilevava, richiamando storici più antichi, come Teodosio fosse attento a condannare i piaceri più pericolosi. Secondo lo storico era, a quell'epoca nella normalità invitare a festini suonatrici di strumenti. Per questo motivo Teodosio vietava di vendere e di acquistare queste musiciste, di educare donne a quest'arte, per festini e spettacoli, e proibiva anche di tenere presso di sé tali donne, se non per il proprio personale divertimento.

In particolare si trattava di suonatrici di arpa<sup>257</sup> o di flauto. A questo proposito, il Leppin<sup>258</sup>, illustrando alcuni aspetti dell'attività normativa di Teodosio, senza indicare la costituzione, così affermava: «Il divieto di addestrare e vendere suonatrici di flauto rientra invece tra le disposizioni che regolavano i costumi sessuali, giacché queste donne erano famose soprattutto per il loro secondo mestiere, quello di prostitute».

In un passo delle *Pauli Sententiae*<sup>259</sup> già ci si poneva il dubbio se un uso improprio delle *ancillae* rientrasse nel *crimen plagii*.

---

<sup>255</sup>) JONES, MARTINDALE, MORRIS, *The Prosopography of the later Roman Empire*, I, cit., sv. '*Maternus Cynergus* 3' p. 235 s.

<sup>256</sup>) TILLEMONT, *Histoire des Empereurs*, V, cit., p. 251.

<sup>257</sup>) Così in C. PHARR, *The Theodosian Code and Novels and the sirmondian constitutions*, New York, 1952, p. 434.

<sup>258</sup>) H. LEPPIN, *Theodosius der Grosse*, Darmstadt, 2003, trad. it. – *Teodosio il Grande* –, Roma, 2008, p. 146.

<sup>259</sup>) Si veda CIAMPA, *Il delitto di riduzione*, cit., p. 22 nt. 64.

*Paul. Sent.* 2.31.31: Qui ancillam non meretricem libidinis causa subripuit, furti actione tenebitur, et si suppressit, poena legis Fabiae coecetur.

A mio avviso potevano, dunque, anche questi casi, richiamati da Teodosio II, rientrare nella fattispecie del plagio. Questo passo potrebbe essere stato estrapolato dai compilatori per mettere in evidenza un diverso aspetto della costituzione. Non si deve trascurare, però, che le azioni criminose sono le stesse rilevanti per il crimine del plagio: vendere, acquistare, trattenere. Le vittime, inoltre, sono donne libere o schiave.

### 5.7. Il plagio nella novella di Valentiniano III

Nel 451 l'imperatore Valentiniano III emanava una costituzione (*Nov. Val.* 33), indirizzata al prefetto del pretorio dell'Illirico<sup>260</sup> che per la Bianchini<sup>261</sup> «provvedeva ad estendere alla prefettura illiriciana quanto già disposto per la diocesi tracica» (*Nov.* 32).

La *Nov. Valent.* 33 è accolta tra le novelle postteodosiane e per alcuni autori sarebbe un segno evidente dell'influenza sulla legislazione, in generale, del cristianesimo e, in particolare, di Agostino, il quale insisteva per delle pene leggere<sup>262</sup>. In realtà, il testo della novella va considerato nel contesto in cui è stato scritto e non mira ad abrogare le pene severe comminate da Costantino.

*Nov. Valent.* 33: Imp. Valentinianus A. Aetio Patricio. Cum diebus omnibus et momentis studium celsitudinis tuae pervigilem circa utilitatem publicam conprobemus, etiam praesenti insinuatione monstrasti, qua nullum pateris benigna et salubri providentia addictae per necessitatem ingenuitati praeiudicium provenire. Ostendis non omnia sinistrae licere fortunae, ut status, quem illa voluit inopia cogente mutari, ad splendorem suum humanitatis nostrae beneficio reducatur. Notum est proxime obscenissimam famem per totam Italiam desaevisse coactosque homines filios et parentes vendere, ut discrimen instantis mortis effugerent. Tantum unicuique miseranda macies et letalis pereuntium pallor extorsit, ut totius, quem natura concessit, amoris obliti alienare suos genus pietatis putarent. Nihil est enim, ad quod non desperatio salutis impellat, nil turpe, nil vetitum credit esuriens; sola cura est, ut qualicumque sorte vivatur. Sed iniquum iudico ideo libertatem perire, quia vita non perit, et agi horrore vilissimae servitutis, ut exitium pudeat evasisse. Cui non ingenuo mori satius

---

<sup>260</sup> JONES, MARTINDALE, MORRIS, *The Prosopography of the later Roman Empire*, II, cit., sv. 'Fl. Aetius', p. 21 ss. e in particolare p. 24.

<sup>261</sup> M. BIANCHINI, *La disciplina degli interessi convenzionali nella legislazione giustiniana*, in «Studi A. Biscardi», II, Milano, 1982, p. 414.

<sup>262</sup> Sulla funzione della pena in Agostino, si veda *infra*, § VIII.1.

est quam iugum servile perferre? Illa sunt dulcia, quae praestita non deformant, quae accepisse delectet, quibus uti non turpe sit. Dicitur beneficium non potest, si pereat, quod servis pro summa remuneratione praestatur. Igitur libero statui, cui specialiter sapientissimi conditores iuris legesque voluerunt esse consultum, nullum praeiudicium patior inrogari. Renovans statuta maiorum venditionem censeo submoveri, quam praedicta fames de ingenuis fieri persuasit: ita sane, ut emptor pretium sub quinta adiectione recipiat, hoc est, ut quinto solido unus addatur, decimo duo, similiter crescente numero quaecumque summam venditio facta designat. Ita fit, ut neque illum rebus adflictis et desperatis emisse paeniteat, qui amplius recepit quam quam ad pretium dederat, nec pereat sub tanta clade distracta libertas. Si quis sane barbaris venditionem prohibitam fecerit vel emptum ingenuum ad transmarina transtulerit, sciat se sex auri uncias fisci viribus inlaturum. Quam saluberrimam legem, Aeti p(arens) k(arissime) a(tque) a(mantissime), in(l)ustris et praecelsa magnitudo tua notitiae omnium propositis vulgabit edictis. DAT. PRID. KAL. FEB. ROM(AE) ADELPHIO VC. CONS.

*Interpretatio.* Hoc praecipit haec lex: Quinque ingenui filios suos in qualibet necessitate seu famis tempore vendiderint ipsa necessitate compulsi, emptor, si quinque solidis emit, sex recipiat, si decem, duodecim solidos similiter recipiat, aut si amplius, secundum suprascriptam rationem sugmentum pretii consequatur. Namsi huiusmodi personas haliqui aut ad extraneas gentes aut transmarina loca transferre aut venundare praesumpserit, ipse, qui hoc contra statua praesumpserit, sex auri uncias fisco se noverit inlaturum.

Quando Valentiniano III emana da Roma questa legge<sup>263</sup>, siamo negli anni in cui il territorio dell'Italia era stato annientato da una terribile carestia che aveva portato un generale stato di povertà ai suoi abitanti.

Il fatto che sia indicato nel testo il termine 'inopia' per indicare la povertà<sup>264</sup>, dovrebbe far pensare che si tratti di una povertà sopravvenuta<sup>265</sup>, come avviene proprio nel caso di un'improvvisa carestia.

Dove sono finite le immagini delle «ville come gemme incastonate nel pavé delle ridenti campagne», lontane dalle città? Cassiodoro<sup>266</sup> descriveva in questi termini questi paesaggi:

---

<sup>263</sup> Si vedano D. NARDI, *Il ius vendendi del pater familias*, cit., p. 88 ss., MAYER-MALY, *Das Notverkaufsrecht*, cit., p. 116 ss., e W. FORMIGONI CANDINI, *De his, qui sanguinolentos emptos vel nutriendos acceperint. Ancora su CTh. 5,10,1*, in «AUFE.», VI, 1992, p. 35 s.

<sup>264</sup> Si veda, in generale, sulla povertà nel tardo Impero CORBO, *Paupertas*, cit., *passim*.

<sup>265</sup> La cancelleria imperiale aveva reso il senso della povertà con il termine 'inopia', che indicherebbe uno stato di povertà sopraggiunto. In questo senso cfr. D. GRODZYNSKI, *Pauvres et indigents, vils et plebeiens. Une étude terminologique sur le vocabulaire des petites gens dans le Code Théodosien*, in «SDHL.», LIII, 1987, p. 140 ss., in particolare p. 146 ss.

<sup>266</sup> Cassiod., *var.* 12.22.

Praetoria longe lateque lucentia in margaritarum species putes esse disposita, ut hinc appareat qualia fuerint illius provinciae maiorum iudicia, quam tantis fabricis constat ornatam.

In riferimento a questo passo, Cagiano de Azevedo riteneva utile precisare «con villa rustica si vuol significare in primo luogo ed essenzialmente la grande villa del proprietario di latifondi, sita nel latifondo stesso, ampia, sontuosa, destinata ad abitazione, completa di ogni confort. In secondo luogo villa rustica indica gli impianti tecnico agricoli, quali abitazioni del *villicus* e dei servi, scuderie, stalle, cellai, cantine, frantoi, magazzini, ecc.»<sup>267</sup> Questo era, dunque, il paesaggio che ancora caratterizzava questo periodo storico, in cui sovente i cittadini lasciavano la città per sfuggire agli oneri civici, trasferendosi nelle campagne e rendendo sempre più belle le nuove dimore. Come rileva il Cagiano de Azevedo «La crisi, che segna il definitivo mutamento di civiltà con il sorgere di quella medievale sul tramonto di quella ‘classica’, è tanto spirituale quanto economica, e il disgusto per la vita cittadina che si radica nella classe nobiliare nasce da un lato dalla necessità di evadere con ogni mezzo agli spaventosi oneri finanziari che su di essa gravano e dall’altro dalla costata impossibilità di prendere parte attiva alla parte pubblica, la cui determinazione sfugge ai vecchi organi costituzionali, ai quali la nobiltà decurionale e senatoria appartiene di diritto. Le grandi e comode case di campagna, le ville rustiche site al centro di grandi domini agricoli costituiscono un ottimo rifugio. E per più aspetti. Non *negotia urbana*, con il dispendioso onere di largizioni, giuochi, contributi di ogni genere, ma *otia* nei quali quella che amava definirsi come la *melior pars generis humani* può dedicare ampio spazio di tempo alle attività culturali, quali le discussioni filosofiche, la redazione di cronografie storiche o la revisione di antichi amati testi; non più pagamento diretto di tributi e contributi, ma esazione di essi per conto dello stato con un sistema che lascia ampio margine all’interesse privato; amministrazione diretta dei propri beni che evita le intromissioni di esosi intermediari; ampie facoltà di amministrazione del diritto. Insomma l’esautorato senatore ritrova nei suoi domini quelle facoltà che per tradizione storica o per convenzione sociale crede che ancora gli spettino»<sup>268</sup>.

Questo è il panorama normalmente descritto a proposito delle campagne del vastissimo Impero romano dell’epoca tarda. Non fu sempre così. In

---

<sup>267</sup>) M. CAGIANO DE AZEVEDO, *Ville rustiche tardoantiche e installazioni agricole altomedievali*, in «Casa, città e campagna nel tardo antico e nell’alto medioevo» – cur. C.D. Fonseca, D. Adamesteanu, F. D’Andria –, Galatina, 1986, p. 314.

<sup>268</sup>) CAGIANO DE AZEVEDO, *Ville rustiche tardoantiche*, cit., p. 315.

certe zone dell'Impero si sollevarono i venti delle incursioni barbariche, delle carestie che dispersero queste gemme, portando povertà e gravi problemi di ordine pubblico.

Per il Brown «le razzie e gli insediamenti barbarici nell'impero occidentale furono un processo prolungato e frammentario. Avrebbero potuto assumere un significato molto diverso, se il loro arrivo non fosse stato costantemente concepito dai capi più influenti e distinti della popolazione civile come quello di uomini condannati per sempre a rimanere (forestieri – guerrieri ed eretici)»<sup>269</sup>.

La povertà nel tardo Impero, che sollecita, dunque, provvedimenti imperiali adeguati, che caratterizza questi secoli, pur con connotati diversi, che, come sottolinea la Corbo<sup>270</sup> «appare una vasta piattaforma della quale è difficile riconoscere i confini; qualsiasi tentativo di stabilire un limite della soglia di povertà risulta, in definitiva, convenzionale: lo *status* della povertà, infatti, non è definibile solo in relazione alla possibilità di soddisfare determinati bisogni, ma spesso si associa ed interagisce con situazioni di disagio riscontrabili anche in campi diversi da quello del reddito, con una notevole varietà dei livelli di marginalità. Non è certamente facile inquadrare nel rigido schema di una qualsivoglia definizione, comunque vaga e imprecisa, la condizione di tanti esseri umani, variamente diversificati, che si presentano al nostro sguardo in una molteplicità di aspetti, di situazioni materiali, fisiche, psicologiche che riescono, indubbiamente, di difficile identificazione; il concetto di povero e di povertà deve essere relazionato al carattere della società presa in esame».

Torniamo, allora, a quanto emerge dal testo di Valentiniano III.

La disperazione aveva raggiunto un livello tale da causare anche un degrado morale. Per questo motivo erano diventati numerosi i casi di bambini venduti come schiavi dai loro stessi genitori ridotti alla fame (*Notum est proxime obscenissimam famem per totam Italiam desaevisse coactosque homines filios et parentes vendere*).

In verità questa piaga aveva segnato anche tempi passati e civiltà diverse. La Salles<sup>271</sup>, prendendo in considerazione già il mondo greco, sosteneva: «In ogni epoca, infatti, e fino al I secolo a.C., le isole e le coste del Mediterraneo sono sistematicamente depredati da 'società' organizzate di pirati che rapiscono, sul mare o sulla terra, uomini, donne e bambini, sempre molto ricercati sul mercato degli schiavi. I bambini piccoli, gli adolescenti e le ragazzine costitui-

---

<sup>269</sup>) P. BROWN, *Religion and Society in the Age of Saint Augustine*, London, 1972, trad. it. – *Religione e società nell'età di Sant'Agostino* –, Torino, 1975, p. 41.

<sup>270</sup>) CORBO, *Paupertas*, cit., p. 1.

<sup>271</sup>) SALLES, *I bassifondi dell'antichità*, cit., p. 49.

scono, evidentemente la preda favorita di simili bande armate».

Il Garnsey si sofferma sull'uso nei testi del termine '*fames*', ritenendo che «di solito fanno riferimento a un evento piuttosto che a una condizione. In altre parole l'allusione di solito è alla fame che colpisce le persone in una crisi di mancanza di cibo, piuttosto che alla fame e alla malnutrizione che sono sempre presenti, la condizione cronica del denutrito, del povero e del deprivato»<sup>272</sup>. E' facile pensare ad eventi come guerre, invasioni che inevitabilmente avevano portato crisi e carestia nei territori colpiti (*'per totam Italiam'*).

Questi genitori sono, di fatto, *plagiarii*, la cui azione va considerata atto illecito punito severamente dalla legge, ma nel caso di specie la norma imperiale sembra accogliere la scriminante, che noi, oggi, indicheremmo come stato di necessità. La cancelleria imperiale si limitava a trovare una soluzione nel diritto privato, in quanto la vendita dei figli poteva essere risolta, ma con una tendenza all'equità: il padre dovrà restituire il prezzo ricevuto per la vendita dei figli, ma aumentato del 5 %, per equità e, forse, perché l'acquirente sia sufficientemente soddisfatto, dovendo rinunciare all'acquisto.

Per il Nardi<sup>273</sup> con questa scelta il legislatore vuole evitare che lo stato di soggezione, in cui si trovano i figli, possa diventare definitivo. Diversa è la situazione dei figli venduti o esportati in zone di frontiera, dove sarebbe arduo far valere la loro origine di nati liberi. La gravità di questi casi, previsti tassativamente, comporta una diversa qualificazione giuridica, per cui si rende necessario il pagamento di una pena pecuniaria da pagare al fisco: '*si quis sane barbaris venditionem prohibitam fecerit vel emptum ingenuum ad transmarina transtulerit, sciatur se sex auri uncias fisci viribus inlaturum*'. Secondo Lambertini<sup>274</sup> il legislatore, volendo sottolineare che le vendite dei figli ed anche degli ascendenti cessavano di essere impunte, alludeva ad «un divieto già esistente confermandolo *de futuro*», «a fatti già compiuti, e che non costituivano plagio». A mio avviso, invece, ci troviamo davanti, apparentemente, a due casi che sono le due facce della stessa medaglia e che vanno fatti rientrare, proprio per la loro gravità, nella fattispecie aggravata del crimine di plagio: a) la vendita illecita è stata effettuata a favore di barbari; b) acquistato un fanciullo libero, è stato trasferito nelle province transmarine. Nel primo caso sono i padri disperati<sup>275</sup> a vendere i propri figli direttamente ai barbari (cittadini romani diventano schiavi di barbari); nel secondo caso i mercanti li hanno acquistati,

---

<sup>272</sup>) P. GARNSEY, *Malnutrizione e produttività agricola nel mediterraneo antico*, in «Demografia, sistemi agrari, regimi alimentari nel mondo antico» – cur. D. Vera –, Bari 1999, p. 14.

<sup>273</sup>) Si veda, D. NARDI, *Il ius vendendi del pater familias*, cit., p. 89.

<sup>274</sup>) LAMBERTINI, *Plagium*, cit., 198.

<sup>275</sup>) Su questo tema si veda CORBO, *Paupertas*, cit., p. 11.

per condurli in territori estremi.

Considerata, dunque, la gravità del crimine che comporta la perdita della libertà da parte di cittadini romani, probabilmente per sempre, non può operare la scriminante, come abbiamo visto, dello stato di necessità, ma sulla pena può influire l'attenuante dello stato di disagio economico e morale, per cui la pena non sarà severa, ma si limiterà al pagamento di sei once d'oro al fisco. Poiché siamo in presenza, presumibilmente, di un concorso di reato, anche gli acquirenti beneficiano della stessa pena: così, i mercanti di schiavi dovranno pagare lo stesso importo al fisco.

La pena più lieve non è dovuta alle pressioni di Agostino o, più genericamente, all'influenza cristiana sulla cancelleria imperiale, ma ad una diversa situazione giuridica e sociale.

In conclusione, la testimonianza di Agostino ci offre l'idea della diffusione del crimine del plagio nella sua forma più evoluta, quando si parla di una vera e propria associazione a delinquere.

Grazie al vescovo si conosce in parte il contenuto di una costituzione di Onorio, non tramandata dai Codici. In base a questo testo, colui che commette reato deve essere a conoscenza della condizione di uomini liberi. In entrambi i casi è previsto un dolo specifico, l'intenzione, cioè, di trarne profitto con la vendita a mercanti che esporteranno i prigionieri in zone all'estremità dell'Impero, da dove non ci sarà più ritorno.

In una costituzione di Teodosio II (C.I. 5.17.8) in tema di ripudio, tra le cause legittime viene indicato l'essere il coniuge '*plagiarius*' o '*plagiaria*', cioè l'appartenere a quelle associazioni a delinquere sempre più diffuse. Da questo appare chiaro quanto fosse recepito il disvalore sociale di questo crimine.

Da una Novella di Valentiniano III si evince, ancora una volta, che erano diventati numerosi i casi di bambini venduti come schiavi dai loro stessi genitori ridotti alla fame. Ancora una volta la scelta dell'imperatore è nel senso di far intervenire la scriminante dello stato di necessità. Questi erano casi sempre più diffusi, ma particolari.

Un potere centralizzato come quello dell'Impero degli ultimi secoli doveva intervenire in modo puntuale per garantire la pace sociale, messa a dura prova e dalla penetrazione di tribù barbare all'interno del territorio imperiale e dai disordini interni dovuti al susseguirsi di imperatori che, più o meno legittimamente, prendevano il potere. Lo squilibrio politico ed economico favoriva il formarsi di bande criminali organizzate, i '*plagiarii*', che approfittavano della situazione per i loro commerci illeciti, sequestrando schiavi altrui, ma soprattutto uomini liberi. Ed era questa la preoccupazione maggiore degli interventi imperiali, poiché non si poteva tollerare che cittadini romani fossero

strappati alle loro famiglie, alla loro casa, alla loro *civitas*, per essere venduti e trasportati come schiavi in territori lontani da cui non sarebbero più tornati e dove non sarebbe stato possibile far valere il loro *status* di uomini liberi. Perché, in verità, pur venduti come schiavi, rimanevano liberi, come doveva spiegare sovente l'imperatore ai congiunti delle vittime attraverso i suoi rescritti.

Questi uomini liberi, una volta sequestrati, venivano caricati in barconi e trasportati in luoghi lontani. Non si arriverebbe a questo punto se i funzionari adibiti al controllo dei porti facessero sempre il loro lavoro e controllassero la merce posta sulle imbarcazioni. In diverse occasioni si sono registrati casi di collusione tra gli stessi funzionari che avrebbero dovuto controllare ed i *mangones*, mercanti di schiavi e uomini liberi, tanto da sollecitare l'intervento imperiale.

In questi ultimi secoli, come abbiamo visto, il plagio assume una maggiore rilevanza come crimine, in quanto associazione a delinquere.



## VI.

# Prevenzione e sicurezza nei porti nel tardo impero

### 6.1. *Mare nostrum*

Abulafia<sup>276</sup> ricorda che «dopo la conquista del potere da parte di Ottaviano, tutte le coste e tutte le isole del Mediterraneo furono poste sotto il dominio di Roma nella sua sfera di influenza: il Mediterraneo era diventato a tutti gli effetti *'mare nostrum'*. La vittoria di Roma inaugurò nell'intera area un periodo di oltre duecento anni di pace. Ci furono, è vero, episodiche reviviscenze della pirateria, per esempio per opera dei Mauritani, nell'estremo occidente del Nordafrica, area in cui il controllo di Roma era relativamente debole: nel 271-272 i pirati mori compirono razzie in Spagna e in Africa, e l'imperatore Marco Aurelio, per far fronte alla minaccia, potenziò la flotta romana ... Se la marina militare romana aveva meno prestigio dell'esercito era per il suo ruolo di forza di polizia più che di organizzazione destinata al combattimento. La sua presenza garantiva la sicurezza delle rotte per la navigazione civile, anche se le navi militari non svolgevano attività di scorta ai mercantili ... Nulla avrebbe potuto l'unità del Mediterraneo. Era un'unità politica, sotto l'Impero di Roma. Era un'unità economica, che permetteva alle navi mercantili di attraversare indisturbate le sue acque. Era un'unità culturale, dominata dalla cultura ellenistica, che si esprimesse in greco o in latino. E, per molti aspetti, era anche un'unità religiosa, o un'unità nella diversità, perché gli abitanti del Mediterraneo, fatta eccezione per gli ebrei e i cristiani, mettevano in comune i loro dei. Il dominio romano sul *mare nostrum* assicurò una libertà di movimento e generò una mescolanza di culture su una scala mai prima, e mai più, raggiunta ... In Africa regnava ancora la pace, ma a partire dal III secolo le frontiere più remote dell'Impero cominciarono ad accusare la pressione dei barbari».

---

<sup>276</sup> D. ABULAFIA, *The great sea*, 2010, trad. it., *Il grande mare*, Milano, 2013, p. 205 s., 207, 208 e 224.

La De Salvo, intervenendo sul rapporto tra mare e informazioni, rileva che «gli spostamenti umani ... presupponevano inevitabilmente anche circolazione di idee e di informazioni ... diffusione delle informazioni ufficiali, soprattutto in tempo di guerra. In campo strategico, presso i Romani – come del resto presso altri antichi popoli mediterranei – per la necessità di fruire di informazioni tempestive, era sviluppato un sistema di spionaggio, fin dai tempi della seconda guerra punica. Le spie spesso si confondevano con i mercanti»<sup>277</sup>. La studiosa sottolineava pure che «mare significava soprattutto commercio e mercanti; questi ultimi erano i principali vettori di notizie, particolarmente quando percorrevano grandi distanze» e che «commercio e comunicazione risultavano indubbiamente legati: i mercanti, specie quelli impegnati in commerci su grandi distanze, avevano interesse a raccogliere quante più notizie possibile, non solo sulle condizioni del mare e del tempo, ma anche sui fornitori, sui mercati, e sulle situazioni politiche dei paesi in cui dovevano svolgere la loro attività, per cui le loro informazioni potevano essere di qualche interesse per le autorità statali»<sup>278</sup>.

Il Mediterraneo nei primi secoli d.C. aveva rappresentato anche la pubblicità del diritto. Le navi non trasportavano solo ricchezze, cibo, informazioni, ma anche quelle leggi, emanate dagli imperatori, che dovevano raggiungere le varie parti dell'Impero per essere conosciute dai sudditi, destinate a funzionari che dovevano riceverle e poi pubblicarle, o *ad populum*.

A questo proposito Sargenti<sup>279</sup>, parlando della diffusione delle costituzioni nel tardo Impero, ricorda che «la vera novità di questo periodo è che esiste una sistematica attività di diffusione e di pubblicazione del materiale normativo, anche di quello privo in origine di un vero interesse diretto ed immediato per il pubblico; un'attività che dobbiamo ritenere regolata, se non da norme specifiche, certo, però, da una prassi amministrativa costante. Possiamo rendercene conto dalla presenza, nelle *subscriptiones* dei testi conservati nel Codice Teodosiano, nonché da quelli pervenuti per via epigrafica al di fuori del Codice stesso, di tre indicazioni temporali e topografiche: la data ed il luogo in cui la costituzione è stata emessa, quella in cui è stata *accepta*, quelli in cui è stata *proposita*». Quando nelle *subscriptiones* sono presenti almeno due dati su tre è possibile calcolare i dati di percorrenza per la diffusione dei provvedimenti imperiali e conoscere il ruolo svolto dal mare in questa vicen-

---

<sup>277</sup>) L. DE SALVO, *Mare commercio e informazione privata*, in «L'information et la mer dans le monde antique» – cur. J. Andreau e C. Virlouvet –, Roma, 2002, p. 301.

<sup>278</sup>) DE SALVO, *Mare commercio e informazione privata*, cit., p. 306 s.

<sup>279</sup>) M. SARGENTI, *La diffusione del materiale normativo nell'Impero romano*, in «L'information et la mer dans le monde antique», cit., p. 33 ss. e in particolare p. 47 s.

da. A tal proposito lo studioso sottolineava che «i tempi variavano sensibilmente, ma non solo in funzione della distanza e della lunghezza del percorso marittimo. Influiiva, naturalmente, in primo luogo la stagione, più o meno propizia alla navigazione, ma non solo questa, che, se spiega il lungo spazio di 166 giorni per la ricezione di una costituzione emanata nel pieno dell'autunno e giunta in Africa solo nella primavera successiva, non giustifica i 180 giorni impiegati da quella emanata in maggio e ricevuta solo in novembre, mentre ne impiega solo 86 una emanata nel pieno dell'inverno e giunta in Africa alla fine di aprile. Altri fattori giocavano, senza dubbio, nel rendere più o meno sollecita la diffusione, in prima linea la lentezza e l'incuria dello stesso apparato amministrativo, ma anche il numero dei passaggi che un testo doveva subire prima di giungere alla sua ultima destinazione».

Molte volte, però, le navi portavano anche uomini armati, pirati ovvero erano un tramite per un commercio di beni proibiti, quali le armi, che non potevano essere vendute a popolazioni che un giorno sarebbero potute diventare nemiche, ma anche quegli uomini liberi – ed è questo il punto che a noi interessa – che, attraverso un'azione criminosa da parte di bande, erano stati, di fatto, ridotti in schiavitù e rischiavano di essere condotti in terre lontane per essere venduti, da cui, facilmente, sarebbe stato impossibile un rientro.

Per questo motivo si rendeva necessario un maggior controllo dei porti da parte dei funzionari adibiti a questo.

## ***6.2. Il commercio con i barbari ed il controllo dei funzionari***

Abbiamo visto che le vittime del plagio sovente finivano nelle terre di barbari, da cui non c'era più ritorno. Si rende allora necessario scoprire se e quali fossero i rapporti tra il mondo romano e i barbari. Sento, a questo proposito, di dover riportare innanzitutto le parole di Giuffrè: «La 'chiusura' del mondo romano non era dovuta a superbia o pregiudizi. Lungi dalla mentalità romana ogni forma di razzismo. La nozione espressa con il termine *barbarus* come per i greci era quella neutra di straniero, forestiero estraneo alla civiltà greco-romana di cui non si comprendevano lingua e usanze. Tutto qui. Soltanto nel linguaggio corrente i barbari erano considerati uomini di civiltà inferiore, selvaggi. E soltanto quando nel basso impero le classi dirigenti avvertirono che l'impero non era più in grado di assorbire nazioni estranee, le consideravano barbare nell'accezione di incivili violenti crudeli: e vollero idonee strutture e azioni militari a tutela dell'intangibilità dei confini geografici, e reclamavano

vendette quando Roma subiva sopraffazioni»<sup>280</sup>.

Nel tardo Impero, d'altra parte, era, comunque, diffuso il commercio con il mondo barbarico. Il Giuffrè ritiene lecito chiedersi «dove, con che tipologia di negozi e rapporti, applicando quale diritto avvenissero finanziamenti, importazioni, approvvigionamenti con operatori produttori e mercanti che non erano *cives Romani* o ad essi assimilati. Secondo prassi e regole delle operazioni finanziarie e monetarie o mercantili romane? Straniere? Secondo quali criteri giuridici venivano contemperate le eventuali aspettative divergenti dei contraenti diversi? Il *ius Romanorum* subì adattamenti, torsioni?»<sup>281</sup> Domande lecite in caso di questi per lo più controversi rapporti commerciali tra popoli diversi. In questa sede, tuttavia, mi limito a riportare alcune testimonianze del commercio tra Romani e barbari.

Ammiano Marcellino, ad esempio, raccontava che in una provincia orientale ogni anno si svolgeva una festa che attirava molta gente per il mercato in cui confluivano merci delle popolazioni degli Indi e dei Seri e anche altre merci che erano solite ad essere trasportate per terra e per mare:

Amm., *r. gest.* 14.3.3: *Batnae municipium in Anthemusia conditum Macedonum manu priscorum, ab Euphrate flumine brevi spatio disparatur, refertum mercatoribus opulentis, ubi annua sollemnitate prope Septembris initium mensis, ad nundinas magna promiscuae fortunae convenit multitudo, ad commercanda quae Indi mittunt et Seres, aliaque plurima vehi terra marique consueta.*

Nel V secolo viene registrata una decadenza commerciale a causa della crisi economica, ma anche del pericolo delle incursioni barbare<sup>282</sup>.

Il commercio marittimo nel Mediterraneo era, da sempre, ben regolato<sup>283</sup>, tutelando i confini dell'Impero. Per il Giuffrè «il termine *limes* era usato nell'accezione arcaica: quella di 'intervallo', porzione di territorio 'neutra' che potremmo dire 'zona franca', la quale intercorreva tra due estensioni della superficie terrestre spettanti a diverse comunità. Tale, almeno, era la perce-

---

<sup>280</sup>) V. GIUFFRÈ, «*Antropological geography of law*» e diritto romano, in «*Seminarios complutenses de derecho romano*», XXVIII, 2015, p. 450.

<sup>281</sup>) GIUFFRÈ, «*Antropological geography of law*», cit., p. 447.

<sup>282</sup>) Si veda ROUGÉ, *Recherches sur l'organisation du commerce maritime*, cit., p. 484 ss.

<sup>283</sup>) Si veda in generale, ROUGÉ, *Recherches sur l'organisation du commerce maritime*, cit., *passim* e in particolare per il tardo Impero p. 477 ss.; solo per le epoche precedenti, cfr. «*Navires et commerces de la Méditerranée antique, Hommages à Jean Rougé*», Lyon, 1989, e in particolare L. DE SALVO, *Pubblico e privato in età severiana: il caso del trasporto dell'olio betico e l'epigrafia annonaria*, p. 333 ss.; si veda anche G. PURPURA, *Studi romanistici in tema di diritto commerciale marittimo*, Soveria Mannelli, 1996, in particolare *Testimonianze storiche e archeologiche di traffici marittimi di libri e documenti*, p. 363 ss.

zione diffusa. Un luogo mentale e fisico ad un tempo»<sup>284</sup>.

I controlli certamente bene attivi in caso di traffici terrestri, lo diventavano ancora di più nel caso di quelli marittimi, che esponevano a maggiori pericoli.

Un'ampia panoramica sui funzionari adibiti ai porti del mare Mediterraneo, c'è offerta dal Rougé<sup>285</sup>, per il quale si può presupporre l'esistenza di una sorta di capitaneria di porto, che rientrava, però, nell'amministrazione municipale e controllava il porto e la dogana. Carica imperiale è quella dell'ispettore di porto, il quale ha la mansione di controllo delle spedizioni delle merci e del loro caricamento sulle navi e poteri polizia. C'erano poi i *custodes litorum*, una sorta di doganieri con l'incarico di sorvegliare le coste, ma che hanno anche un compito di polizia come risulta dal titolo 7.16 'De litorum et itinerum custodia' del Codice Teodosiano<sup>286</sup>.

A proposito dei funzionari, alcuni di questi per Agostino favorivano, con il loro comportamento, questo turpe commercio: c'erano, infatti, alcuni funzionari addetti al porto che invece di intervenire con poteri di polizia, li assecondavano per guadagno.

Aug., *ep.* 10\*.4-5: ... quoniam nobis nihil pro illis agentibus quis facile inveniri potest qui non, si habet aliquam in litoribus potestatem, eis potius navigationes crudelissimas vendat quam de navi quemquam miserorum christiana vel humana miseratione deponat vel in navi non permittat imponi? 5. Quarum autem potestatem vel quorum officiorum cura lex ista, vel si qua alia de hac re lata fuerit, habere possit executionem, ut Africa suis non amplius evacuetur indigenis nec gregatim et catervatim perpetuo quasi fluvio tanta hominum multitudo utriusque sexus peius quam captivitate barbarica amittat propriam libertatem, ipsorum est providere.

Questa lettera mette in luce chiaramente come si era diffusa questa illecita rete commerciale, le cui diverse componenti erano strettamente connesse, ed era così strutturata: Plagiarii → Mangones → corruzione o silenzio dei funzionari → esportazione verso le estreme province orientali e verso i Barbari.

A tal proposito Temistio<sup>287</sup> denunciava certi funzionari dei posti di frontiera in quanto più interessati a quel commercio che ai doveri militari.

Qualche anno dopo il provvedimento di Onorio<sup>288</sup>, cui fa cenno Agostino, il 18 settembre 420, viene emanata una costituzione dal suo correg-

---

<sup>284</sup>) GIUFFRÈ, «*Antropological geography of law*», cit., p. 451.

<sup>285</sup>) ROUGÉ, *Recherches sur l'organisation du commerce maritime*, cit., p. 202 ss.

<sup>286</sup>) ROUGÉ, *Recherches sur l'organisation du commerce maritime*, cit., p. 211.

<sup>287</sup>) *Or.* 10.136b.

<sup>288</sup>) Si veda *supra*, § 5.1.

gente Teodosio (che governa la parte orientale dell'Impero) come si evince dal destinatario Eustazio, prefetto del pretorio d'Oriente<sup>289</sup>, e dalla località di emanazione Costantinopoli.

Il testo fa riferimento ad una '*saluberrima sanctio*'<sup>290</sup> con cui il legislatore decreta che le merci, considerate '*illicitae*', non debbano essere esportate alle popolazioni barbare<sup>291</sup>. Potremmo dire che l'imperatore voglia sancire lo stato di embargo.

Il Calcagno<sup>292</sup>, a proposito di questo provvedimento afferma: «Emanata in un periodo di progressivo deterioramento delle relazioni politiche con la secolare nemica di Roma, la Persia, la costituzione di Teodosio II sembra comunque trascendere le finalità strategicamente e cronologicamente limitate di protezione dell'Impero dai pericoli provenienti dalla frontiera orientale, per investire una problematica più ampia di tutela della sicurezza dello Stato contro qualsiasi insidia, concreta o ancora fluida, capace di delinarsi all'orizzonte nella crescente incertezza dei tempi».

C.Th.7.16.3: Idem AA. Eustathio pp. Saluberrima sanctione decrevimus, ne merces illicitae ad nationes barbaras deferantur. Et quaecumque naves ex quolibet portu seu litore dimittuntur, nullam concussionem vel damna sustineant: gestis apud defensorem locorum praesente protectore seu duciano, qui dispositus est, sub hac observatione confectis, ut, et ad quas partes navigaturi sunt et quod nullam concussionem pertulerunt, apud acta deponent: quorum authenticum nauclerus sive mercator habebit scheda apud defensorem manente. D. XIII k. Oct. Constantinopoli D. N. Theodosio A. VIII et qui fuerit nuntiatus

C.I. 12.44.1: Imp. Honorius et Theodosius AA. Eustathio pp. Saluberrima sanctione censemus, ne merces illicitae ad nationes barbaras deferantur. Et quaecumque naves ex quolibet portu seu litore dimittuntur, nullam concussionem vel damna sustineant: ita tamen, ut earum naucleri deponent, in quam provinciam ituri sunt, ut hoc manifestato nulla contra eos postea indignatio seu concussio procedat. D. XIII k. Oct. Constantinopoli Theodosio A. VIII et qui fuerit nuntiatus (et Constantio III cons)

Una volta stabilito questo principio per garantire sicurezza all'Impero e con-

---

<sup>289</sup>) JONES, MARTINDALE, MORRIS, *The Prosopography of the later Roman Empire*, II, cit., sv. '*Fl. Eustatius*', p. 436.

<sup>290</sup>) Non sappiamo in cosa consista questa sanzione, in quanto il testo della costituzione non è conservato integralmente.

<sup>291</sup>) Su questa costituzione si veda M. CALCAGNO, *Un sistema nuovo di controllo sulle navi in partenza: la costituzione di Teodosio II del 18 settembre 420 (accolta in CTh. VII 16, 3)*, in «Civiltà classica e cristiana», III, 1982, p. 373 ss.

<sup>292</sup>) CALCAGNO, *Un sistema nuovo di controllo*, cit., p. 377 s.

trollo sul commercio internazionale<sup>293</sup> e, di conseguenza, predisposto un apparato amministrativo e militare adibito alla tutela del porto e all'ispezione delle navi mercantili, il legislatore si rende conto di dover valutare un possibile rovescio della medaglia e, cioè, che si possa verificare un abuso di potere da parte dei funzionari fino a commettere gravi reati.

Si stabilisce, dunque, che qualunque nave mercantile, da qualsivoglia porto o costa, si allontani non debba subire atti di concussione o danni. Per prevenire questo, si rende necessario effettuare gli adempimenti amministrativi stabiliti presso il funzionario preposto alla vigilanza dei porti, cioè, come ricorda il Calcagno, il *defensor civitatis*,<sup>294</sup> che estendeva la sua competenza anche su questi luoghi<sup>295</sup>. Il testo aggiunge *'praesente protectore seu duciano'*: si richiede cioè la presenza di un funzionario con competenza di un ispettore del porto, facente parte dell'ufficio dei *magistri militum* (poiché sarà quest'ultimo ad avere giurisdizione in caso di crimini) e di un militare con funzioni di guardiacoste<sup>296</sup>. Gli adempimenti vanno compiuti in questi termini: l'armatore o, meglio ancora il suo rappresentante, oppure il mercante dovrà certificare la destinazione del carico, cioè verso quali luoghi sono diretti<sup>297</sup> (occorreva per un principio di trasparenza una bolla di accompagnamento delle merci), e doveva dichiarare di non essere stati soggetti a concussione, né ad altri soprusi. Tutto veniva verbalizzato e messo agli atti (*apud acta*): infatti, il rappresentante dell'armatore o il mercante avrebbe avuto l'originale di questa autocertificazione, rimanendo la copia negli archivi del *defensor civitatis*.

La versione contenuta nel Codice Giustiniano aggiunge anche che, una volta fatta tale dichiarazione, non si possa più avanzare alcuna lamentela<sup>298</sup>

---

<sup>293</sup> Si veda sull'argomento R. ANDREOTTI, *Su alcuni problemi del rapporto fra politica di sicurezza e controllo del commercio nell'impero romano*, in «RIDA.», XVI, 1969, p. 215 ss.

<sup>294</sup> In generale su questa carica si veda V. MANNINO, *Ricerche sul 'defensor civitatis'*, Milano, 1984. Sulla datazione della nascita del *defensor civitatis* si veda F. PERGAMI, *Sulla istituzione del defensor civitatis*, in «SDHI.», LXI, 1995, p. 413 ss., ora in *Studi di diritto romano tardoantico*, Torino, 2011, p. 105 ss.

<sup>295</sup> CALCAGNO, *Un sistema nuovo di controllo*, cit., p. 378 s.

<sup>296</sup> A proposito delle diverse cariche si veda CALCAGNO, *Un sistema nuovo di controllo*, cit., p. 388.

<sup>297</sup> Che fosse importante anche la destinazione delle navi lo si deduce anche da R. ANDREOTTI, *Su alcuni problemi*, cit., p. 256, il quale, parlando dei territori di confine fra stato romano e popoli vicini, si soffermava sulla «configurazione dei reati ivi commessi, quali lo spionaggio ed il contrabbando, specie sotto il profilo della flagranza o di un'automatica presunzione di colpevolezza, qualora individui o gruppi fossero sorpresi fuori dalle vie di transito consentite» e concludeva: «Si profila con sempre maggiore chiarezza il crimine di tradimento commerciale per mezzo di esportazioni illecite».

<sup>298</sup> La denuncia, quindi, doveva essere resa al momento, non solo per rendere veloce la procedura e raccogliere con più facilità le prove ma anche per evitare che la tardi-

per essere stati vittime di concussione<sup>299</sup>.

Nel caso si fossero denunciati, invece, soprusi e vessazioni da parte dei funzionari, il *defensor civitatis* interveniva a favore delle vittime del crimine e i militari presenti avrebbero trasmesso gli atti al *magister militum*, che avrebbe avuto cognizione della causa<sup>300</sup>.

Per arrivare a un tale provvedimento il legislatore era a conoscenza della diffusione di una generale corruzione fra coloro che, invece, avrebbero il dovere di garantire la correttezza nei traffici marittimi. D'altra parte Agostino si lamenta dei funzionari che dovrebbero tutelare le coste ed impedire il crimine di plagio, ma non intervengono. Anzi, i mercanti di schiavi pagano questi funzionari per poter trasportare indisturbati le loro merci, ma, sempre più spesso, sono gli stessi funzionari a richiedere una sorta di tangente. Per questo motivo gli imperatori intervengono sulla concussione in modo severo, condannando il crimine ad una pena capitale ed al risarcimento del *quadruplum*<sup>301</sup>.

Tornando al problema della merce illecita, con il testo di Teodosio non si specifica quale sia questa merce, ma si pone semplicemente alcune regole al commercio marittimo<sup>302</sup>.

Per il Rougé<sup>303</sup> la proibizione di certe merci si riscontrava in modo particolare nei casi di esportazione in paesi che potevano essere considerati nemici e, quindi, certamente i barbari, coloro che si trovano al di là delle frontiere. Si tratta soprattutto di generi di prima necessità, come cereali, sale, ma anche ferro. Secondo lo studioso nel tardo Impero si allargherà il numero di merci proibite, comprendendo anche le armi. Ci fu un controllo maggiore sui rapporti commerciali con i barbari e venivano comminate pene severe<sup>304</sup>.

Certamente doveva considerarsi illecito il commercio di persone nate libere.

Già un provvedimento di Caracalla<sup>305</sup> testimonia che la vendita delle per-

---

va denuncia nascondesse altre motivazioni.

<sup>299</sup>) Sul tema si vedano U. BRASIELLO, *Concussione (diritto romano)*, in «ED.», VIII, Milano, 1961, p. 697 ss. e in particolare p. 698, e SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 288 s.

<sup>300</sup>) CALCAGNO, *Un sistema nuovo di controllo*, cit., p. 380 s.

<sup>301</sup>) Si vedano C.Th. 9.27.3 e 9.27.6.

<sup>302</sup>) Si veda in generale sul trasporto marittimo R. FIORI, *Forme e regole dei contratti di trasporto nel diritto romano*, in «Rivista del diritto della navigazione», XXXIX, 2010, p. 149 ss.

<sup>303</sup>) *Recherches sur l'organisation du commerce maritime*, cit., p. 437 ss.

<sup>304</sup>) Si veda ROUGÉ, *Recherches sur l'organisation du commerce maritime*, cit., p. 439.

<sup>305</sup>) Si vedano MAYER-MALY, *Das Notverkaufsrecht*, cit., p. 116 ss., F. STURM, *Aperçu sur l'origine du brocard 'Nemo auditur propriam turpitudinem allegans'*, in «Études Georges Chevrier II. Mémoires de la Société pour l'Histoire du Droit et des Institutions des anciens Pays bourguignons, comtois et romands», XXX, 1970-1971, p. 289 ss., M. MEMMER, *Ad servitum aut ad lupanar ... Ein Beitrag zur Rechtsstellung von Findelkindern nach römischen Recht*

sono nate libere rientrava nella *res illicita et inhonesta*<sup>306</sup>:

C.I. 7.16.1: Imp. Antoninus A. Saturninae. Rem quidem illicitam et inhonestam admisisse confiteris, quia proponis filios ingenuos a te venundatos. Sed quia factum tuum filiis obesse non debet, adi competentem iudicem, si vis, ut causa agatur secundum ordinem iuris. P.P. V id. Febr.

La Corbo<sup>307</sup> asserisce che «anche i testi che ineriscono all'*emptio liberi hominis* ... restano, in sostanza, fedeli al principio fondamentale della incommerciabilità dell'uomo libero e, in modo particolare, al divieto di porre in essere negozi traslativi del dominio aventi a oggetto un *homo liber*».

### 6.3. Senza tracce: le province lontane

Facilmente delle vittime dei plagiari, trasportati per mare per raggiungere luoghi lontani, si perdeva ogni traccia. Quegli uomini liberi rapiti, una volta trasferiti in regioni ai confini dell'Impero, dove nessuno poteva far valere la cittadinanza romana, perché di loro si perdeva per sempre l'origine, venivano visti come schiavi.

Uno di questi territori, menzionato anche da Agostino, era la Galazia, da cui provenivano, appunto, quei mercanti di schiavi. Il Mommsen<sup>308</sup> ritiene che questa terra fosse divenuta «attraverso i secoli nella lingua e nei costumi un'isola celtica in mezzo ai flutti dei popoli orientali e tale rimase nell'ordinamento interno anche al tempo dell'Impero». Lo studioso ricorda, inoltre, come la storia di questa popolazione fosse legata a quella dei Romani. I Galati furono, infatti, distrutti dalla superiorità dei Romani, diventando «non meno soggetti a loro in Asia che nei territori nella valle del Po, del Rodano, della Senna, ma a causa del loro insediamento per centinaia di anni in Asia Minore, un oceano separava ancora quelli occidentali da quelli asiatici». Non fu semplicemente che essi hanno mantenuto la loro lingua nativa e la loro nazionalità, ma anche ciascuno dei tre cantoni era governato da quattro principi ereditari e l'assemblea federale alla quale venivano mandati i rappresentanti di tutti i gruppi si svolgeva in un sacro boschetto in cui la quercia rap-

---

unter besonderer Berücksichtigung von §§ 77, 98 *Sententiae Syriacae*, in «ZSS», CVIII, 1991, p. 21 s.

<sup>306</sup> Si veda, NARDI, *Il ius vendendi del pater familias*, cit., p. 58.

<sup>307</sup> CORBO, *Tra salvaguardia della libertas e tutela della bona fides*, cit., p. 160.

<sup>308</sup> Th. MOMMSEN, *Römische Geschichte*, III. *Die Provinzen von Caesar bis Diocletian*, trad. it. – *Storia di Roma antica*, III. *Le province romane da Cesare a Diocleziano* –, Firenze, 1962, p. 362 ss. Si veda anche *Expositio* 41.

presentava la suprema autorità della terra della Galazia. Questo vecchio tetraarcato fu distrutto ad opera di Pompeo, mentre con Augusto finì definitivamente il regno dei Galati, che fu convertito nella provincia romana della Galazia. Lo studioso tedesco sottolinea come «ancora nella provincia romana della Galazia l'ordinamento interno era in preponderanza celtico. E una prova nel campo del diritto privato se ne ha in ciò, che ancora ai tempi di Antonino Pio durava colà la rigorosa potestà patria, sconosciuta al diritto ellenico». Questo confluire di culture diverse spiega perché i Romani, fin dalla fine della Repubblica, chiamassero «Gallogreci» gli abitanti di questo territorio, sottintendendo l'identità mista di questa popolazione. Per spiegare meglio i fatti illustrati da Agostino, si rende necessario soffermarsi su altre caratteristiche che contraddistinguono questo popolo. A proposito dei Galati, infatti, si parla anche di «indomata rozzezza» e di valore in guerra che li distinguevano «così a danno come a vantaggio dai loro vicini». Si poneva, allora, il problema della sicurezza e, a questo proposito, lo studioso tedesco rileva che in Asia Minore «la sicurezza pubblica era affidata essenzialmente al paese medesimo», ma con un'eccezione: «il comando della Siria che comprendeva anche la Cilicia orientale, nei primi tempi dell'Impero in tutta l'Asia Minore non era che un solo corpo di cinquemila uomini di milizia ausiliaria, la quale aveva stanza nella provincia di Galazia, oltre a una flotta di quaranta navi», precisando che «queste milizie, dalla stanza che hanno presso Joseph., *Bell.* 2.16.4, cioè tra le provincie di Asia e Cappadocia prive di guarnigione, possono essere riferite soltanto alla Galazia»<sup>309</sup>

Il Mommsen, rilevava, inoltre, come il traffico in Asia Minore riguardasse quasi esclusivamente la produzione interna e, facendo un semplice cenno alla Galazia, così scriveva (cito la traduzione italiana): «La grande importazione ed esportazione straniera della Siria e dell'Egitto, erano qui escluse per la maggior parte, quantunque anche dai paesi orientali diversi oggetti vi fossero importati, come infatti, per mezzo di negozianti della Galazia un considerevole numero di schiavi entrava nell'Asia Minore»<sup>310</sup> e annotava che tale commercio era attestato per il IV secolo, richiamando, come fonti Ammiano Marcellino e Claudiano e specificava che da distinguere fosse l'uso degli abitanti non greci della Frigia, attestato da Filostrato, di vendere i loro figli ancora fanciulli ai mercanti di schiavi<sup>311</sup>.

Null'altro il grande studioso aggiunge, anche perché siamo al di fuori

---

<sup>309</sup>) MOMMSEN, *Le province romane*, cit., p. 391 nt. 24.

<sup>310</sup>) MOMMSEN, *Le province romane*, cit., p. 380.

<sup>311</sup>) MOMMSEN, *Le province romane*, cit., p. 393 nt. 33.

del periodo da lui considerato.

Prendiamo, a questo punto, in considerazione questi passi.

Amm., *r. gest.* 22.7.8: Quae cum ita divideret nihil segnus agi permittens, suadentibus proximis, ut adgrederetur propinquos Gothos saepe fallaces et perfidos, hostes quaerere se meliores aiebat: illis enim sufficere mercatores Galatas, per quos ubique sine condicionis discrimine venundantur.

In questo modo (Giuliano) divideva i suoi impegni, non lasciando spazio a nessuna inerzia, e agli intimi che lo consigliavano di attaccare i vicini Goti, spesso falsi e sleali, rispondeva che cercava nemici migliori: a quelli, infatti, bastavano i mercanti Galati, dai quali erano ovunque venduti, senza differenza di condizione. Interessante il sottolineare da parte di Ammiano Marcellino il ‘*sine condicionis discrimine*’ che bene si conforma all’attività dei *plagiarii* e dei *man-gones*, i quali si arricchivano non solo vendendo schiavi, ma anche uomini liberi ridotti in schiavitù.

In un passo di Claudiano il mercante Galata è indicato come ‘*venalis*’ a causa della sua attività. Si descrivono, inoltre, i passaggi che precedono la vendita dello schiavo.

Claud., *in Eutrop.* 1.59: Inde per Assyriae trahitur commercia ripae; hinc fora venalis Galata ductore frequentat permutatque domes varias.

Dopo quel fatto, viene trascinato da un mercato all’altro dell’Assiria: poi, sotto la guida di un Galata, gira le piazze per essere messo in vendita, e passa di casa in casa.

Filostr., *vit. Apoll.* 8.7.12 ss.: ἀλλ’ ὑπὲρ ὧν γέ μοι ἀπολογητέα, τίς ὁ Ἄρκάα οὗτος; εἰ γὰρ μὴ ἀνάνυμος τὰ πατέρων, μηδ’ ἀνδραποδώδης τὸ εἶδος, ὧρα σοι ἐρωτᾶν, τί μὲν ὄνομα τοῖς γειναμένοις αὐτόν, τίνος δὲ οἰκίας οὗτος, τίς δ’ ἐθρέψατο αὐτὸν ἐν Ἄρκαδία πόλις, τίνως δὲ βωμῶν ἀπαχθεῖς ἐνταῦθα ἐθύετο. οὐ λέγει ταῦτα καίτοι δεινὸς ὧν μὴ ἀληθεύειν. οὐκοῦν ὑπὲρ ἀνδραπόδου κρίνει με. ᾧ γὰρ μήτ’ αὐτῷ ὄνομα μήθ’ ὧν ἔφυ, μὴ πόλις μὴ κλῆρὸς ἐστίν, οὐχί, ὦ θεοί, τοῦτον ἐν ἀνδραπόδοις χρητὰττειν; ἀνάνυμα γὰρ πάντα. τίς οὖν ὁ κάπηλος τοῦ ἀνδραπόδου; τίς ὁ πριάμενος αὐτὸ ἐξ Ἄρκαδῶν; εἰ γὰρ τὸ γένος τούτων ἐπιτήδειον τῇ σφαττούσῃ μαντικῇ, πολλῶν μὲν χρημάτων εἰκὸς ἐωνῆσθαι τὸν παῖδα, πεπλευκέναι δὲ τινα ἐς Πελοπόννησον, ἴν’ ἐνθὲνδε ἡμῖν ἀναχθεῖη ὁ Ἄρκας, ἀνδράποδα μὲν γὰρ Ποντικὰ ἢ Λύδια ἢ ἐκ Φρυγῶν πρίαται ἂν κἀνταῦθά τις, ὧν γε καὶ ἀγέλαις ἐντυχεῖν ἐστίν ἅμα φοιτώσας δεῦρο, ταυτὶ γὰρ τὰ ἔθνη καὶ ὅποσα βαρβάρων, πάντα τὸν χρόνον ἐτέρων ἀκροώμενοι οὐπω τὸ δουλεύειν αἰσχρὸν ἡγοῦνται· Φρυξὶ γοῦν ἐπιχώριον καὶ ἀποδίδοσθαι τοῦα αὐτῶν καὶ ἀνδραποδισθέντων μὴ ἐπιστρέφασθαι, Ἕλληνας δὲ ἐλευθερίας

ἐρασταὶ ἔτι καὶ οὐδὲ δοῦλον ἀνήρ Ἑλληνας πέρα ὄρων ἀποδώσεται, ὅθεν οὐδὲ ἀνδραποδισταῖς οὔτε ἀνδραπόδων καπήλοις ἐς αὐτοὺς παριτητέα, ἐς δὲ Ἀρκαδίαν καὶ μᾶλλον, πρὸς γὰρ τῷ παρὰ πάντας ἐλευθεριάζειν Ἑλληνας δέονται καὶ ὄχλου δούλων. ἴστι δὲ πολυλήιος (καὶ ποώδησ) ἡ Ἀρκαδία καὶ ὑλώδης οὐ τὰ μετέωρα μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐν ποσὶ πάντα. δεῖ δὴ αὐτοῖς πολλῶν μὲν γεωργῶν, πολλῶν δ' αἰπόλων συφορβῶν τε καὶ ποιμένων καὶ βουκόλων τῶν μὲν ἐπὶ βουσί, τῶν δ' ἐφ' ἵπποις, δρυτόμων τε δεῖται πολλῶν ἢ χώρα καὶ τοῦτο ἐκ παιδῶν γυμνάζονται. εἰ δὲ καὶ μὴ τοιάδε ἦν τὰ τῶν Ἀρκάδων, ἀλλ' εἶχον, ὥσπερ ἕτεροι, προσαποδίδοσθαι τοὺς αὐτῶν δούλους, τί τῆ θρυλουμένη σοφία ξυνεβάλλετο τὸ ἐξ Ἀρκαδίας εἶναι τὸν σφαττόμενον; οὐδὲ γὰρ σοφώτατοι τῶν Ἑλλήνων Ἀρκάδες, ἴν' ἑτέρου τι ἀνθρώπου πλέον περὶ τὰ λογικὰ τῶν σπλάγχχνων φαίνωσιν, ἀλλὰ ἀγροικώτατοι ἀνθρώπων εἰσὶ καὶ συώδεις τὰ τε ἄλλα καὶ τὸ γαστρίζεσθαι τῶν δρυῶν.

«Chi fu dunque il mercante di questo schiavo, chi l'ha comperato in Arcadia? Poiché se questa razza è particolarmente adatta a un modo cruento di divinazione, c'è da attendersi che il fanciullo sia stato pagato a caro prezzo, e che qualcuno si sia recato appositamente nel Peloponneso per portarci qui l'Arcade. In effetti, schiavi del Ponto, della Lidia, della Frigia si possono acquistare pure da queste parti e capita talvolta di imbattersi in schiere del genere, condotte qui tutte insieme: poiché questi popoli, come tutte le genti barbare, essendo da sempre soggetti ad altri non ritengono vergognoso servire, e anzi l'uso dei Frigi consente pure che vendano i propri figli, e cessino di occuparsene una volta che sono diventati schiavi»<sup>312</sup>.

Furono alcuni di questi gruppi rimasti in Occidente che molto più tardi, negli anni della crisi, si organizzavano in bande che acquistavano gli uomini ridotti in schiavitù dai *plagiarii* e li conducevano nella loro terra d'origine in Asia Minore, dove se ne perdevano le tracce.

---

<sup>312</sup>) FILOSTRATO, *Vita di Apollonio di Tiana* – cur. D. Del Corno –, Milano, 1978, p. 372 s.

## VII.

# Considerazioni conclusive.

### *7.1. Sulla struttura del crimen*

Il problema che si evidenzia sin dall'inizio dello studio dell'istituto del plagio è la diversificazione delle fattispecie che vanno ad enuclearsi in tempi successivi all'interno della *lex Fabia*, che, verosimilmente, colpiva esclusivamente quegli atti contro gli schiavi altrui.

Non si conoscono tutte le costituzioni imperiali che furono emanate in materia di plagio, ma solo quelle conservate nei Codici (la maggior parte nel titolo *ad hoc*, altre sparse in titoli diversi per mano dei compilatori) o ricavate da testimonianze in fonti patristiche.

Lo studio di queste fonti ci fa comprendere non solo che il crimine in questione nel corso del tempo diventa un contenitore di fattispecie diverse, ma anche che il *crimen plagii* negli ultimi secoli rispetto alle origini assume una struttura ben definita, molto vicina a quella del reato del diritto penale attuale, tanto che si può ravvisare, ad esempio, un concorso di persone nel reato, un reato continuato, un elemento intenzionale caratterizzato da un dolo generico o da un dolo specifico.

Gli studiosi dei secoli scorsi, che si sono occupati del tema del concorso di persone e complicità, l'hanno visto in riferimento ai delitti privati, in particolare al furto.

Così il Ferrini scriveva: «In origine non solo pare che non si richiedesse l'accordo per trattare alcuno come complice, ma neppure che si richiedesse in costui lo stesso 'animo' che si richiedeva nel reo principale. Nel famoso esempio di colui '*qui armentum rubro panno fugavit*' o nell'altro '*qui mulionem dolo malo in ius vocasset*' non ci è punto detto che i *veteres* ritenessero in costui l'intenzione il furto degli abigei ... Ma anche quando si ammise dover essere l'*animus* del complice rivolto al fine stesso dell'autore principale, non si ritenne punto necessario l'accordo. Tizio, per esempio, sapeva che taluni ladri s'aggiravano pel paese: colla speranza di recar danno a Sempronio, con cui nutriva rancori, poneva in fuga l'armento di costui, contando sulla probabilità che in mano a quei ladri cadesse: tanto bastava perché, avveratesi tali ma-

ligne previsioni, Tizio si ritenesse complice dei ladri, coi quali niun concerto aveva preso (D. 47.2.36.pr.)»<sup>313</sup>.

Il Longo<sup>314</sup>, dopo aver trattato a lungo della complicità nei delitti privati e in particolar modo del furto, richiama, al di fuori di tale materia, una costituzione conservata in C.I. 9.13.1.3<sup>a</sup>, in cui «la volontà di reprimere l'atto di colui che ha dato opera alla consumazione del delitto è espressa energicamente. Si distingue fra correi e complici e si dà rilievo all'elemento della cooperazione materiale».

Nelle costituzione dell'epoca tetrarchica, talvolta, si fa riferimento al concorso di persone nel reato utilizzando il termine 'socius'. Così in C.I. 9.20.10 si parla di 'socius delicti', affermando che, però, dovrà essere provato; in C.I. 7.16.37 di 'socius criminis', facendo riferimento alla chiamata in correità del genero che sapeva di aver acquistato dal suocero il figlio.

A maggior ragione si può parlare di concorso di persone nel reato a proposito del plagio quando siamo in presenza di più agenti che concorrono nella realizzazione del crimine, i *plagiarii*, che sono una vera e propria associazione a delinquere. In questo caso la pluralità degli agenti è un elemento necessario. In questa nuova forma di plagio, che è andata ad enuclearsi intorno alla forma più risalente senza sostituirsi ad essa, il concorso di persone nel reato diventa un elemento permanente e non, come si è visto nel furto, eventuale.

Il legislatore col passare del tempo si accorge sempre più della gravità della situazione e che, molto spesso, c'è un concorso di reato<sup>315</sup>, diremmo oggi, fra i *plagiarii* ed i *mangones* (mercanti di schiavi che comprano uomini liberi per rivenderli oltremare), per cui a quest'ultimi, quando viene provato il concorso, sovente viene applicata la stessa pena prevista per i sequestratori.

In questi ultimi secoli il termine *plagiarii* si trova nelle costituzioni imperiali conservate in: C.I. 5.17.8 (Theod. II): '*plagiarium*'; C.I.9.20.7 (Maxim.): '*plagiarius*'; C.I. 9.20.16 = C.Th. 9.18.1 (Constant.): '*Plagiarii*'.

A me parrebbe che si utilizzi questa terminologia soprattutto quando si vuole indicare un agente che non agisca singolarmente, ma nell'ambito di una associazione a delinquere.

Nei Codici, dunque, si è conservato un numero esiguo di costituzioni in cui si trova la menzione dei *plagiarii*, ma sappiamo dell'importanza che ha assunto il crimine commesso da queste bande a partire dall'epoca diocleziana e che è an-

---

<sup>313</sup>) FERRINI, *Diritto penale romano*, cit., p. 109 s.

<sup>314</sup>) G. LONGO, *La complicità nel diritto penale romano*, in «BIDR.», LXI, 1958, p. 138 e nt. 55.

<sup>315</sup>) Si veda in generale su questo tema G. LONGO, *La complicità nel diritto penale romano*, cit., p. 103 ss.

data sempre più crescendo nel tardo Impero, tanto che in una costituzione di Teodosio II l'essere *plagiarius* o *plagiaria* rientra nelle cause legittime di ripudio.

Si ha reato continuato quando vi sono diverse azioni criminose, ma un unico disegno criminoso<sup>316</sup>.

Il tema del reato continuato si propone per la costituzione di Massimiano del 287 ed è, in questo solo caso, una costruzione ideata dalla cancelleria imperiale, al fine di avere l'occasione per applicare le pene più severe. Le singole azioni criminose represses singolarmente comportavano inevitabilmente l'applicazione di pene più leggere.

Si ha una prima azione che avviene all'interno della Città e rappresenta il fatto più grave: la cattura di uomini liberi e schiavi. Di questo è competente il *praefectus Urbi*, il quale può applicare le pene capitali: senonché del fatto si hanno solo notizie e non prove concrete, tanto è vero che nel testo non viene riportata questa attività criminale, ma la si presume semplicemente.

Quasi contestualmente avviene un'altra azione criminosa, che sembra assorbire la prima:

... interdum ingenuos homines eorum scelere asportari solere ...

Si tratta dell'asportazione degli uomini catturati. Quell'*interdum* fa scattare la differenza, in quanto talvolta ad essere catturati e rapiti sono uomini liberi, cittadini romani. Anche di questa azione, che avviene nella giurisdizione del *praefectus Urbi*, non sembrano esserci più di tanto prove, dal momento che il prefetto aveva scritto minuziosamente all'imperatore di quei fatti, che sono soliti a verificarsi. Nella narrazione questa va intesa come una premessa.

L'unico fatto certo è rappresentato dalla terza azione criminosa:

... servos a plagiariis alienari ex Urbe significas ...

Il prefetto ha riferito all'imperatore questi avvenimenti che diventano il punto di partenza di tutta la procedura.

Il problema è che questa azione in sé è la meno rilevante e può essere punita al massimo con una pena pecuniaria:

A) di fatto vengono venduti degli schiavi

B) il fatto avviene fuori Roma e fuori dalla giurisdizione del prefetto della Città.

Qual è, allora l'idea geniale dei giuristi che compongono la cancelleria

---

<sup>316</sup>) D. PULITANÒ, *Diritto penale*, Torino, 2009, p. 513.

imperiale di Massimiano? Collegare le azioni fra di loro per poter condannare, con pene più severe, coloro che *'vel servos vel liberos ab Urbe abstrahere atque alienare audeant'*, sicchè se verranno catturati in flagranza mentre vendono le loro vittime, risponderanno di un crimine già iniziato nella Città di Roma e concluso *ex Urbe*. Per il solo fatto che il crimine si consideri iniziato a Roma, la giurisdizione sarà quella del *praefectus Urbi*, il quale potrà anche applicare la pena capitale se ricorreranno i presupposti.

A proposito del dolo, il Mommsen<sup>317</sup> riteneva che il diritto penale posteriore a quello arcaico si basasse sull'idea che occorresse una volontà contraria alla legge da parte dell'autore del crimine. Dunque, l'illegalità della volontà aveva come condizione necessaria la conoscenza del fatto da cui risultava l'infrazione alla legge. Il fondamento morale sul quale si basava l'illegalità della volontà, e senza il quale non c'era né crimine né pena, poteva presentarsi o come una violazione intenzionale della legge morale e della legge dell'Impero (*dolus*) o come una negligenza colpevole (*culpa*) nell'osservanza di queste leggi. Per lo studioso, inoltre, la violazione intenzionale della legge morale e della legge penale si specializza in una nozione particolare come volontà di uccidere, di rubare o di commettere ogni altra azione, seguendo la formula usuale per designare qualsiasi categoria di crimini. Questa volontà delittuosa è chiamata nel linguaggio tecnico dolo (*'dolus'*) e, con più energia, dolo cattivo (*'dolus malus'*), cioè dolo commesso con la conoscenza dell'ingiustizia da parte dello *sciens*<sup>318</sup>.

Il Ferrini<sup>319</sup> a sua volta affermava: «Adunque il delitto può essere commesso con intenzione diretta di delinquere (dolo) o può venire un torto obiettivo per negligenza dell'agente (colpa) o può essere il torto stesso prodotto da causa fortuita (fortuna, casus)».

---

<sup>317</sup> MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 85 s.

<sup>318</sup> «Das spätere Strafgesetz ist durchaus gestellt auf den gesetzwidrigen Willen des Thäters. Des gesetzwidrige Wille hat zur nothwendigen Voraussetzung die Kenntniss der die Gesetzwidrigkeit bedingenden Thatsache; tatsächlicher Irrthum in dieser Hinsicht schliesst die Strafbarkeit aus. (...) Das ethische Fundament des gesetzwidrigen Willens, ohne welches es kein Verbrechen und keine Strafe giebt, kann auftreten entweder als absichtliche Verletzung des Sitten- und des Staatsgesetzes (*dolus*) oder als schuldhafte Vernachlässigung (*culpa*) seiner Wahrnehmung. Die beabsichtigte Verletzung des Sitten- und des Staatsgesetzes wird individualisirt durch dessen Einzelbegriff als Absicht (*animus*) zu tödten, zu stehlen oder wie sonst der Thatbestand für jede Kategorie formulirt ist. Zusammengefasst für das gesammte Rechtsgebiet wird dieser delictische Wille in der Rechtssprache bezeichnet als 'List', *dolus*, meistens noch verstärkt als 'böse List', *dolus malus*, verübt mit Bewusstsein des Unrechts, von dem *sciens*».

<sup>319</sup> FERRINI, *Diritto penale romano*, cit., p. 40.

A noi rileva l'elemento intenzionale del crimine, e cioè il dolo<sup>320</sup>. A questo proposito l'insigne Maestro aggiunge<sup>321</sup>: «La voce dolo deriva da un'antica radice *dal*, che in greco ha dato ... *esca*. Di qui fu facile il passaggio a indicare adescamento, astuzia, inganno. L'antica giurisprudenza parlava perciò di un *dolo malo* (*dolus malus*), perché non s'avesse a confondere col dolo buono impiegato in stratagemmi ritenuti leciti, come in guerra contro il nemico o contro malfattori. (...) Questo antico e ristretto significato di dolo non si smarrì mai. (...) In questo senso ristretto il *dolus* si oppone a *vis* – frode o violenza – che entrano come necessari costituenti di ogni reato: dualismo questo, che si concreta, per esempio, nel furto rispetto alla rapina e ha il suo riscontro nel diritto germanico. (...) Nello stesso tempo però assume il dolo un più ampio significato: viene cioè a indicare la volontà antiggiuridica, la volontà di delinquere. (...) Preso in questo più largo significato, il dolo è la intenzione consapevole di delinquere. Il dolo in questo senso è il necessario costitutivo di ogni reato. (...) Il dolo è diretto quando l'agente ha voluto ciò che ha anche compiuto. – Ho ucciso, ma ho voluto anche uccidere. In sostanza l'elemento subbiiettivo specifico ha risposto alla specie del reato commesso. – E' indiretto quando l'effetto ha superato l'intenzione: volevo semplicemente ferire ed ho ucciso – caso frequente nelle risse –. (...) La terminologia: dolo diretto e indiretto non è romana».

Lo studioso non parla, però, di dolo generico e dolo specifico, termini anch'essi recenti e non appartenenti al mondo romano, ma che, comunque, trovavano riscontro in alcune costituzioni imperiali. Si pensi alla violazione del sepolcro, dove si riscontra abitualmente il dolo generico, ma in alcuni casi, quando, ad esempio, il fine è quello di prendere il materiale edilizio ed anche rivenderlo, si ha dolo specifico<sup>322</sup>.

In alcuni rescritti dell'epoca di Diocleziano<sup>323</sup> si richiede in modo esplicito il dolo da parte dell'agente. Così in C.I. 9.20.15 il termine '*sciens*' sta ad indicare l'elemento intenzionale, per cui nella rappresentazione di chi agisce c'è la consapevolezza di vendere un uomo libero. E così in C.I. 3.15.2.

Nella costituzione di Massimiano più volte menzionata<sup>324</sup>, la vendita non rappresenta più un'azione al pari delle altre (rapimento, riduzione in schiavi-

---

<sup>320</sup>) Si intende il dolo nell'ambito del diritto criminale. Per quanto riguarda l'ambito privatistico, si veda M. BRUTTI, *La problematica del dolo processuale nell'esperienza romana*, Milano, 1973.

<sup>321</sup>) FERRINI, *Diritto penale romano*, cit., p. 41 ss.

<sup>322</sup>) P.O. CUNEO, *La législation du Bas-Empire sur les tombeaux et la pensée de F. De Vischer*, in «Le monde antique et les droits de l'homme», Bruxelles, 1996, p. 32 s.

<sup>323</sup>) Si veda *supra*, § 2.6.

<sup>324</sup>) Si veda *supra*, § 2.4.

tù, etc.) per la realizzazione del crimine, bensì un'azione utile alla realizzazione di un fine ulteriore, una volontà lucrativa, configurando, così, il dolo specifico. Nell'antico crimine del plagio, invece, non esistevano fattispecie con dolo specifico, ma solo con dolo generico e la vendita degli uomini ridotti in schiavitù era una delle tante azioni che, in concomitanza o separatamente, potevano configurare il crimine.

Una particolare attenzione da parte della legislazione imperiale, come abbiamo visto, era rivolta a bambini, che sovente erano le vittime del crimine.

I bambini sono per lo più vittime di quelle stesse bande che rapiscono gli uomini liberi per poi rivenderli quali schiavi, ma talvolta sono vittime degli stessi padri, che ridotti alla miseria, sono pronti a venderli per il proprio sostentamento e la propria sopravvivenza nei periodi di crisi economica.

Il Lauria<sup>325</sup> ritiene che le costituzioni degli ultimi secoli «da un lato, puniscono chi contratta dell'ingenuo con l'avente potestà sullo stesso, e dall'altro, tendono ad evitare che i *parentes* facciano mercato dei propri figli: queste disposizioni son da ricordarsi perché dimostrano che le preoccupazioni degli imperatori erano ormai soprattutto rivolte a reprimere altri e diversi fenomeni tristissimi della miseria imperante nel IV secolo, ma che non hanno più a che vedere con l'antico plagio».

Ancora un brano dell'*epistula* di Sant'Agostino ci offre uno spaccato di quegli orribili crimini di cui, sovente, erano vittime i fanciulli, in quanto i più indifesi.

Aug., *ep.* 10\*.3: Omitto quod nuperrime nobis fama nuntiaverat in quadam vilula per huiusmodi aggressiones occisis viris feminas et pueros ut venderentur abreptos; sed ubi hoc contigerit, si tamen vere contigit, non dicebatur. Verum ego ipse cum inter illos, cum ex illa miserabili captivitate per nostram ecclesiam liberarentur, a quadam puella quaererem quomodo fuerit mangonibus vendita, raptam se dixit fuisse de domo parentum suorum; deinde quaesivi utrum ibi sola fuisset inventa; respondit praesentibus suis parentibus et fratribus factum. Aderat et frater eius qui venerat ad eam recipiendam et, quia illa parva erat, ipse nobis quomodo factum esset aperuit. Nocte enim dixit huiusmodi irruiisse praedones, a quibus magis se quomodo poterant occultarent quam eis resistere auderent barbaros esse credentes ...

Agostino racconta di una ragazzina, che era stata precedentemente rapita, ancora piccola, dai banditi, mentre era in casa con i genitori e i fratelli e che fu

---

<sup>325</sup>) LAURIA, *Appunti sul plagio*, cit., p. 10.

poi riscattata per intervento della Chiesa.

L'antefatto era questo: un'incursione notturna di una banda che, arrivando in piccolo centro rurale isolato, aveva ucciso gli uomini e rapito donne e bambini.

La gravità di questo fatto, come evidenzia il Rougé, è soprattutto dovuta al fatto che questi bambini vengono venduti come schiavi in province lontane e in territorio barbaro, dove, facilmente, non riusciranno a far valere la loro origine di nati liberi<sup>326</sup>.

Il Brown<sup>327</sup>, rilevando come in generale le invasioni barbariche avessero causato un periodo di instabilità e insicurezza che sfociava inevitabilmente nel rifiorire del mercato degli schiavi, sosteneva che «la pratica, da tempo consolidata, di esporre i bambini alla nascita perché venissero raccolti da mercanti di schiavi o l'abitudine di vendere i propri figli nel momento del bisogno» comportava che «persone che altre società avrebbero riconosciuto istantaneamente come 'povere' passavano rapidamente, alla nascita o durante l'infanzia, nei ranghi silenziosi degli schiavi».

Il problema della vendita dei bambini era già stato richiamato nell'Ep. 24\*<sup>328</sup> di Agostino, cronologicamente anteriore alla 10\*:

... Quaero etiam utrum liberi patres possunt vendere filios in perpetuam servitatem.

Questa lettera va vista dal punto di vista di una delle diverse funzioni del vescovo, quella della amministrazione della giustizia, avendo giurisdizione nell'*episcopalis audientia*<sup>329</sup>. Nell'esplicare tale funzione, i vescovi potevano servirsi di consulenti giuridici per applicare al meglio il diritto romano, giacché era possibile che ne ignorassero alcune branche. Così, il vescovo di Ippona rivolge ad Eustochio alcuni quesiti giuridici, pur avendo una certa conoscenza del diritto romano. Qui, innanzitutto, si pone il problema della locazione *operarum* dei figli, ma quello che a noi meglio interessa, in questo contesto, è la vendita dei figli *in perpetuam servitatem*. Abbiamo anche visto come fosse considerata un'aggravante il commettere il crimine nei confronti dei bambini.

In preda a guerre civili, a invasioni di tribù barbariche, a carestie, nel corso dei secoli, parte della popolazione veniva a trovarsi sovente in condizione di estrema miseria, abbandonata dal potere centrale dell'Impero, che troppo

---

<sup>326</sup> ROUGÉ, *Escoquerie et brigandage*, cit., p. 185.

<sup>327</sup> P. BROWN, *Poverty and Leadership in the Later Roman Empire*, trad. it. – *Povertà e leadership nel tardo Impero romano* –, Roma-Bari 2003, p. 91.

<sup>328</sup> A proposito di questa lettera si veda HUMBERT, *Enfants à louer*, cit., p. 191 ss.

<sup>329</sup> Si veda a tal riguardo A. BANFI, *Habent illi indices suos. Studi sull'esclusività della giurisdizione ecclesiastica e sulle origini del privilegium fori in diritto romano e bizantino*, Milano, 2005, *passim*.

spesso concedeva elargizioni alle frange più ricche.

La miseria portava alla disperazione, tanto da non rendersi conto del disvalore sociale delle proprie azioni. Alcuni genitori, pur di sopravvivere a tanta povertà, finivano col vendere i propri figli, senza rendersi conto dell'azione riprovevole commessa. Non si trattava solo di azioni vergognose per la società dell'epoca, ma anche di crimini, poiché la vendita di uomini liberi, e in particolare di bambini, rientrava nel crimine di plagio. Non sempre, però, il legislatore, pur riconoscendone il disvalore, voleva punire tali azioni criminose. Così, a seconda della politica legislativa del momento, talvolta, veniva introdotta quella che noi oggi chiameremmo scriminante, dal momento che la vendita non avveniva a fini di lucro, come nel caso di quelle bande che infestavano il territorio dell'Impero, catturando uomini liberi al fine di venderli come schiavi in terre lontane da cui non c'era più ritorno. Si trattava di padri disperati che compivano un'azione criminosa, mossi dalla fame e dalla disperazione e, oggi diremmo, in stato di necessità.

Molte costituzioni in tema di plagio vedono come vittime i cittadini romani adulti e questi fatti hanno indotto gli imperatori a prendere tempestivamente provvedimenti. In questi casi, a causa del grave turbamento dell'ordine pubblico, il crimine è punito con pene severe, diverse da quelle previste dalla *lex Fabia* originaria. La preoccupazione maggiore dei congiunti è sapere se un giorno quelle povere vittime potranno riavere quello *status* che era il loro dalla nascita, nonostante al momento si trovino in stato di schiavitù. La risposta dell'imperatore a questi quesiti è sempre la stessa: le persone catturate non hanno mai perso il loro *status* originario, in quanto non lo si può perdere in seguito ad un'azione criminosa, quale è quella che configura il plagio.

Rimangono, rispetto alla *lex Fabia*, testi che riguardano ancora il plagio commesso contro schiavi altrui.

Interventi imperiali sono rivolti a reprimere, ad esempio, crimini di plagio nei confronti di schiavi fuggitivi. Sovente capitava che, approfittando della situazione, autori del crimine s'impadronissero degli schiavi, sfuggiti ai loro padroni, o li vendessero. Con C.I. 9.20.6 si proibiva non solo la vendita, ma anche la donazione.

Per il Molè<sup>330</sup> nel caso dello schiavo altrui, ad esempio, l'attività di raggiro e di convincimento «si sarà con ogni evidenza esplicita con l'indurre lo schiavo a fuggire dal padrone (ed a porsi nella disponibilità del plagiario)».

Da un passo della lettera di Agostino, già presa in considerazione, si evince il pericolo a cui andavano incontro le vittime dei plagiarii.

---

<sup>330</sup>) MOLÈ, *Ricerche in tema di plagio*, cit., p. 159.

Aug., *ep.* 10\*.5: ... A barbaris enim plurimi redimuntur, transportati vero in provincias transmarinas nec auxilium redemptionis inveniunt; et barbaris resistitur, cum bene et prospere geritur Romana militia, ne barbarica Romani captivitate teneantur; his vero Romana militia, ne barbarica Romani captivitate teneantur; his vero negotiatoribus non quorumcumque animalium sed hominum, nec quorumcumque animalium sed hominum, nec quorumcumque barbarorum sed provincialium Romanorum usquequaque dispersis, ut in eorum manus pretia pollicentium vel violenter rapti vel insidiis decepti ubicumque et undecumque ducantur, pro libertate Romana (non dicam communi sed ipsa propria) quis resistit?

Per Agostino è una questione essenziale, l'Africa non deve essere svuotata dei suoi abitanti, nati liberi ed è contro ogni valore morale che un numero immenso di persone, sequestrate per essere vendute oltremare, possa perdere la propria libertà personale, ancora peggio della situazione di chi soffre della prigionia sotto i barbari. La spiegazione per Agostino è semplice: le persone deportate nelle province d'oltremare hanno difficoltà ad essere riscattate.

Nelle parole di Agostino c'è, però, un fondamento giuridico.

Come si sa, le persone libere catturate da pirati o briganti, lo *status* di libertà permane, secondo D. 49.15.19.2, anche durante la prigionia, e per questo motivo non soccorre il diritto di *postliminium*<sup>331</sup>. La Cursi esclude il *postliminium*, non essendo divenuti schiavi i cittadini romani catturati, poiché non c'era una comunità organizzata<sup>332</sup>. La Ortu<sup>333</sup> parla di automatica inapplicabilità dell'istituto del *postliminium*.

Questa linea giuridica è confermata in due dei numerosi rescritti di Diocleziano in materia di plagio, in cui l'imperatore si sofferma, prevalentemente, sullo *status* delle vittime di questo crimine.

C.I. 9.20.11: Idem AA. et CC. Ampliatae. Abducti plagio facta venditio statum non mutat: liberae enim personae sollicitatione crimen committitur, non conditioni praeiudicatur. S. non. Nov. Lucionae AA. cons.

In questo caso la riduzione, di fatto, in schiavitù non è secondo diritto, ma avviene in seguito ad un'azione criminosa, per cui non può mutare lo *status* della vittima del crimine.

---

<sup>331</sup>) A. MAFFI, *Ricerche sul postliminium*, Milano, 1992, p. 229.

<sup>332</sup>) M.F. CURSI, *La struttura del 'postliminium' nella repubblica e nel principato*, Napoli, 1996, p. 236.

<sup>333</sup>) ORTU, *Schiavi e mercanti di schiavi*, cit., p. 62.

Un altro rescritto<sup>334</sup> evidenzia che lo *status* di una persona libera viene mantenuto anche dopo aver subito il crimine di plagio:

C.I. 7.14.12: Idem AA. et CC. Quietae. Ad mutandum liberae statum commissum plagii nihil promovet, sed abductum natales, quibus nata est, post hunc etiam casum obtinere convenit. S. III k. Dec. CC. Conss.

Il fatto che l'imperatore sovente sia dovuto intervenire per tranquillizzare i congiunti delle vittime sta a significare che una cosa era il diritto, un'altra la realtà, e tutto dipendeva da in che mani sarebbero finite le vittime.

Diversa è la situazione giuridica dei cittadini romani fatti prigionieri dai barbari<sup>335</sup> in guerra, per la cui libertà vale l'istituto della *redemptio ab hostibus*<sup>336</sup>. Una volta recuperata la libertà, in questo caso, è applicabile il diritto di *postliminium*: le persone catturate, durante la prigionia, perdono ogni *status*, che recuperano solo nel momento in cui rientrano in patria.

Quanto alla *redemptio a latronibus*, essa avviene o perché i sequestratori vengono catturati, insieme alle loro vittime, dalle forze dell'ordine o per pagamento del riscatto<sup>337</sup>. Questa disciplina rimane anche nel tardo Impero. Quanto al primo punto, gli organi di polizia sono ora funzionari con compiti investigativi a struttura gerarchica. Se le vittime del sequestro sono uomini liberi essi ritornano alla loro vita, se si tratta di schiavi, questi vengono, come abbiamo visto<sup>338</sup>, assegnati al fisco. In merito al secondo punto accenno semplicemente che il riscatto può essere pagato in via pubblica o privata.

Nei passi di Agostino, dunque, è motivata la preoccupazione per questi uomini liberi ridotti in schiavitù, anche, perché sovente finivano tra i barbari ed esisteva una differenza di trattamento degli schiavi da parte dei Romani e da parte dei barbari. A questo proposito Mazzarino<sup>339</sup>, sulla base di fonti del V secolo, rammenta come tra i Romani i padroni si comportassero da padri o maestri nei confronti degli schiavi senza mai arrivare ad ucciderli, come si usava, invece, tra i barbari. Per questo motivo si rendeva necessario intervenire per riportare in patria quegli uomini che erano stati rapiti e venduti come schiavi.

---

<sup>334</sup>) Cfr. *supra*, § 2.6.

<sup>335</sup>) Si veda il mio *Sant'Epifanio vescovo di Pavia ed i re barbari. Diritto e società al tramonto dell'Impero d'Occidente nella lettura di Ennodio* in «AARC.» XVII, Roma, 2010, p. 324 ss., e per la bibliografia p. 325 nt. 96.

<sup>336</sup>) Si veda MAFFI, *Ricerche sul postliminium*, cit., p. 232. Si veda anche ORTU, *Schiavi e mercanti di schiavi*, cit., p. 59 ss.

<sup>337</sup>) Si veda MAFFI, *Ricerche*, cit., p. 229.

<sup>338</sup>) Si veda *supra*, § 5.5.

<sup>339</sup>) S. MAZZARINO, *L'Impero Romano*, III, Bari, 1980, p. 676.

Il Tillemont<sup>340</sup>, in riferimento all'anno 315, ricorda che Costantino abbia emanato una costituzione non conservata per riscattare i fanciulli, la quale prevedeva un prezzo ragionevole o la possibilità di dare uno schiavo al posto del fanciullo.

Anche Agostino parla del riscatto delle persone ridotte in schiavitù per intervento della Chiesa.

Aug., *ep.* 10\*.7-8: ... Non defuit fidelis, morem nostrum in eleemosynis huiusmodi sciens, qui hoc nuntiaret Ecclesiae; continuo partim de navi, in qua fuerant impositi, partim de [rebus] loco, ubi occultati fuerant imponendi, a nostris me quidem absente centum ferme et viginti homines liberati sunt, in quibus vix quinque aut sex inventi sunt a parentibus venditi; ceterorum autem varios casus quibus per seductores atque praedones ad Galatas pervenerunt vix ullus audiens a lacrimis temperat. 8. Iam tuae sanctae Prudentiae est cogitare quanta miserarum animarum transportatio ferveat per cetera litora, si apud Hipponem <Regium, ubi Deo miserante qualicumque invigilat Ecclesiae diligentia qua homines miseri de captivitate huiusmodi liberentur et talium mercium negotiatores longe quidem minus quam huius legis severitate, tamen pretiorum saltem amissione plectuntur, tantum ardet cupiditas, tantum audet immanitas Galatarum. Per caritatem obsecro christianam ne frustra haec scripserim ad Caritatem tuam. Non enim desunt patroni Galatis, per quos a nobis repetant quos Dominus per Ecclesiam liberavit etiam suis iam quaerentibus et ad nos cum litteris episcoporum propterea venientibus redditos. Nonnullos autem fideles filios nostros, apud quos quidam eorum commendati tunc remanserunt (non enim sufficit Ecclesia cunctos quos liberat pascere) iam perturbare coeperunt quando ista dictavimus, etsi litteris a potestate quam timere poterant supervenientibus ...; nec tamen omnimodo ab ista repetitione cessarunt.

Il Vescovo fa cenno al frequente intervento della Chiesa per riscattare le persone cadute in schiavitù nelle province d'oltremare e presso i barbari. Erano questi casi frequenti, che nascevano da iniziative private della Chiesa. Talvolta, invece, alcuni vescovi, su invito imperiale, furono impegnati in missioni ufficiali al fine di riscattare i prigionieri in territorio nemico<sup>341</sup>.

Non sempre era efficace l'intervento costante della Chiesa perché, secondo quanto ci conferma Agostino, i *mangones* riuscivano a riottenere le persone liberate attraverso l'intervento dei loro patroni, che, favorendo il traffico di schiavi, rivendicavano la loro proprietà. Mi sembra attendibile la tesi del Rougé<sup>342</sup>, secondo cui questi patroni non possono essere funzionari, ma so-

---

<sup>340</sup>) TILLEMONT, *Histoire des Empereurs*, IV, cit., p. 165.

<sup>341</sup>) Si veda il mio *Sant'Epifanio vescovo di Pavia*, cit., p. 291 ss., in particolare p. 323 ss.

<sup>342</sup>) ROUGÉ, *Escoquerie et brigandage*, cit., p. 187.

no verosimilmente dei *potentes*<sup>343</sup>, che hanno un'altra occasione per avvantaggiarsi ai danni dei piccoli proprietari vittime di plagio, ingrandendo, così, anche i loro possedimenti.

La rivendica di un diritto su queste persone da parte di questi mercanti continua incessante, nonostante siano giunti per loro provvedimenti da parte di un'autorità di cui dovrebbero avere timore: '*etsi litteris a potestate quam timere poterant supervenientibus*'. Potrebbe, dunque, trattarsi di una serie di provvedimenti ('*litteris*' è al plurale) giudiziari (poiché si parla di autorità che dovrebbero temere) emessi forse dal *proconsul Africae*, che aveva giurisdizione, o di un suo sottoposto gerarchicamente.

Le differenti azioni dell'*'abducere'*, del *'supprimere'*, del *'celare'*, del *'vendere'*, dell'*'emere'*, ma anche del *'sollicitare'* e del *'persuadere'* continuano nel tempo a caratterizzare il *crimen plagii*. Le vittime, che siano liberi o schiavi, possono subire tali costrizioni non solo materialmente, ma anche psicologicamente, tanto da parlare di asservimento psicologico.

In generale, in materia di pene comminate in relazione ai crimini dell'età postclassica, è bene ricordare le parole di Santalucia: «Le sanzioni furono generalmente aggravate, e in particolare la pena di morte fu applicata con una frequenza e una ferocia del tutto ignote al precedente diritto. Gli interventi imperiali ebbero spesso carattere occasionale e arbitrario: numerose costituzioni appaiono emanate in base a criteri di momentanea contingenza, trascurando di coordinare le nuove ipotesi criminose con quelle preesistenti»<sup>344</sup>. Doverosa premessa per meglio comprendere quella congerie di pene che a mano a mano veniva comminata per lo stesso crimine.

Il Brasiello<sup>345</sup>, parlando in generale della tipologia delle pene dell'epoca che stiamo considerando, asserisce che «La vera classificazione e graduazione delle pene postclassiche si coglie considerando i tre gruppi: patrimoniali, di stima, capitale».

Per quanto riguarda il crimine di plagio, nel corso del tempo, le pene comminate rientreranno nelle tre diverse categorie, a seconda della diversa fattispecie.

Il Brasiello, parlando del plagio in epoca repubblicana, attesta che la pena era pecuniaria e fissa e che, solo in seguito, con la *cognitio* che reprimeva il

---

<sup>343</sup>) Si veda sul rapporto coi *potentes* C. GEBBIA, *Mangones et potentiores nell'Africa tardo antica*, in «Hormos», VIII, 2006, p. 25 ss.

<sup>344</sup>) SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 286 s.

<sup>345</sup>) BRASIELLO, *La repressione penale in diritto romano*, cit., p. 576.

plagio come *crimen*, sarebbe stata comminata una pena capitale<sup>346</sup>. Più avanti, lo studioso, asserendo che in epoca imperiale «la multa fissa, consistente in denaro, perde valore», attesta senza ombra di dubbio che «non esiste più pel plagio, o per quell'azione che istituiva la *lex Fabia*, e che ... si fuse col *crimen extra ordinem* di plagio»<sup>347</sup>.

A proposito delle pene previste in materia di plagio, un passo delle Istituzioni di Giustiniano, 4.18.10, così recita:

Est inter publica iudicia lex Fabia de plagiaris, quae interdum capitis poenam ex sacris constitutionibus irrogat, interdum levioerem.

Da questo passo si evince, dunque, che costituzioni imperiali erano intervenute a modificare il regime relativo alle pene previste in caso di plagio, comminando, nei casi più gravi, la pena di morte.

Secondo il Niedermayer<sup>348</sup>, le pene comminate nelle *Pauli Sententiae* appaiono talora più miti, talora più severe della pena di morte, che Diocleziano stabilisce nel C.I. 9.20.7, decreto rivolto al *Vicarius Africae*, per i *plagiaris ex Urbe*. Quanto a Costantino (C.Th. 9.18.1), la sua costituzione abolisce la pena di morte come appartenente al passato, ma questo può riferirsi solo alla pena della crocifissione, in quanto poco dopo vengono introdotte pene dello stesso tipo, secondo lo studioso molto crudeli e poco cristiane. Per motivi comprensibili l'imperatore evita di nominarle esplicitamente<sup>349</sup>. Santalucia, a tal proposito, ricorda che «il plagio, assai diffuso nel basso impero, fu represso con la massima severità. Diocleziano e Massimiano sancirono che l'alienazione di un libero o di uno schiavo seguita dalla sua esportazione da Roma fosse punita con la morte, e Costantino qualche anno più tardi decretò l'applicazione della pena capitale nei confronti di una tra le più efferate categorie di plagiari, quella dei sequestratori di bambini e di adolescenti»<sup>350</sup>.

Per il Lauria<sup>351</sup>, che richiama il Gotofredo, «Costantino ha aggravato le

---

<sup>346</sup> BRASIELLO, *La repressione penale*, cit., p. 88.

<sup>347</sup> BRASIELLO, *La repressione penale*, cit., p. 149.

<sup>348</sup> NIEDERMAYER, *Crimen plagii*, cit., p. 399.

<sup>349</sup> «Die Sentenzen erscheinen teils milder, teils härter in ihren Strafsätzen, als die Todesstrafe, die Diokletian in C.I. 9.20.7 für die plagiaris ex Urbe festsetzt. Die Erlass ist an den Vicarius Africae gerichtet. Wenn Konstantin (C.Th. 9.18.1) hier Todesstrafen als der Vergangenheit angehörig abschafft so kann das, da gleich darauf seher scharfe, recht wenig christliche Arten derselben eingeführt werden, nur auf die strafe der Kreuzigung Bezug haben. Der Kaiser vermeidet aber aus begreiflichen Gründen deren ausdrückliche Erwhänung».

<sup>350</sup> SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 293.

<sup>351</sup> LAURIA, *Appunti sul plagio*, cit., p. 13 nt. 1.

pene non per tutti i *plagiarii*, ma solo per coloro *qui viventium filiorum miserandas infligunt parentibus orbitates*», ritenendo che un'eco di tale rigore si possa trovare nel 'pro atrocitate facti' del § 6 della *Collatio*.

In riferimento al testo del Teodosiano, ho già rilevato<sup>352</sup> come le parole 'Si quis tamen eiusmodi reus fuerit oblatas, posteaquam super crimine patuerit', potrebbero indicare un'incriminazione successiva al momento in cui si è reso manifesto il crimine. In questo caso, ci si potrebbe azzardare a parlare di flagranza o quasi flagranza, il legislatore prevede che lo schiavo e il liberto siano condannati *ad bestias*, mentre il libero ai giochi gladiatorii.

Il Luchetti<sup>353</sup>, ritiene che nell'indicazione delle *sacrae constitutiones* ci fosse un richiamo, innanzitutto, al testo di Costantino del 1 agosto 315, già considerato<sup>354</sup>, dal momento che quelle «in alternativa a più lievi sanzioni, avrebbero irrogato, in talune fattispecie particolari, la pena capitale», mentre considera<sup>355</sup> solamente come possibile quello a C.I. 9.20.7 di Massimiano, che, come abbiamo visto<sup>356</sup>, prevedeva la pena di morte per i colpevoli e che era ritenuta ancora attuale all'epoca del Codice Giustiniano, forse ritenendo di investire della stessa giurisdizione, di fronte a tali crimini, il prefetto della città di Costantinopoli.

Per quanto riguarda la costituzione di Costantino si rende necessario leggere ancora una volta il testo, ma in entrambi i Codici.

C.Th. 9.18.1: Imp. Constantinus A. ad Domitium Celsum vicarium Africae. Plagiarii, qui viventium filiorum miserandas infligunt parentibus orbitates, metalli poena cum ceteris ante cognitis suppliciis tenebantur. Si quis tamen eiusmodi reus fuerit oblatas, posteaquam super crimine patuerit, servus quidem vel libertate donatus bestiis primo quoque munere obiiciatur, liber autem sub hac forma in ludum detur gladiatorium, ut, antequam aliquid faciat, quo se defendere possit, gladio consumatur. Eos autem, qui pro hoc crimine iam in metallum dati sunt, numquam revocari praecipimus. Dat. Kal. Aug. Constantino A. IV. et Licinio IV. Conss.

*Interpretatio.* Hi, qui filios alienos furto abstulerint et ubicumque transduxerint, sive ingenui sive servi sint, morte puniantur.

C.I. 9.20.16.pr.: Imp. Constantinus A. ad Domitium Celsum vicarium Africae. Plagiarii, qui viventium filiorum miserandas infligunt parentibus orbitates, metalli

---

<sup>352</sup> Si veda, *supra*, § 3.2.

<sup>353</sup> LUCHETTI, *La legislazione imperiale*, cit., p. 570.

<sup>354</sup> Cfr. *supra*, § 3.2.

<sup>355</sup> Si veda LUCHETTI, *La legislazione imperiale*, cit., p. 571 s.

<sup>356</sup> Cfr. *supra*, § 2.4.

poena cum ceteris ante cognitis suppliciis tenebantur. D. K. Aug. Constantino A. IIII et Licinio IIII cons.

Nel testo conservato nel Codice Giustiniano le pene previste per questa fattispecie di plagio, commessa nei confronti dei figli sottratti ai loro genitori, sono quelle che prevedono la condanna *ad bestias*, nel caso che gli agenti fossero schiavi o liberti, o *gladio* nel caso di liberi.

Il Tillemont, nella sua opera<sup>357</sup>, riferisce che in una legge del 1 agosto 315, volendo condannare degli schiavi alla pena di morte, Costantino non parla che di condanna *ad bestias* e non alla crocifissione, che era il supplizio più ordinario, ma che, evidentemente, era già stato abolito dall'imperatore.

A proposito della pena, il Brasiello<sup>358</sup> si era soffermato sul fatto che il *ludus gladiatorius* veniva ancora conservata da Costantino nella *const.* 16 (*in ludum detur gladiatorium*), e richiamava la costituzione con cui lo stesso imperatore aveva soppresso tale pena nel 325:

C.Th. 15.12.1: Imp. Constantinus A. Maximo praefecto praetorio. Cruenta spectacula in otio civili et domestica quiete non placent. Quapropter, qui omnino gladiatores esse prohibemus eos, qui forte delictorum causa hanc conditionem atque sententiam mereri consueverant, metallo magis facies inservire, ut sine sanguine suorum scelerum poenas agnoscant. Proposita Beryto kal. Oct. Paulino et Iuliano cons.

Lo studioso concludeva ricordando come Giustiniano ne avesse «eliminato il ricordo con la interpolazione di C.Th. 9.18.1»<sup>359</sup> e come in molti passi, ormai, fosse sostituito con la parola '*gladius*', interpretato come morte o, in certi casi, con l'espressione *ludus venatorius*'.<sup>360</sup>

Si deve riscontrare, infatti, una differenza in C.I. 9.20.16 rispetto al testo riportato nel Codice Teodosiano, in quanto, come sottolinea più recentemente il Luchetti<sup>361</sup>, in quest'ultimo era previsto il *ludus gladiatorius*, non più esistente all'epoca di Giustiniano.

Quanto alla pena '*gladio*', il Mommsen<sup>362</sup> ricorda che il *ius gladii* era stato attribuito dall'imperatore ai governatori provinciali già nel III secolo ed è quindi un potere derivato e non intrinseco nella carica assunta, per cui per

---

<sup>357</sup>) TILLEMONT, *Histoire des Empereurs*, IV, cit., p. 164.

<sup>358</sup>) BRASIELLO, *La repressione penale*, cit., p. 460.

<sup>359</sup>) BRASIELLO, *La repressione penale*, cit., p. 460.

<sup>360</sup>) BRASIELLO, *La repressione penale*, cit., p. 382.

<sup>361</sup>) Si veda LUCHETTI, *La legislazione imperiale*, cit., p. 570 s. e nt. 150.

<sup>362</sup>) MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 244.

l'esecuzione della sentenza il funzionario avrebbe dovuto ottenere l'autorizzazione imperiale.

Secondo il Bellen<sup>363</sup> ci sono buone ragioni per pensare che già sotto Settimio Severo il plagio è entrato nel cerchio dei crimini puniti con pena capitale, però non nel senso che in ogni processo si fosse arrivati ad una sentenza capitale. Per questo motivo le fattispecie della *lex Fabia* erano differenti. Per esempio, notava il Bellen, per la compravendita di un *servus fugitivus* si mantenne fino alla fine del III secolo la *certa poena* fissata dalla *lex Fabia*, mentre venivano puniti i venditori di un uomo libero, secondo Ulpiano, con una pena capitale. La prassi della fissazione della pena viene descritta nel modo migliore tramite la formula utilizzata da Ermogeniano 'pro delicti modo'. Secondo lo studioso, anche se Ermogeniano si riferisce al periodo in cui la pena pecuniaria era andata in desuetudine, la discrezionalità del giudice era totalmente caratterizzante della *cognitio extra ordinem* per cui venne applicata anche ai casi di *plagium*, dal momento in cui esso cominciò ad essere perseguito *extra ordinem*. Questa vigenza nel catalogo delle pene offerto dalle *Pauli Sententiae* e della formula *pro delicti modo*, già prima affermata, diventa certezza per lo studioso di Mainz tramite la costituzione del 287.

Il Berger, in merito alle informazioni che emergono dalla lettura del passo della *Collatio*, che riporta a sua volta un passo delle *Pauli Sententiae*<sup>364</sup>, afferma che le pene che Paolo indica, in *Coll.14.2.2 (metalla, crux, relegatio)* sono state introdotte molto più tardi, dopo la legge Fabia: «da quali atti legislativi, non sappiamo; sembra che la *cognitio extra ordinem*, ed in specie – sempre secondo la relazione di Paolo – il trasferimento delle cause plagiarie alla competenza del *praefectus urbi* e dei presidi delle province abbia dato occasione all'aggravamento delle pene, probabilmente per mezzo di costituzioni imperiali»<sup>365</sup>, mentre la *lex Fabia* in origine ('olim') prevedeva la pena pecuniaria col tempo venuta meno<sup>366</sup>. In realtà, la pena pecuniaria, come abbiamo avuto occasione di annotare, sopravvive per alcune fattispecie limitate di plagio<sup>367</sup>. Di certo, a mio avviso, all'epoca di Diocleziano non esisteva più per tutte le altre fattispecie. Come ricorda anche il Molè, infatti, «la pena pecuniaria prevista dalla *lex Fabia* rimane con tutta probabilità la sanzione normale per la sola ipotesi, introdotta con il S.C. *de fugitivis*, dell'acquisto o della vendita dello

---

<sup>363</sup>) H. BELLEN, *Studien zur sklavenflucht im römischen Kaiserreich*, Wiesbaden, 1971, p. 56.

<sup>364</sup>) Cfr. *supra*, § 1.1.

<sup>365</sup>) A. BERGER, *Note critiche ed esegetiche in tema di plagio*, in «BIDR.», XLV, 1938, p. 268 s.

<sup>366</sup>) BERGER, *Note critiche*, cit., p. 268.

<sup>367</sup>) Cfr. *supra*, § 2.5.

schiavo in fuga»<sup>368</sup>, richiamando C.I. 9.20.6. Solo in questi casi di vendita di schiavi rimaneva la vecchia pena pecuniaria, che l'originale *lex Fabia* fissava in 50.000 sesterzi.

La Dupont, riprendendo il pensiero del Niedermayer<sup>369</sup>, asseriva che il diritto criminale romano aveva conosciuto per il rapimento di uomini liberi e la sottrazione di schiavi due regimi differenti: da una parte quello con cui la legge Fabia, applicandosi a Roma, proteggeva i cittadini romani, i loro affrancati, i loro schiavi ed era sanzionato con una pena pecuniaria; dall'altra, il sistema della *cognitio* dei governatori provinciali i quali applicavano sanzioni molto più gravi: «La droit criminel romain a, come l'a démontré cet auteur, connu pour le rapt d'hommes libres et la soustraction d'esclaves deux systèmes différents: d'une part, celui de la loi Fabia s'appliquant à Rome, protégeant les citoyens romains, leurs affranchis, leurs esclaves et sanctionné par une *poena nummaria*; d'autre part, le système de la *cognitio* des gouverneurs de province aboutissant à des sanctions beaucoup plus sévères»<sup>370</sup>.

La studiosa francese<sup>371</sup> ha il pregio di aver messo luce sul diritto criminale all'epoca di Costantino, ma talvolta limitandosi a recepire le opinioni dei vari studiosi in materia, dimenticando, talvolta, di azzardare alcune ipotesi. Eppure è molto vicina alla soluzione. Lei stessa rileva, in riferimento alla legge di Costantino, che non si trova «aucune allusion à la loi Fabia. Il n'est pas question de *plagium* mais de *plagiarii*». La studiosa continua, sempre a proposito della costituzione di Costantino, indirizzata al vicario d'Africa, soffermandosi sul termine '*plagiarii*', correntemente utilizzato nei *mandata* degli imperatori indirizzati ai governatori di provincia. Eppure – dice - «un siècle plus tard, Theodose l'insérera dans code sous la rubrique 'Ad legem Fabiam'. C'est la preuve évidente qu'une portée générale lui était attribuée vis-à-vis de la capitale ou des provinces et que la fusion du système de la *cognitio* avec celui de la *lex Fabia* ne faisait plus l'ombre d'un doute».

In realtà, il cambiamento delle pene comminate per il crimine non è dovuto alla diversa giurisdizione, ma al fatto che il crimine nei secoli ha subito una trasformazione, per cui ora si parla, soprattutto, di '*plagiarii*', una sorta di associazione a delinquere, che inevitabilmente richiede una maggior severità, in quanto vanno a colpire, oltre ai beni violati nella forma semplice del plagio, anche l'ordine pubblico ed è lo stesso Impero ad essere messo in

<sup>368</sup>) M. MOLÈ, '*Plagio (diritto romano)*', in «NNDI.», XIII, Torino, 1975, p. 119.

<sup>369</sup>) Cfr. *supra*, § 2.4.

<sup>370</sup>) C. DUPONT, *Le droit criminel dans les constitutions de Constantin. I. Les infractions*, Lille, 1953, p. 59.

<sup>371</sup>) DUPONT, *Les infractions*, cit., p. 60.

gioco. La libertà di un cittadino romano doveva essere tutelata nell'interesse dell'Impero, arrivando ad estendere la disciplina del plagio a casi diversi.

Così il Costa rilevava che «la coazione illecita alla libertà altrui esplicandosi col trattenere altri in un privato carcere fu colpita sullo scorcio del V secolo con sanzione capitale, come una specie di *crimen maiestatis*»<sup>372</sup>, richiamando il provvedimento di Zenone, conservato in C.I. 9.5.1. Si tratta di una costituzione, indirizzata al prefetto del pretorio Basilio, che riguarda la città di Alessandria e la diocesi di Egitto, che così conclude:

Nam illud perspicuum est eos qui hoc criminum genus commiserint pro veterum etiam legum et constitutionum tenore tanquam ipsius maiestatis violatores ultimo subiugandos esse supplicio.

Questo provvedimento del 486 è inserito nel titolo '*De privatis carceribus inhihendis*' del Codice Giustiniano. Con una certa forzatura potrebbe rientrare in un caso di plagio. La cancelleria imperiale, però, va oltre e, per essere sicura che venga applicata una pena severa, arriva ad accostare l'azione incriminata a quella del *crimen maiestatis* ('*tamquam ipsius maiestatis*'), comminando così una pena capitale.

Cambia, dunque, anche il modo di recepire il disvalore sociale. Prima erano sì crimini, che però andavano a ledere sfere private, ora diventa anche e sempre più un problema pubblico.

Passando poi alle fonti letterarie, in riferimento al passo di Agostino, ancora una volta, il Whittaker<sup>373</sup> si chiede: «Davvero Agostino ignorava le leggi? O forse il caso con cui aveva a che fare era tanto complicato da aver bisogno di indicazioni? O non cercava egli piuttosto di trovare scappatoie nella legge, come quando ci dice (*Ep.* 10\*.4) che era riluttante a fermare il traffico illegale di schiavi per via della durezza delle pene?».

Vediamo questo passo.

Aug., *ep.* 10\*.4: ... Sed in tantum ea nos uti coepimus, in quantum sufficit ad homines liberandos, nos ad illos mercatores, propter quos tot et tanta scelera perpetrantur, tali poena coercentos. Terremus enim quos possumus ista lege nec plectimus, quin etiam metuimus ne forte alii eos homines licet destestabiles atque damnabiles a nobis deprehensos ad poenam per hanc legem debitam trahant. Unde ad hoc magis ista scribo Beatitudini tuae, ut constituatur si fieri potest, a piissimis christianisque principibus, ne ad periculum damnationis quae hac lege definita est maximeque ad plumbi coercionem, unde homines facile

---

<sup>372</sup>) COSTA, *Crimini e pene*, cit., p. 166.

<sup>373</sup>) WHITTAKER, *Agostino e il colonato*, cit., p. 301.

moriuntur, isti perveniant, quando per Ecclesiam ab eis homines liberantur; et necesse est ad eosdem comprimendos ... hanc legem in publicum fortasse proferri, ne nobis haec metuendo cessantibus transpotentur miseri liberi in perpetuam servitutem ...

Agostino vuole comunicarci che la pena comminata nelle costituzioni imperiali deve avere non una funzione retributiva ma di prevenzione. La pena, certa, deve essere un deterrente affinché non venga perpetrato questo reato, per paura di subire quella conseguenza.

Anche tra le fonti giuridiche vi sono testi che si soffermano sulla funzione della pena comminata, come, ad esempio, la già menzionata C.I. 9.20.7:

Idem AA. Maximo pu. Quoniam servos a plagiariis alienari ex Urbe significas atque ita interdum ingenuos homines eorum scelere asportari solere perscribis, horum delictorum licentiae maiore severitate occurrendum esse decernimus. 1. Ac propterea si quem in huiusmodi facinore deprehenderit, capite eum plecti non dubitabis, ut poenae genere deterreret ceteri possint, quoniam istiusmodi audacia vel servos vel liberos ab urbe abstrahere atque alienare audeant. D. VI id. Dec. Diocletiano III et Maximiano AA. cons.

Riporto questa costituzione emanata da Massimiano più di due secoli prima dei fatti richiamati da Agostino, in quanto si trova in essa lo stesso spirito auspicato dal vescovo, in riferimento all'effetto deterrente<sup>374</sup> che deve avere la pena comminata, la condanna a morte «perché il tipo di pena possa distogliere gli altri dall'osare con tale temerità allontanare dall'Urbe e alienare servi o liberi»<sup>375</sup>. L'intento del legislatore è che la pena sia un deterrente affinché non vengano commessi altri reati o, per lo meno, ne sia ridotto il numero. In un passo del *De ira* (1.19) di Seneca si legge: *'Nemo prudens punit quia peccatum est sed ne peccetur'*<sup>376</sup>.

Chi è sul punto di commettere il reato ha davanti a sé una scelta e può fare un bilanciamento di interessi: nel momento in cui commetterà il fatto sarà cosciente di dover subire determinate conseguenze. In questo caso la pena ha la funzione, secondo la dottrina moderna, di prevenzione generale<sup>377</sup>.

Tornando ai testi giuridici, si è visto anche come si possa ricorrere a scriminanti, quali il consenso dell'avente diritto e lo stato di necessità.

---

<sup>374</sup>) Su questo aspetto rinvio ampiamente a CASSI, *La giustizia in Sant'Agostino*, cit., p. 69 ss.

<sup>375</sup>) Ho utilizzato la traduzione di LAMBERTINI, *Plagium*, cit., p. 174.

<sup>376</sup>) Si veda G. FIANDACA e E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna 1995, p. 644.

<sup>377</sup>) Si vedano PULITANÒ, *Diritto penale*, cit., p. 19 ss., e L. EUSEBI, *La pena 'in crisi', il recente dibattito sulla funzione della pena*, Brescia, 1989, 11 ss.

Tornando ai testi giuridici, si è visto<sup>378</sup> nell'espressione 'invitum' del testo: non ci deve essere il consenso dell'avente diritto, cioè della presunta vittima.

C.I. 9.20.15: Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Pomponio. Liberrum sciens condicionem eius invitum venundando plagii criminis poena tenetur. D. XIII k. Ian. Nicomediae CC. cons.

In C.Th. 11.27.2 ('*Provinciales egestate victus atque alimoniae inopia laborantes liberos suos vendere vel obpignorare cognovimus ...*'), riguardante la vendita di figli da parte di alcuni genitori del territorio africano, operava una scriminante, che oggi chiameremmo «stato di necessità»: l'agente ha agito in conseguenza alla povertà in cui si trovava.

La stessa scriminante si trova in *Nov. Valent. 33*.

In alcune costituzioni si richiede esplicitamente, dunque, perché si possa ravvisare il crimine, l'assenza di scriminanti.

Queste considerazioni sono sufficienti per farci comprendere le trasformazioni di questo crimine, la gravità che rappresentava per l'Impero, il conseguente inasprimento delle pene, ma soprattutto come in tempi diversi erano andate ad enuclearsi fattispecie diverse intorno a quelle previste in origine dalla *lex Fabia* ed avevano continuato a coesistere, nonostante le diverse azioni criminose, le diverse procedure, le diverse pene comminate.

Come ho già accennato, il *crimen plagii* degli ultimi secoli era diventato un contenitore di fattispecie diverse che coesistono.

Questa ricca casistica, talvolta discordante, relativa al plagio, rendeva, verosimilmente, già allora, difficile la repressione del crimine.

---

<sup>378</sup>) Si veda, *supra*, § 2.6.

## *Indici*



## *Indice delle fonti*

### CODEX THEODOSIANUS

1.27.2	78.
3.3.1	74.
3.16.2	89.
5.8.1	68.
7.16	103.
7.16.3	104.
9.1.1	37.
9.8.1	61.
9.14.2	75.
9.18	62; 63.
9.18.1	22; 62; 63; 64; 112; 123; 124; 125.
9.20.1	72; 73; 76.
9.24.1	58; 59.
9.24.2	58 nt. 161.
9.27.3	106 nt. 301.
9.27.6	106 nt. 301.
11.27.1	67.
11.27.2	66; 130.
15.7.10	90.
15.12.1	125.

### COLLATIO LEGUM MOSAICARUM ET ROMANARUM

14	17.
14.2.1	17 nt. 17.
14.2.1.2	17 nt.18.
14.2.2	64; 126.
14.2.3	18 nt. 22.
14.3.2	33.
14.3.3	37.
14.3.4	18; 20.
14.3.5	14; 19; 20.
14.3.6	20; 22; 64.

### LEX ROMANA BURGUNDIONUM

20	17 nt. 18; 18.
----	----------------

### NOVELLAE VALENTINIANI

32	91.
33	91; 92; 96; 130.

### PAULI SENTENTIAE

2.31.31	91.
5.30b	17.
5.30b.1	17.
5.30b.2	19.

\* \* \*

### CODEX REPETITAE PRAELECTIONIS

3.3.1	76.
3.15.1	38; 40 e nt. 109.
3.15.2	48; 55; 115.
3.38.4	33.
3.41.3	46; 55.
4.19.18	33.
5.17	84.
5.17.8	84; 85; 86; 96; 112.
5.17.8.2	84.
5.17.8.3	84.
5.17.8.6	84; 88.
5.30.2	33.
5.31.9	33.
5.70.4	33.
6.1.4	69.
6.2.10	47; 55.
7.13.3	60.
7.14.12	47; 55; 120.

7.16.1	107.		***
7.16.37	48; 55; 112.		
7.35.2	33.	SILLOGE CXIII NOVELLARUM	
8.13.13	33.	Nov. 66	22.
8.17.9	33.		
8.42.11	33.	TEOPHILI PARAPHRASIS	
9.2.8	50 nt. 147.	4.18.10	43.
9.5.1	128.		***
9.10.1	61.	Ammianus Marcellinus	
9.13.1.3a	112.	<i>res gestae</i>	
9.20	31; 32; 42.	14.3.3	102.
9.20.1	20.	22.7.8	109.
9.20.2	15; 20.	Anonymus	
9.20.3	20.	<i>expositio totius mundi et gentium</i>	
9.20.4	20.	41	107 nt. 308.
9.20.5	20.	Augustinus	
9.20.6	39; 42; 55; 118; 127.	<i>enarrationes in Psalmos</i>	
9.20.7	22; 33; 39; 42; 45; 54;	118.24.3	78.
	83; 112; 113; 123; 124;	<i>epistulae</i>	
	129.	10*	79; 80; 83.
9.20.8	43; 44; 55.	10*.2	79.
9.20.9	45; 55.	10*.3	81; 83; 116.
9.20.10	39; 45; 55; 112.	10*.4	83; 103; 128.
9.20.11	46; 119.	10*.5	103; 119.
9.20.12	50; 55.	10*.6	82.
9.20.13	51, 55.	10*.7	81; 121.
9.20.14	53; 55.	10*.8	121.
9.20.15	53; 55; 115; 130.	24*	117.
9.20.16	63; 64; 112; 124; 125.	Cassiodorus	
9.21	73 nt. 207.	<i>variae</i>	
9.31.1	72; 73.	12.22	92 nt. 266; 93.
9.41.12	33.	Cicero	
12.44.1	104.	<i>Pro Rabirio</i>	
		3.8	13.
DIGESTA			
32.1.4	21.		
47.2.36 pr.	112.		
48.2.7.4	38 e nt. 96.		
48.2.7.5	38 e nt. 96.		
48.15.4	54.		
48.15.6.2	19.		
48.15.7	64.		
49.15.19.2	119.		
INSTITUTIONES			
4.18.10	22; 123.		

Claudianus		Seneca	
<i>in Eutropium</i>		<i>De beneficiis</i>	
1.59	109.	14	65.
Gellius		<i>de ira</i>	
<i>noctes Atticae</i>		1.19	129.
11.18.14	14.	Temistius	
Philostratus		<i>orationes</i>	
<i>vita Apollonii</i>		10.136b	103 nt. 287.
8.7.12	109; 110.		



## *Indice degli Autori*

- ABULAFIA, D.: 99 e nt. 276.  
ADAMESTEANU, D.: 93 nt. 267.  
ALBANESE, B.: 13; 14 nt. 2.  
ALBERTARIO, E.: 39 nt. 102 e 103.  
ALFÖLDI, A.: 29 nt. 59.  
ANDREAU, J.: 100 nt. 277.  
ANDREOTTI, R.: 105 nt. 293 e 297.  
ARIAWA, A.: 89 nt. 252.  
ASTOLFI, R.: 61 nt. 170.
- BANFI, A.: 65 e nt.184; 117 nt. 329.  
BARONE ADESI, G.: 16 e nt.14.  
BAUMAN, R.A.: 20 e nt. 26; 21 e nt. 27-33.  
BELLEN, H.: 34 e nt. 81; 35; 57 nt. 156; 69 e nt. 201; 71 nt. 203 e 204; 74 nt. 210; 77 nt. 216; 126 e nt. 363.  
BERGER, A.: 126 e nt. 365 e 366.  
BIANCHI FOSSATI VANZETTI, M.: 17 nt. 16.  
BIANCHINI, M.: 58 e nt. 159; 91 e nt. 261.  
BONFANTE, P.: 87 nt. 244; 88 nt. 249; 89 e nt. 253 e 254.  
BONFIGLIO, B.: 14 e nt. 3-6.  
BRASIELLO, U.: 51 e nt. 148; 106 nt. 299; 122 e nt. 345; 123 nt. 346 e 347; 125 e nt. 358-360.  
BRINI, G.: 86 e nt. 241.  
BROWN, P.: 94 e nt. 269; 117 e nt. 327.  
BRUTTI, M.: 115 nt. 320.
- CAGIANO DE AZEVEDO, M.: 93 e nt. 267 e 268.  
CALCAGNO, M.: 104 e nt. 291 e 292; 105 e nt. 295 e 296; 106 nt. 300.  
CARCATERRA, A.: 60 nt. 168.  
CARON, P.G.: 87 nt. 242.  
CAROZZI, L.: 79 e nt. 221.  
CASSI, A.A.: 79 e nt. 221 e 222; 129 nt. 374.
- CENDERELLI, A.: 31; 32 nt. 68 e 69; 64 nt. 181; 66 e nt. 192.  
CERVENCA, G.: 64 nt. 181.  
CHASTAGNOL, A.: 37 e nt. 93; 39 e nt. 107.  
CIAMPA, G.: 16 e nt.12; 54 nt. 155; 90 nt. 259.  
COGLIOLO, P.: 43 nt. 116.  
CORBO, C.: 53 e nt. 154; 67 e nt. 195 e 196; 84 e nt. 236; 92 nt. 264; 94 e nt. 270; 95 nt. 275; 107 e nt. 307.  
CORCORAN, S.: 31 e nt. 67; 33 nt. 77; 44 e nt. 122; 46 e nt.129; 47 e nt. 132-135; 48 e nt. 138; 50 e nt. 144.  
COSTA, E.: 13 e nt. 1; 128 e nt. 372.  
CUNEO, P.O.: 57 nt. 157 e 158; 58 nt. 160; 115 nt. 322; 120 nt. 335; 121 nt. 341.  
CURSI, M.F.: 119 e nt. 332.
- D'ANDRIA, F.: 93 nt. 267.  
DE FRANCISCI, P.: 27 e nt. 50 e 51; 64 nt. 181.  
DE SALVO, L.: 100 e nt. 277 e 278; 102 nt. 283.  
DEL CORNO, D.: 110 nt. 312.  
DELPINI, F.: 86 e nt. 238; 88 e nt. 250.  
DESANTI, L.: 61 nt. 170.  
DIVJAK, J.: 78 e nt. 219.  
DUPONT, C.: 62 nt. 175; 68 e nt. 199; 69 nt. 200; 127 e nt. 370 e 371.
- EUSEBI, L.: 129 nt. 377.  
EVANS GRUBBS, J.: 59 nt. 163; 60 nt. 167; 62 nt. 172.
- FAYER, C.: 48 nt. 136; 88 e nt. 248.  
FERRINI, C.: 43 e nt. 116 e 120; 73 e nt. 208; 111; 112 nt. 313; 114 e nt. 319; 115 e nt. 321.

- FIANDACA, G.: 129 nt. 376.  
FINLEY, M.I.: 25 nt. 40.  
FIORI, R.: 61 nt. 171; 106 nt. 302.  
FONSECA, M.C.D.: 93 nt. 267.  
FORCELLINI, Æ.: 16 e nt. 10.  
FORMIGONI CANDINI, W.: 92 nt. 263.
- GARCÍA GARRIDO, M.: 89 e nt. 251.  
GARNSEY, P.: 95 e nt. 272.  
GAUDEMET, J.: 87 e nt. 245; 88 e nt. 246 e 247.  
GEBBIA, C.: 81 e nt. 227; 122 nt. 343.  
GIGLIO, S.: 52 e nt. 152.  
GIUFFRÈ, V.: 62 e nt. 176; 101; 102 e nt. 280 e 281; 102; 103 nt. 284.  
GODEFROY, J.: 62 e nt. 174; 63 e nt. 179; 64 e nt. 182; 65 e nt. 183.  
GOFFART, W.: 77 nt. 217.  
GRODZYNSKI, D.: 92 nt. 265.
- HONORÉ, T.: 32 e nt. 71 e 73; 43 e nt. 118; 44 e nt. 123 e 124.  
HUMBERT, M.: 53 e nt. 153; 81 e nt. 228; 117 nt. 328.
- JAKAB, E.: 81 e nt. 229.  
JONES, A.H.M.: 32 nt. 72; 61 nt. 169; 63 nt. 178; 66 nt. 193; 71 nt. 202 e 205; 72 nt. 206; 74 nt. 209, 212 e 213; 77 e nt. 215 e 218; 83 nt. 232; 84 nt. 237; 90 nt. 255; 91 nt. 260; 104 nt. 289.
- KOLB, F.: 28 s. nt. 55.
- LAMBERTINI, R.: 15 e nt. 8; 20 nt. 25; 22 e nt. 36 e 38; 34 e nt. 79; 35 nt. 83; 40; 41 nt. 111; 43 nt. 117; 44 nt. 121; 46 e nt. 127 e 128; 47 e nt. 131 e 136; 95 e nt. 274; 129 nt. 375.  
LAURIA, M.: 35; 40 e nt. 108; 42; 49 nt. 139; 63; 64 nt. 180; 116 e nt. 325; 123 e nt. 351.  
LEPPIN, H.: 90 e nt. 258.  
LEVY, E.: 64 nt. 181.  
LICANDRO, O.: 38 e nt. 97 e 99.  
LIEBS, D.: 64 nt. 181; 66 nt. 190.  
LO CASCIO, E.: 78 nt. 220.  
LONGO, G.: 16 nt. 13; 39 e nt. 101 e 104-106; 45 e nt. 125; 112 e nt. 314 e 315.
- LOVATO, A.: 61 nt. 170.  
LUCETTI, G.: 35 e nt. 82; 43 e nt. 119; 50 nt. 145; 63 e nt. 177; 124 e nt. 353 e 355; 125 e nt. 361.  
LUCREZI, F.: 17 e nt. 15; 18 nt. 19; 22 nt. 34 e 35; 33 nt. 76; 37 nt. 92; 62 nt. 176.
- MAFFI, A.: 119 nt. 331; 120 nt. 336 e 337.  
MANCINI, G.: 62 nt. 176.  
MANNINO, V.: 105 nt. 294.  
MANTOVANI, D.: 32 nt. 75.  
MARTINDALE, J.R.: 32 nt. 72; 61 nt. 169; 63 nt. 178; 66 nt. 193; 72 nt. 206; 74 nt. 213; 83 nt. 232; 84 nt. 237; 90 nt. 255; 91 nt. 260; 104 nt. 289.  
MASI, A.: 64 nt. 181; 66 e nt. 191; 92 nt. 264.  
MASTINO, A.: 81 nt. 227.  
MAYER-MALY, Th.: 48 nt. 137; 92 nt. 263; 106 nt. 305.  
MAZZARINO, S.: 120 e nt. 339.  
MEMMER, M.: 106 nt. 305.  
MILLAR, F.: 34 nt. 78.  
MOLÈ, M.: 15 e nt. 7; 47 nt. 130; 118 e nt. 330; 126; 127 nt. 368.  
MOMMSEN, Th.: 32 e nt. 74; 36 nt. 85-90; 37 nt. 91; 38; 39 nt. 100; 107 e nt. 308; 108 e nt. 309-311; 114 e nt. 317 e 318; 125 e nt. 362.  
MONTAN, A.: 86 e nt. 240 e 240b.  
MORRIS, J.: 32 nt. 72; 61 nt. 169; 63 nt. 178; 66 nt. 193; 72 nt. 206; 74 nt. 213; 83 nt. 232; 84 nt. 237; 90 nt. 255; 91 nt. 260; 104 nt. 289.  
MUSCO, E.: 129 nt. 376.
- NARDI, D.: 48 nt. 137; 92 nt. 263; 95 nt. 273; 107 nt. 306.  
NIEDERMAYER, H.: 34 e nt. 80; 35; 123 e nt. 348 e 349; 127.  
NUÑEZ PAZ ALGUNAZ, M.I.: 89 nt. 252.
- ORTU, R.: 81 e nt. 229; 119 e nt. 333.
- PERGAMI, F.: 105 nt. 294.  
PHARR, C.: 90 e nt. 257.  
PIGANIOL, A.: 37 nt. 93.  
PUGLIESE, G.: 47 nt. 136; 49 e nt. 140.  
PULIATTI, S.: 59 e nt. 162 e 164.

- PULITANÒ, D.: 113 nt. 316; 129 nt. 377.  
PURPURA, G.: 102 nt. 283.
- REMY, B.: 25 nt. 39; 27 nt. 48 e 49.  
ROBERTO, U.: 30 nt. 66.  
ROBLEDA, O.: 86 e 239.  
ROSTOVZEV, M.: 25 e nt. 41.  
ROUGÉ, J.: 80 e nt. 225; 81 nt. 226; 82 nt. 230; 83 nt. 233; 102 nt. 282 e 283; 103 e nt. 285 e 286; 106 e nt. 303 e 304; 117 e nt. 326; 121 e nt. 342.
- SALLES, C.: 26 e nt. 44; 42 s. nt. 115; 94 e nt. 271.  
SANNA, M.: 61 nt. 171.  
SANTALUCIA, B.: 20 e nt. 24 e 26; 22 e nt. 36; 37; 38 nt. 95; 49 nt. 141-143; 50 e nt. 146; 51 e nt. 149 e 150; 52 e nt. 151; 60 nt. 165; 65 nt. 186-188; 66 nt. 189; 84 nt. 235; 106 nt. 299; 122 e nt. 344; 123 e nt. 350.  
SARGENTI, M.: 26 nt. 42; 28 nt. 52 e 54; 30 nt. 62; 67 e nt. 194 e 198; 100 e nt. 279.
- SEECK, O.: 75 nt. 214.  
SESTON, W.: 26 e nt. 43 e 45-47; 29 e nt. 57 e 60; 30 e nt. 63-65.  
SPERANDIO, M.U.: 32 nt. 70.  
STURM, F.: 106 nt. 305.
- TILLEMONT LE NAIN, L.: 29 e nt. 56, 58 e 61; 67 e nt. 197; 74 nt. 211; 83 e nt. 234; 90 e nt. 256; 121 e nt. 340; 125 e nt. 357.
- VANNUCCHI FORZIERI, O.: 87 e nt. 243.  
VERA, D.: 95 nt. 272.  
VIRLOUVET, C.: 100 nt. 277.
- WALDSTEIN, W.: 74 nt. 213.  
WHITTAKER, D.: 78 e nt. 220; 128 e nt. 373.  
WILLVONSEDER, R.: 80 e nt. 224.
- ZUCCOTTI, F.: 60 nt. 166.



## COLLANA DELLA RIVISTA DI DIRITTO ROMANO

<http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano>

---

DIRETTORE  
Ferdinando Zuccotti

- Pierfrancesco Arces, *Studi sul disporre mortis causa. Dall'età decemvirale al diritto classico*. 2013
- Atti del Convegno «Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico» in memoria di Arnaldo Biscardi (Siena, Certosa di Pontignano, 13-15 dicembre 2001). 2011
- Basilicorum Libri LX, Tomus I (lib. I-XII continens)*. Edidit C.G.E. Heimbach, Lipsiae 1833.  
Ristampa digitale a cura di Michele Antonio Fino. Prefazione di Fausto Gorla. 2002
- Basilicorum Libri LX, Tomus II (lib. XIII-XXIII continens)*. Edidit C.G.E. Heimbach, Lipsiae 1840.  
Ristampa digitale a cura di M.A. Fino. 2003
- Basilicorum Libri LX, Supplementa Editionis Basilicorum Heimbachianae*. Ediderunt C.E. Zachariae a Lingenthal, Lipsiae 1846, e E.C. Ferrini et J. Mercati, Lipsiae-Mediolani 1897.  
Ristampa digitale a cura di M. Miglietta. 2008
- Mariateresa Carbone, *L'emersione dell'«emptio» consensuale e le «leges venditionis» di Catone*. 2017
- Paola Ombretta Cuneo, *Anonymi Graeci Oratio Funeris in Constantinum II*. 2012
- Paola Ombretta Cuneo, *Sequestro di persona, riduzione in schiavitù e traffico di esseri umani. Studi sul «crimen plagii» dall'età diocleziana al V secolo d.C.* 2018
- Lucia Di Cintio, *L'«Interpretatio Visigothorum» al «Codex Theodosianus». Il libro IX*. 2013
- Lucia Di Cintio, *Nuove ricerche sulla «Interpretatio Visigothorum» al «Codex Theodosianus». Libri I-II*. 2016
- Filippo Gallo, *L'interpretazione del diritto è «affabulazione»? 2005*
- Lauretta Maganzani, *La «diligentia quam suis» del depositario dal diritto romano alle codificazioni nazionali. Casi e questioni di diritto civile nella prospettiva storico-comparatistica*. 2006
- Gianluca Mainino, *Studi sul caput XXI della Lex Rubria de Gallia Cisalpina*. 2012
- Annamaria Manzo, *«Magnum munus de iure respondendi substinebat». Studi su Publio Rutilio Rufo*. 2016
- Raffaella Siracusa, *La nozione di «universitas» in diritto romano*. 2016
- Ferdinando Zuccotti, *Sacramentum Civitatis. Diritto costituzionale e ius sacrum nell'arcaico ordinamento giuridico romano*. 2016
- Ferdinando Zuccotti, *Della transazione, purtroppo*. 2018

Il catalogo aggiornato di LED - Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto è consultabile all'indirizzo web <http://www.lededizioni.com>, dove si possono trovare informazioni dettagliate sui volumi: di tutti si può consultare il sommario, di alcuni si danno un certo numero di pagine in lettura, di altri è disponibile il testo integrale. Tutti i volumi possono essere acquistati on line.

